



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.2.2012
COM(2012) 64 final

2012/0027 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il codice doganale dell'Unione

(Rifusione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)¹, si prefiggeva di adeguare la normativa doganale per adattarla al contesto elettronico delle dogane e degli scambi commerciali, ma anche per disciplinare tale contesto. Nel contempo esso ha consentito di riformare in profondità la normativa doganale al fine di semplificarla e di strutturarla meglio.

Tale regolamento è entrato in vigore il 24 giugno 2008, ma non è ancora applicabile. Lo sarà una volta che siano entrate in vigore le relative disposizioni di applicazione, entro il 24 giugno 2013.

Le motivazioni seguenti hanno portato alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato o “CDA”) prima della sua applicazione.

- L’attuazione di gran parte delle procedure da introdurre dipende dall’elaborazione e dallo sviluppo di un’ampia gamma di servizi elettronici da parte della Commissione, delle amministrazioni doganali nazionali e degli operatori economici. Questo richiede l’attuazione di un insieme complesso di azioni da parte degli Stati membri, degli operatori commerciali e della Commissione, in particolare ingenti investimenti in nuovi sistemi informatici a livello dell’UE e in attività di supporto nonché uno sforzo senza precedenti da parte del mondo delle imprese, chiamato ad operare secondo modelli commerciali nuovi. È ora evidente che solo un numero molto limitato o addirittura nullo di nuovi sistemi informatici doganali potrà essere introdotto nel giugno 2013, data legale di scadenza per l’applicazione del CDA.
- Un nuovo compito, delineatosi dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 450/2008 e correlato all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è costituito dall’impegno della Commissione di proporre modifiche di tutti gli atti di base al fine di allinearli alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona in materia di delega di poteri e di conferimento di competenze di esecuzione prima del termine del mandato del Parlamento. Di conseguenza le disposizioni di applicazione previste del CDA devono ora essere “divise” tra atti delegati e atti di esecuzione in conformità ai nuovi poteri conferiti dagli articoli 290 e 291 del TFUE. Inoltre il codice doganale “comunitario” (codice doganale aggiornato) deve ora essere rinominato codice doganale “dell’Unione” (CDU).
- Infine, il lavoro svolto congiuntamente sulle disposizioni di applicazione dagli esperti degli Stati membri e dai rappresentanti degli operatori commerciali ha evidenziato l’esigenza di adeguare alcune disposizioni del CDA, che non sono più in linea con i cambiamenti introdotti dal 2008 nella normativa doganale o che si sono rivelate di difficile attuazione, mediante misure appropriate e processi operativi

¹ GUL 145 del 4.6.2008, pag. 1.

realizzabili (ad esempio, per quanto riguarda la custodia temporanea delle merci o una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione nelle scritture del dichiarante). L'obiettivo era tuttavia limitare tali adeguamenti al minimo necessario per garantire la coerenza dei processi.

La Commissione ha di conseguenza ritenuto opportuno procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 prima della data prevista di applicazione sulla base delle seguenti considerazioni tecniche e procedurali:

- l'esigenza di rinviare la data di applicazione del CDA. Tale rinvio deve essere adottato prima della scadenza del 24 giugno 2013, data attualmente fissata all'articolo 188, paragrafo 2, del regolamento CDA per la sua applicazione. È opportuno concedere alle amministrazioni e agli operatori economici tempo sufficiente per effettuare gli investimenti necessari e assicurare un'attuazione graduale, vincolante ma realistica, dei processi elettronici. La Commissione continuerà a collaborare con tutte le parti interessate al fine di garantire che il nuovo ambiente di trattamento elettronico sia operativo entro il 31 dicembre 2020. L'elaborazione di un programma di lavoro concordato e la proposta della Commissione relativa al futuro programma FISCUS² dovrebbero fornire il sostegno necessario a questo processo;
- l'impegno ad allineare il CDA ai requisiti del trattato di Lisbona per quanto riguarda il ricorso da parte della Commissione a poteri delegati o competenze di esecuzione al fine di consentire l'applicazione del CDA, in conformità agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al nuovo regolamento sulla comitatologia, il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³;
- l'esigenza di adeguare alcune disposizioni che si sono rivelate di difficile applicazione; occorre adeguare, se del caso, il testo del CDA alle conclusioni dei lavori sulle procedure e sulle disposizioni di attuazione ove si riscontri un divario tra alcune disposizioni del codice e il funzionamento effettivo dei regimi doganali (*ad esempio, nel caso del deposito temporaneo*) oppure ove sia necessario tener conto dell'evoluzione della normativa in altri settori a partire dal 2008 (*ad esempio, nel caso della sicurezza dei trasporti*).

Gli obiettivi strategici restano quelli del regolamento oggetto della rifusione.

Tutti questi motivi che giustificano la rifusione del CDA precedente sono stati discussi con le parti interessate, ossia il Consiglio (lettera del Commissario Šemeta del 19 maggio 2011 alla presidenza ungherese) e il Parlamento europeo (lettera del Commissario Šemeta del 19 maggio 2011 al presidente della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori), nonché gli operatori economici del gruppo di contatto degli operatori, e sono stati accolti con favore. Il sostegno del Parlamento europeo a tale iniziativa emerge nella "relazione Salvini" sulla modernizzazione dei servizi doganali nel mercato interno⁴.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana e l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (FISCUS). COM(2011) 706 definitivo del 9.11.2011. 2011/0341(COD).

³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁴ Risoluzione del PE A7-0406/2011/ P7_TA-PROV(2011)0546 dell'1.12.2011.

Contesto generale

La presente proposta deve essere considerata nel contesto dei seguenti elementi:

- a) l'aggiornamento della normativa e delle procedure doganali e l'utilizzo di sistemi informatici per lo sdoganamento e le procedure doganali al fine di facilitare l'interazione con le dogane e di garantire la sicurezza degli scambi di merci nell'Unione europea;
- b) i requisiti del trattato di Lisbona;
- c) l'evoluzione delle politiche e delle normative in altri campi che potrebbero avere un impatto sulla normativa doganale, come la sicurezza nel settore dei trasporti;
- d) l'evoluzione dei processi operativi, che richiedono chiarezza e coerenza nelle norme doganali.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il regolamento oggetto della proposta abrogherà e sostituirà i seguenti regolamenti:

- il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁵;
- il regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria⁶;
- il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi⁷;

a decorrere dalla data di applicazione del regolamento rifiuto;

e

- il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), ossia il regolamento oggetto della rifusione,

a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento rifiuto.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta mantiene gli obiettivi del regolamento (CE) n. 450/2008, che erano pienamente coerenti con le politiche e gli obiettivi esistenti riguardanti gli scambi di merci che entrano nel

⁵ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁶ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4.

⁷ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1.

territorio doganale dell'Unione o ne escono.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Poiché la rifusione non modifica nella sostanza il regolamento (CE) n. 450/2008, la consultazione delle parti interessate svoltasi prima dell'adozione del regolamento è ancora pertinente.

Le consultazioni relative agli adeguamenti da apportare al regolamento (CE) n. 450/2008 si sono svolte con le amministrazioni doganali degli Stati membri e le federazioni commerciali europee nel corso di una riunione congiunta degli esperti che si è tenuta il 19 settembre 2011. Il Parlamento europeo era rappresentato a tale riunione.

Gli Stati membri parteciperanno anche alla preparazione dei futuri atti delegati della Commissione nell'ambito delle riunioni di un gruppo di esperti ed esprimeranno il loro parere sui progetti di atti di esecuzione della Commissione in sede di comitato del codice doganale.

La partecipazione dei rappresentanti degli operatori commerciali sarà assicurata mediante la consultazione sui progetti di atti nell'ambito del gruppo di contatto per gli operatori o in riunioni di esperti ad hoc oppure, se del caso, mediante invito ad assistere a riunioni congiunte con gli esperti degli Stati membri.

Conformemente all'intesa comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul funzionamento dell'articolo 290 del TFUE⁸, la Commissione, nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, garantisce contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le informazioni e il diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sui progetti di atti di esecuzione della Commissione saranno garantiti in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.

Valutazione dell'impatto

La decisione di procedere a una rifusione completa del CDA prima della data attualmente prevista per la sua applicazione rappresenta l'unica soluzione esaustiva che eviterà di dover modificare il regolamento (CE) n. 450/2008 due volte a scadenza molto ravvicinata e consentirà di introdurre gli adeguamenti necessari per una corretta attuazione del nuovo quadro giuridico e procedurale.

Dal momento che la proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 ha già formato

⁸ SI(2011) 123 del 26 aprile 2011.

oggetto di una valutazione d'impatto e le modifiche proposte introdotte dal presente regolamento sono giustificate da considerazioni di ordine tecnico e procedurale, non è necessario effettuare una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di rifusione del regolamento adegua alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 450/2008 all'evoluzione della normativa doganale e di altri settori pertinenti, allinea il regolamento ai requisiti procedurali risultanti dal trattato di Lisbona e ne postpone l'applicazione.

La maggior parte delle disposizioni del regolamento oggetto della rifusione devono essere modificate o a motivo dell'allineamento con il trattato con il Lisbona o a seguito della necessità di adeguamenti dovuti all'evoluzione della pertinente normativa dell'UE.

La struttura complessiva del regolamento resta la stessa e le modifiche previste possono essere classificate come segue.

3.1. Adeguamenti al testo che mirano a soddisfare i criteri seguenti:

- modifiche alla formulazione del CDA per rettificare errori di stampa o riferimenti non corretti, rimediare a omissioni nel testo pubblicato o all'utilizzo non coerente di determinati termini, inserire alcune disposizioni nell'ordine opportuno o introdurre le sostituzioni richieste dal trattato di Lisbona, ad esempio "Unione" invece di "Comunità";
- allineamento all'evoluzione della normativa dell'UE dall'entrata in vigore del CDA (entro la scadenza prevista per il nuovo progetto di CDA);
 - allineamento alla normativa doganale vigente, ad esempio, l'articolo 184 *octies* delle disposizioni di applicazione del codice doganale (DAC), modificato dal regolamento 312/2009, invece dell'articolo 88, paragrafo 4, del CDA (notifica dell'arrivo); l'articolo 186 delle DAC, modificato dal regolamento 312/2009, invece dell'articolo 151, paragrafo 2, del CDA (separazione della dichiarazione sommaria di entrata e della dichiarazione per la custodia temporanea);
 - allineamento a (possibili) future modifiche del codice in previsione di sviluppi in altri settori rilevanti, ad esempio quello della sicurezza aerea;
 - allineamento ad altri atti legislativi, ad esempio aggiornamento dei riferimenti ad altri atti legislativi contenuti nel CDA;
- allineamento alle conclusioni dei lavori svolti in relazione al progetto preliminare di disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA) e all'elaborazione dello strumento per la modellizzazione dei processi operativi, ad esempio adeguamento delle disposizioni sulla custodia temporanea o introduzione di una disposizione di base per invalidare le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita. Tali adeguamenti sono limitati al minimo necessario per semplificare e garantire coerenza tra la normativa doganale e processi efficienti e realizzabili.

3.2. Allineamento delle disposizioni del CDA in materia di attribuzione di competenze ai requisiti degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Tale allineamento è stato effettuato in conformità ai requisiti procedurali risultanti in particolare dai testi seguenti:

- articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 290 del TFUE⁹;
- intesa comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul funzionamento dell'articolo 290 del TFUE;
- regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Esso si è basato su un inventario preventivo delle disposizioni vigenti in materia di attribuzione di competenze che figurano attualmente nel regolamento (CE) n. 450/2008, tenendo conto dell'esigenza della Commissione di disporre di competenze supplementari per preservare la capacità di adottare misure, già stabilita nelle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario vigente (DAC del regolamento (CEE) n. 2913/92) o individuata nel processo di elaborazione delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA del regolamento (CE) n. 450/2008).

Una volta correttamente definite, tali competenze hanno assunto la forma di una delega di potere o del conferimento di competenze di esecuzione, in conformità agli articoli 290 e 291 del TFUE. Nel contesto del conferimento di competenze di esecuzione è stata operata una scelta tra la procedura consultiva e la procedura d'esame in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011 e le eccezioni sono state debitamente giustificate. Sono state fornite giustificazioni anche ove la procedura d'urgenza di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 è stata introdotta con riguardo a determinati atti di esecuzione.

Ove necessario, sono state introdotte negli articoli del regolamento nuove disposizioni destinate a fungere da riferimenti giuridici per le corrispondenti disposizioni in materia di attribuzione di competenze.

In alcuni casi è stato anche considerato opportuno trasferire nell'atto di base alcune disposizioni inizialmente destinate ad essere inserite in atti della Commissione al fine di evitare attribuzioni di competenze di ambito estremamente limitato.

⁹ COM(2009) 673 def. del 9 dicembre 2009.

Detti requisiti relativi all'allineamento spiegano il motivo per cui il numero degli articoli nella proposta di rifusione del regolamento è superiore (59 in più) rispetto al testo originale.

Il titolo IX, capo 1, del regolamento rifiuto (articoli 243 e 244 sulla “delega di potere e procedura di comitato”) riflette il nuovo contesto procedurale.

I considerando del regolamento sono stati adeguati per tener conto di tali modifiche.

3.3. Rinvio della data di applicazione del codice doganale aggiornato

L'articolo 245 del regolamento rifiuto, che sostituisce l'articolo 186 del CDA, prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n. 450/2008 alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 246 del regolamento rifiuto ne disciplina l'entrata in vigore, che ha luogo il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

L'articolo 247 fissa nuove date per l'applicazione del regolamento rifiuto:

- tutte le disposizioni in materia di attribuzione di competenze si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento rifiuto (articolo 247, paragrafo 1);
- lo stesso vale per l'articolo 46 su “oneri e costi”, che sostituirà, a decorrere da tale data di entrata in vigore, l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 450/2008, già applicabile dal 1° gennaio 2011;
- tutte le altre disposizioni si applicano dal primo giorno del primo mese successivo a un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento rifiuto; tale periodo ha lo scopo di consentire alla Commissione di adottare gli atti delegati o di esecuzione richiesti (compreso il tempo necessario al legislatore per reagire) e di predisporre l'applicazione del nuovo pacchetto legislativo completo mediante strumenti non legislativi (orientamenti, informazioni, formazione) in collaborazione con gli Stati membri e i rappresentanti del settore commerciale.

In pratica, l'applicazione delle disposizioni del regolamento che dipendono dall'utilizzo di procedimenti informatici e di sistemi elettronici può essere sospesa in base alle disposizioni sull'attribuzione di competenze, in virtù delle quali la Commissione può adottare atti delegati che prevedono misure transitorie per i periodi in cui tali sistemi non sono operativi (articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e articolo 7 del regolamento rifiuto). Occorre tuttavia che tali periodi e misure transitorie non vadano oltre il *31 dicembre 2020* e che pertanto, sulla base delle ipotesi finanziarie espresse nella proposta della Commissione sul futuro programma FISCUS, sia garantita entro tale data una piena attuazione delle parti del regolamento che riguardano i sistemi informatici.

Inoltre, per sostenere la piena attuazione e disciplinare l'istituzione di periodi transitori, è opportuno che la Commissione predisponga, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento rifiuto e mediante un'attribuzione di competenze di esecuzione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento rifiuto, un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione di tutti i sistemi elettronici necessari all'attuazione del regolamento. Si assicura piena coerenza tra il programma di lavoro concernente i sistemi informatici specificamente connesso all'attuazione del regolamento rifiuto e il piano strategico

pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio¹⁰, da un lato, e il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 6 della decisione n. 624/2007/CE che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)¹¹, dall'altro.

Sintesi delle misure proposte

Si propone di sostituire il regolamento (CE) n. 450/2008 (Codice doganale aggiornato) con un regolamento rifuso che allinei il testo al trattato di Lisbona, lo adegui agli aspetti pratici e all'evoluzione della normativa doganale e di altri settori pertinenti per la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi e preveda un periodo di tempo sufficiente per lo sviluppo dei sistemi informatici necessari al suo funzionamento.

Base giuridica

Articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 31 del TFUE non può più fungere da base giuridica per un atto legislativo quale un regolamento rifuso.

Principio di sussidiarietà

Poiché la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

Poiché la proposta non comporta nuovi sviluppi strategici rispetto alla proposta iniziale e all'atto legislativo che ne risulta, non è necessario verificare di nuovo la conformità al principio di proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio è la stessa del regolamento (CE) n. 450/2008, che è oggetto della rifusione. La Commissione, gli Stati membri e gli operatori dovranno investire in sistemi di sdoganamento accessibili e interoperabili. Le incidenze finanziarie concernenti la partecipazione dell'UE agli sviluppi informatici realizzati a tal fine sono illustrate nella proposta relativa al programma FISCUS.

5. ELEMENTI OPZIONALI

Semplificazione

La rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 prevede un migliore adeguamento della normativa alle pratiche commerciali tramite un'architettura e una pianificazione ottimali degli

¹⁰ GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

¹¹ GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25. Sarà sostituito dal futuro programma FISCUS.

sviluppi informatici, mantenendo nel contempo tutti i vantaggi del regolamento oggetto della proposta di rifusione, ossia la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali) e per i privati.

La rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 sarà sostenuta da uno strumento aggiornato di modellizzazione dei processi operativi e integrata dai futuri atti delegati e atti di esecuzione della Commissione, nonché da note esplicative e orientamenti. Saranno in questo modo garantite un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle norme doganali da parte degli Stati membri, a tutto vantaggio degli operatori economici.

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta determinerà l'abrogazione di disposizioni legislative vigenti (vedere punto 1).

↓ 450/2008 (adattato)

2012/0027 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il codice doganale ~~comunitario~~ dell'Unione

(Rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità europea~~ sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare gli articoli ~~26, 95, 133 e 135~~ 33, 114 e 207 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹³,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) È necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)¹⁴. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) Occorre garantire la coerenza del regolamento (CE) n. 450/2008 con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), in particolare con gli articoli 290 e 291 dello stesso, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e per adeguare alcune disposizioni di tale regolamento allo scopo di facilitarne l'applicazione.

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ (da completare con gli atti del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria sulla proposta di rifusione del regolamento).

¹⁴ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

- (3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (4) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è d'uopo conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, di un programma di lavoro concernente l'elaborazione e l'utilizzazione dei sistemi elettronici; le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici; le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici; le decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione; i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari; la gestione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; la determinazione della classificazione tariffaria delle merci; la deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; la determinazione dell'origine delle merci; i divieti temporanei di ricorrere alle garanzie globali; l'assistenza reciproca tra le autorità doganali in caso di insorgenza dell'obbligazione doganale; le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione; gli orari di apertura ufficiali degli uffici doganali; la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie e la verifica della dichiarazione in dogana. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁵.
- (5) La procedura consultiva deve essere utilizzata per l'adozione di: decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici, dal momento che tali decisioni non riguardano tutti gli Stati membri; decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione, dal momento che tali decisioni riguardano solo uno Stato membro e sono intese a garantire l'osservanza della normativa doganale; decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, dal momento che tali decisioni riguardano direttamente il richiedente del rimborso o dello sgravio.
- (6) In casi debitamente giustificati, in cui imperativi motivi di urgenza lo richiedono, la Commissione deve adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili riguardanti:

¹⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

le decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione; i criteri e le norme comuni in materia di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari; la determinazione della classificazione tariffaria delle merci; la determinazione dell'origine delle merci; i divieti temporanei di ricorrere alle garanzie globali; le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

| | | |
|------------|--------------|---|
| ↓ 450/2008 | considerando | 1 |
| (adattato) | | |

- (7) ~~La Comunità~~ ☒ L'Unione ☒ si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ (~~di seguito denominato «il codice»~~). Partendo dal principio di un mercato interno, ~~il~~ ☒ tale ☒ codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ in relazione agli scambi di merci tra ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all'importazione, senza modifiche del campo d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

| | | |
|------------|--------------|---|
| ↓ 450/2008 | considerando | 2 |
| (adattato) | | |

- (8) In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d'azione 2004-2005¹⁶, è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

| | | |
|------------|--------------|---|
| ↓ 450/2008 | considerando | 3 |
| (adattato) | | |

- (9) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹⁷, si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni ~~del codice sono necessarie~~ ☒ a tale regolamento sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 450/2008 ☒ in seguito agli

¹⁶ COM(2004) 544 def. del 9.8.2004.

¹⁷ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1. ~~Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GUL 363 del 20.12.2006, pag. 1).~~

importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia ~~comunitario~~ ☒ unionale ☒ sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l'emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (~~di seguito denominata la~~ «convenzione riveduta di Kyoto»), l'adesione al quale da parte della Comunità ☒ dell'Unione ☒ è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio¹⁸. ~~È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione. Per tutte queste ragioni un'ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa.~~

↓ 450/2008 considerando 4
(adattato)
⇒ nuovo

- (10) È opportuno introdurre nel codice ☒ doganale dell'Unione ☒ un quadro giuridico per l'applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci ☒ unionali ☒ tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹⁹, ⇒ o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE²⁰, ⇐ e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒ e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell'ambito di questi scambi ~~intra-comunitari~~ ☒ intraunionali ☒, è ~~giustificabile~~ ☒ giustificato ☒ introdurre, ~~mediante misure di attuazione,~~ appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.

↓ nuovo

- (11) Per tener conto del regime fiscale speciale vigente in alcune parti del territorio doganale dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 290 del trattato con riguardo alle formalità e ai controlli doganali che devono essere applicati agli scambi di merci unionali tra le suddette parti del territorio doganale dell'Unione e il resto di tale territorio.

¹⁸ GUL 86 del 3.4.2003, pag. 21. ~~Decisione modificata dalla decisione 2004/485/CE (GUL 162 del 30.4.2004, pag. 113).~~

¹⁹ GUL 86 del 3.4.2003, pag. 21. ~~GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GUL 44 del 20.2.2008, pag. 11).~~

²⁰ GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12.

↓ 450/2008 considerando 5

- (12) La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione «Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio»²¹, semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.

↓ 450/2008 considerando 6
(adattato)

- (13) Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne ~~della Comunità~~ dell'Unione hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.

↓ 450/2008 considerando 7
(adattato)

- (14) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio²², è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire nel codice doganale dell'Unione il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

²¹ [COM\(2003\) 452 def. del 24.7.2003.](#)

²² [GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.](#)

↓ nuovo

- (15) Al fine di garantire un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio occorre che il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 290 del trattato sia delegato alla Commissione per quanto riguarda la determinazione dei dati doganali che devono essere scambiati e archiviati utilizzando procedimenti informatici, la realizzazione di sistemi elettronici a tale scopo e la determinazione di altri mezzi per tale scambio e archiviazione. Tali mezzi potrebbero in particolare essere utilizzati su base transitoria ove i necessari sistemi elettronici non siano ancora operativi, ma non oltre il *31 dicembre 2020*.

↓ 450/2008 considerando 8
(adattato)

- (16) Tale uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato ad un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta ~~la Comunità~~ l'Unione un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita ~~della Comunità~~ dell'Unione .

↓ 450/2008 considerando 9
(adattato)

- (17) Al fine di agevolare l'attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, ~~quali polizia, guardie di confine e autorità veterinarie e ambientali, e che i~~ Occorre che tali controlli ~~operati dalle diverse autorità~~ siano armonizzati, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.

↓ 450/2008 considerando 10
(adattato)

- (18) Al fine di agevolare ~~determinati tipi di~~ le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

↓ 450/2008 considerando 11
(adattato)

- (19) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero, in quanto «operatori economici autorizzati», poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali «~~semplificazione doganale~~» o di quello di operatore economico autorizzato «sicurezza», per la sicurezza in modo indipendente o cumulativo.
-

↓ 450/2008 considerando 12
(adattato)
⇒ nuovo

- (20) ~~Tutte le decisioni, vale a dire gli atti ufficiali delle autorità doganali relativi~~
⇒ all'applicazione della ~~normativa doganale aventi effetti giuridici nei confronti di una o più persone,~~ comprese le informazioni vincolanti fornite da tali autorità, dovrebbero essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta ~~la Comunità~~ l'Unione e poter essere annullate, modificate, salvo altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.
-

↓ 450/2008 considerando 13

- (21) In conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che venga presa una decisione che possa avere conseguenze sfavorevoli per essa.
-

↓ 450/2008 considerando 14

- (22) La semplificazione dei regimi doganali nell'ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno.
-

↓ 450/2008 considerando 15

- (23) Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di

controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni.

↓ 450/2008 considerando 16
(adattato)

- (24) Al fine di minimizzare i rischi per ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.
-

↓ nuovo

- (25) Al fine di garantire un trattamento uniforme ed equo delle persone interessate dalle formalità e dai controlli doganali occorre delegare alla Commissione, in conformità all'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda la determinazione delle condizioni relative alla rappresentanza doganale e alle decisioni adottate dalle autorità doganali, comprese quelle concernenti gli operatori economici autorizzati e le informazioni vincolanti, e per quanto riguarda le condizioni riguardanti i controlli e le formalità da espletare sui bagagli a mano e sui bagagli registrati.
-

↓ 450/2008 considerando 17
(adattato)

- (26) È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire ~~precise~~ disposizioni ☒ più dettagliate ☒ per il rilascio delle prove di origine ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒, qualora le esigenze del commercio lo richiedano.
-

↓ nuovo

- (27) Al fine di disporre di fattori supplementari sulla base dei quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e altre misure, è opportuno delegare alla Commissione, in conformità all'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda la determinazione dell'origine e del valore in dogana delle merci.

↓ 450/2008 considerando 18

- (28) È opportuno riunire tutte le circostanze in seguito alle quali sorge un'obbligazione doganale all'importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell'obbligazione doganale. Ciò dovrebbe valere anche per l'insorgenza dell'obbligazione doganale all'esportazione.

↓ nuovo

- (29) Occorre stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale e in cui i dazi all'importazione o all'importazione devono essere riscossi.

↓ 450/2008 considerando 19

⇒ nuovo

- (30) ~~Poiché il nuovo ruolo delle autorità doganali implica la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra gli uffici doganali interni e quelli di confine, l'obbligazione doganale dovrebbe sorgere, nella maggior parte dei casi,~~ ⇒ Nel contesto dello sdoganamento centralizzato è opportuno che l'obbligazione doganale sorga ⇐ nel luogo in cui è stabilito il debitore, in quanto l'ufficio doganale competente per tale luogo è quello che può meglio sorvegliare le attività della persona in questione.

↓ 450/2008 considerando 20

- (31) ~~Inoltre, in linea con la convenzione riveduta di Kyoto, è opportuno prevedere un numero limitato di casi in cui sia richiesta la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di stabilire il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale e recuperare i dazi.~~

↓ 450/2008 considerando 21

- (31) Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni.

↓ 450/2008 considerando 22
(adattato)

- (32) Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ e degli Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che risultino da pagare in seguito a controlli a posteriori.

↓ 450/2008 considerando 23
(adattato)

- (33) Al fine di tutelare gli interessi finanziari ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l'applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode dovrebbe essere possibile vietare temporaneamente l'applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici interessati.

↓ 450/2008 considerando 24

- (34) È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore.

↓ nuovo

- (35) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e di integrare le norme sull'obbligazione doganale e sulle garanzie, occorre delegare alla Commissione, in conformità dell'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il luogo di insorgenza dell'obbligazione doganale, il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione, la garanzia corrispondente a tale importo e la riscossione, il rimborso, lo sgravio e l'estinzione dell'obbligazione doganale.

↓ 450/2008 considerando 25
(adattato)

- (36) È necessario sancire il principio in base al quale stabilire se le merci abbiano la posizione doganale di merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒ e le circostanze che ne determinano la perdita, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale posizione

rimane immutata quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità dell'Unione .

↓ nuovo

(37) Al fine di garantire la libera circolazione delle merci unionali nel territorio doganale dell'Unione e il trattamento doganale delle merci non unionali introdotte in tale territorio occorre delegare alla Commissione, in conformità all'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda la determinazione della posizione doganale delle merci, la perdita della posizione doganale di merci unionali, il mantenimento di tale posizione per le merci che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione, l'applicazione di misure di politica commerciale, i divieti e le restrizioni applicabili alle merci vincolate ad un regime speciale che sono immesse in libera pratica e le condizioni per beneficiare dell'esenzione dai dazi per le merci in reintroduzione e i prodotti estratti dal mare.

↓ 450/2008 considerando 26

(38) È opportuno assicurare che, nei casi in cui l'operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull'ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale dovrebbero essere effettuati in primo luogo dall'ufficio doganale competente per i locali dell'operatore economico.

↓ 450/2008 considerando 27

(39) Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate, in particolare richiedendo che le dichiarazioni in dogana siano, di norma, fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata.

↓ 450/2008 considerando 28

(40) Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito. Lo sdoganamento centralizzato dovrebbe includere la possibilità di usare dichiarazioni semplificate, la proroga della data di presentazione di una dichiarazione completa e della documentazione richiesta, la dichiarazione periodica e la dilazione di pagamento.

↓ 450/2008 considerando 29
(adattato)

- (41) ~~Per contribuire a garantire condizioni di concorrenza neutrali in tutta la Comunità, è~~
È opportuno stabilire a livello ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, ☒ norme ☒ che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale.
-

↓ nuovo

- (42) Al fine di integrare le norme riguardanti il vincolo delle merci ad un regime doganale e di garantire un trattamento equo delle persone interessate occorre delegare alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda gli uffici doganali competenti, le norme relative alla procedura di presentazione di una dichiarazione in dogana, i casi in cui sono concesse autorizzazioni a tale scopo, le norme per lo svincolo delle merci e la rimozione delle merci vincolate ad un regime doganale.
-

↓ 450/2008 considerando 30
(adattato)

- (43) È opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali (~~transito, deposito, uso particolare e perfezionamento~~), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l'operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori.
-

↓ 450/2008 considerando 31

- (44) Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate ad un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, devono essere oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Tuttavia, dovrebbe anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate ad un regime speciale. Gli stessi criteri si dovrebbero applicare alle manipolazioni usuali.

↓ 450/2008 considerando 32
(adattato)

- (45) In considerazione delle misure necessarie per una maggiore sicurezza ~~introdotta nel codice a norma del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²³~~, la collocazione delle merci nelle zone franche dovrebbe diventare un regime doganale e le merci dovrebbero essere soggette a controlli doganali all'entrata e relativamente alle scritture.

↓ 450/2008 considerando 33

- (46) Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale.

↓ nuovo

- (47) Al fine di integrare le norme riguardanti i regimi speciali e di garantire un trattamento equo delle persone interessate occorre delegare alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda gli obblighi del titolare di un regime speciale, i casi in cui è concessa un'autorizzazione relativa ad un regime speciale e gli obblighi del titolare di tale autorizzazione nonché le norme relative alla procedura intesa ad assicurare la vigilanza doganale delle merci vincolate ad un regime speciale.

↓ 450/2008 considerando 34
(adattato)

- (48) Le misure in materia di sicurezza relative alle merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒ che escono dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ dovrebbero applicarsi anche alla riesportazione delle merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒. Le stesse norme ~~di base~~ dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

²³ ~~GUL 117 del 4.5.2005, pag. 13.~~

↓ 450/2008 considerando 35

~~(49) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²⁴.~~

↓ nuovo

(49) Al fine di garantire la vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita da esso e l'applicazione delle misure in materia di sicurezza occorre delegare alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le norme relative alla procedura riguardante la dichiarazione sommaria di entrata, l'arrivo delle merci, le dichiarazioni prepartenza, l'esportazione, la riesportazione e l'uscita delle merci.

↓ 450/2008 considerando 36

~~(50) È opportuno prevedere l'adozione delle misure di applicazione del presente codice. Queste dovrebbero essere adottate secondo le procedure di gestione e di regolamentazione previste negli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.~~

↓ nuovo

(50) In conformità al principio di proporzionalità è necessario e appropriato, per conseguire gli obiettivi fondamentali di consentire l'efficace funzionamento dell'Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune, stabilire le norme e le procedure generali applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita da esso. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del trattato sull'Unione europea.

↓ 450/2008 considerando 37

~~(51) In particolare, la Commissione ha il potere di definire le condizioni e i criteri necessari per un'applicazione efficace del presente codice. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.~~

²⁴ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GUL 200 del 22.7.2006, pag. 11).

↓ 450/2008 considerando 38

~~(52) Al fine di garantire un processo decisionale efficace, è opportuno esaminare le questioni inerenti all'elaborazione di una posizione da parte della Comunità nell'ambito di comitati, gruppi di lavoro e commissioni istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.~~

↓ 450/2008 considerando 39
(adattato)

(51) Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti ~~comunitari~~ ☒ dell'Unione ☒ autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice ☒ doganale dell'Unione ☒. ~~È opportuno pertanto abrogare, oltre al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti:~~ ☒ È pertanto necessario abrogare il ☒ regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria²⁵, ☒ il regolamento (CEE) n. 2913/92, ☒ el regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi²⁶ ☒ e il regolamento (CE) n. 450/2008 ☒.

↓ 450/2008 considerando 40

~~Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme e procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono per consentire all'Unione doganale di funzionare efficacemente quale pilastro centrale del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,~~

²⁵ GUL 374 del 31.12.1991, pag. 4. ~~Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 284 del 31.10.2003, pag. 1).~~

²⁶ GUL 165 del 21.6.2001, pag. 1. ~~Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/2008 (GUL 24 del 29.1.2008, pag. 1).~~

↓ nuovo

(52) Occorre che gli articoli che stabiliscono la delega di poteri e il conferimento di competenze di esecuzione e l'articolo 46 su "oneri e costi" si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che le altre disposizioni si applichino a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a un periodo di 18 mesi decorrente da tale data,

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

| | |
|---|---|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| CAPO 1 Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni .. | 3 |
| CAPO 2 Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale..... | 3 |
| Sezione 1 Fornitura di informazioni..... | 3 |
| Sezione 2 Rappresentanza doganale | 3 |
| Sezione 3 Operatore economico autorizzato | 3 |
| Sezione 4 Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale | 3 |
| Sezione 5 Sanzioni | 3 |
| Sezione 6 Ricorsi..... | 3 |
| Sezione 7 Controllo delle merci | 3 |
| Sezione 8 Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi | 3 |
| CAPO 3 Conversione valutaria e termini..... | 3 |
| TITOLO II PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI..... | 3 |
| CAPO 1 Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci..... | 3 |
| CAPO 2 Origine delle merci | 3 |
| Sezione 1 Origine non preferenziale | 3 |
| Sezione 2 Origine preferenziale | 3 |
| Sezione 3 Determinazione dell'origine delle merci | 3 |
| CAPO 3 Valore in dogana delle merci..... | 3 |
| TITOLO III OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE..... | 3 |
| CAPO 1 Nascita di un'obbligazione doganale..... | 3 |
| Sezione 1 Obbligazione doganale all'importazione..... | 3 |
| Sezione 2 Obbligazione doganale all'esportazione..... | 3 |

| | |
|---|---|
| Sezione 3 Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione | 3 |
| CAPO 2 Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente | 3 |
| CAPO 3 Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione <input checked="" type="checkbox"/> o <input checked="" type="checkbox"/> e all'esportazione | 3 |
| Sezione 1 Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione..... | 3 |
| Sezione 2 Pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione | 3 |
| Sezione 3 Rimborso e sgravio | 3 |
| CAPO 4 Estinzione dell'obbligazione doganale..... | 3 |
| TITOLO IV MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ <input checked="" type="checkbox"/> DELL'UNIONE <input checked="" type="checkbox"/> | 3 |
| CAPO 1 Dichiarazione sommaria di ingresso Ö entrata Õ | 3 |
| CAPO 2 Arrivo delle merci..... | 3 |
| Sezione 1 Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità <input checked="" type="checkbox"/> dell'Unione <input checked="" type="checkbox"/> | 3 |
| Sezione 2 Presentazione, scarico e visita delle merci | 3 |
| Sezione 3 Formalità successive alla presentazione | 3 |
| Sezione 4 Merci circolate in regime di transito..... | 3 |
| TITOLO V NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI AD UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI..... | 3 |
| CAPO 1 Posizione doganale delle merci | 3 |
| CAPO 2 Vincolo delle merci ad un regime doganale | 3 |
| Sezione 1 Disposizioni generali | 3 |
| Sezione 2 Dichiarazioni normali in dogana | 3 |
| Sezione 3 Dichiarazioni semplificate in dogana | 3 |
| Sezione 4 Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana..... | 3 |
| Sezione 5 Altre semplificazioni | 3 |
| CAPO 3 Verifica e svincolo delle merci..... | 3 |

| | |
|--|--------------|
| Sezione 1 Verifica | 3 |
| Sezione 2 Svincolo | 3 |
| CAPO 4 Rimozione delle merci | 3 |
| TITOLO VI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE | 3 |
| CAPO 1 Immissione in libera pratica | 3 |
| CAPO 2 Esenzione dai dazi all'importazione | 3 |
| Sezione 1 Merci in reintroduzione | 3 |
| Sezione 2 Pesca marittima e prodotti estratti dal mare | 3 |
| Sezione 3 Misure di applicazione | 3 |
| TITOLO VII REGIMI SPECIALI | 3 |
| CAPO 1 Disposizioni generali | 3 |
| CAPO 2 Transito | 3 |
| Sezione 1 Transito esterno e interno | 3 |
| Sezione 2 Transito comunitario ☒ unionale ☒ | 3 |
| CAPO 3 Deposito | 3 |
| Sezione 1 Disposizioni comuni | 3 |
| Sezione 2 Custodia temporanea | 3 |
| Sezione 3 Deposito doganale | 3 |
| Sezione 4 Zone franche | 3 |
| CAPO 4 Uso particolare | 3 |
| Sezione 1 Ammissione temporanea | 3 |
| Sezione 2 Uso finale | 3 |
| CAPO 5 Perfezionamento | 3 |
| Sezione 1 Disposizioni generali | 3 |
| Sezione 2 Perfezionamento attivo | 3 |
| Sezione 3 Perfezionamento passivo | 3 |

| | |
|--|---|
| TITOLO VIII DELLA USCITA DELLE DELLA MERCI INTRODOTTE NEL DELLA DAL DELLA TERRITORIO DOGANALE DELLA DELLA COMUNITÀ DELLA DELL'UNIONE DELLA | 3 |
| CAPO 1 Merci in uscita dal territorio doganale | 3 |
| CAPO 2 Esportazione e riesportazione | 3 |
| CAPO 3 Esenzione dai dazi | 3 |
| TITOLO IX DELLA DELEGA DI POTERE, PROCEDURA DI DELLA COMITATO DELLA DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI | 3 |
| CAPO 1 DELLA Delega di potere e procedura di DELLA COMITATO DELLA DEL CODICE DOGANALE | 3 |
| CAPO 2 Disposizioni finali..... | 3 |
| TAVOLE DI CONCORDANZA | 3 |

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ ~~, di seguito denominato («il codice»)~~ che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ o ne escono.

Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒ vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

2. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

3. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci ☒ unionali ☒ tra parti del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE ⇒ o della direttiva 2008/118/CE ⇐ e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le disposizioni di cui al primo comma e formalità semplificate per la loro attuazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono anche conto delle circostanze particolari attinenti agli scambi di merci che interessano un solo Stato membro.~~

↓ nuovo

Articolo 2
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere, a norma dell'articolo 243, di adottare atti delegati che specifichino le disposizioni della normativa doganale per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, la prova della posizione doganale e l'utilizzo del regime di transito unionale interno che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~3~~2
Ruolo delle autorità doganali

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali ~~della Comunità~~ dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche ~~comunitarie~~ dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

- (a) tutelare gli interessi finanziari ~~della Comunità~~ dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- (b) tutelare ~~la Comunità~~ l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
- (c) garantire la sicurezza ~~della Comunità~~ dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità;

↓ 450/2008

- (d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

*Articolo ~~43~~
Territorio doganale*

↓ 450/2008 (adattato)

1. Il territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
-

↓ 450/2008

- il territorio del Regno del Belgio,
 - il territorio della Repubblica di Bulgaria,
 - il territorio della Repubblica ceca,
 - il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
 - il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
 - il territorio della Repubblica di Estonia,
 - il territorio dell'Irlanda,
 - il territorio della Repubblica ellenica,
 - il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,
-

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

- ~~il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi,~~ ☒ i paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ☒,
-

↓ 450/2008 (adattato)

- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

- il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003,
- il territorio della Repubblica di Lettonia,
- il territorio della Repubblica di Lituania,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio ~~della Repubblica di~~ dell’Ungheria,
- il territorio di Malta,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d’Austria,
- il territorio della Repubblica di Polonia,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Romania,
- il territorio della Repubblica di Slovenia,
- il territorio della Repubblica slovacca,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man.

↓ 450/2008 (adattato)

2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell’Unione ☒ in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:

↓ 450/2008

- (a) FRANCIA

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [*Journal officiel de la République française* (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679];

(b) CIPRO

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

*Articolo ~~54~~
Definizioni*

Ai fini del codice, si intende per:

1. «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;
2. «normativa doganale»: il corpus legislativo costituito da quanto segue:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) il codice e le disposizioni adottate a livello ~~comunitario~~ dell'Unione e, se del caso, a livello nazionale per la sua applicazione;

↓ 450/2008

- (b) la tariffa doganale comune;

↓ 450/2008 (adattato)

- (c) la normativa relativa alla fissazione del regime ~~comunitario~~ unionale delle franchigie doganali;
 - (d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili ~~nella Comunità~~ nell'Unione .
3. «controlli doganali»: atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e delle altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione ~~il trasferimento~~, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione e altri territori, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale delle merci ~~non comunitarie~~ non unionali e delle merci in regime di uso finale;
 4. «persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto ~~comunitario~~ dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;

↓ 450/2008

5. «operatore economico»: una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;
6. «rappresentante doganale»: qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;
-

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

7. «rischio»: la probabilità che si verifichi un evento ⇒, e il suo eventuale impatto , in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, alla circolazione ~~al trasferimento~~ o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza di merci non aventi posizione doganale ~~comunitaria~~ dell'Unione , ~~un evento~~, che avrebbe uno dei risultati seguenti:
-

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) impedire la corretta applicazione di misure ~~comunitarie~~ unionali o nazionali;
- (b) compromettere gli interessi finanziari ~~della Comunità~~ dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- (c) costituire una minaccia per la sicurezza ~~della Comunità~~ dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;
-

↓ 450/2008

8. «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere effettuate dagli interessati e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
-

↓ 450/2008 (adattato)

9. «dichiarazione sommaria» di entrata ~~(dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione sommaria di uscita)~~: l'atto con il quale, ~~prima o al momento del fatto~~, una persona informa le autorità doganali, nelle forme e nei modi previsti, che le merci devono entrare nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione ~~e devono uscirne~~;

10. «dichiarazione sommaria di uscita»: l'atto con il quale, prima o al momento del fatto, una persona informa le autorità doganali, nelle forme e nei modi previsti, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione;
-

↓ nuovo

11. «dichiarazione per la custodia temporanea»: l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono vincolate o destinate ad essere vincolate a tale regime;
-

↓ 450/2008

- ~~10~~12. «dichiarazione in dogana»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;
-

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

- ~~11~~13. «dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione in dogana, ⇒ una dichiarazione per la custodia temporanea, ⇐ una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, ⇌ una notifica di riesportazione oppure ⇒ un parere di riesportazione ⇐ ~~fa una dichiarazione in dogana~~ a nome proprio ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta;

- ~~12~~14. «regime doganale»: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice:
-

↓ 450/2008

- (a) immissione in libera pratica;
- (b) regimi speciali;
- (c) esportazione;

- ~~13~~15. «obbligazione doganale»: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

- ~~14~~16. «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

- ~~1517.~~ «dazi all'importazione»: i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;
- ~~1618.~~ «dazi all'esportazione»: i dazi doganali dovuti all'esportazione delle merci;
- ~~1719.~~ «posizione doganale»: la posizione di una merce come merce ~~comunitaria~~ ☒ unionale ☒ o come merce ~~non-comunitaria~~ ☒ non unionale ☒;
- ~~1820.~~ «merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
- (a) merci interamente ottenute nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒. ~~Le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se sono ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo, nei casi stabiliti a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, lettera e);~~
- (b) merci introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;
- (c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);
- ~~1921.~~ «merci ~~non-comunitarie~~ ☒ non unionali ☒»: le merci diverse da quelle di cui al punto ~~20)18)~~ o che hanno perso la posizione doganale di merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒;
- ~~2220.~~ «gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio ⇒ , anche attraverso controlli casuali, ⇐ e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. ~~Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali;~~

↓ 450/2008

- ~~2321.~~ «svincolo delle merci»: atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;
- ~~2422.~~ «vigilanza doganale»: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

2523. «rimborso»: la restituzione di ~~qualsiasi~~ ⇒ un importo del ⇐ dazio all'importazione o all'esportazione che sia stato pagato;

2624. «sgravio»: esonero dall'obbligo di pagare ⇒ un importo del ⇐ ~~dazi~~ ☒ dazio ☒ all'importazione o all'esportazione che non ~~sono~~ ☒ sia ☒ stato i pagato i;

↓ 450/2008

2725. «prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;

↓ 450/2008 (adattato)

2826. «persona stabilita nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒»:

(a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒;

(b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒;

↓ 450/2008

2927. «presentazione delle merci in dogana»: notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

3028. «titolare delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;

↓ 450/2008 (adattato)

2931. «titolare del regime»:

(a) la persona che ~~fa~~ ☒ presenta, ☒ o per conto della quale è ~~fatta~~ ☒ presentata, ☒ la dichiarazione in dogana,

↓ nuovo

(b) la persona che presenta, o per conto della quale sono presentate, le merci considerate vincolate al regime di custodia temporanea fino al momento della presentazione della dichiarazione per la custodia temporanea;

(c) la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione per la custodia temporanea;

↓ 450/2008 (adattato)

(d) ~~oppure~~ la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in relazione a un regime doganale;

3230. «misure di politica commerciale»: misure non tariffarie istituite, nell'ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni ~~comunitarie~~ dell'Unione che disciplinano gli scambi internazionali di merci;

↓ 450/2008

3331. «operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti:

(a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;

(b) la trasformazione di merci;

(c) la distruzione di merci;

(d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

(e) l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);

3432. «tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento.

↓ 450/2008

~~33.~~ «messaggio»: ~~comunicazione in un formato prestabilito contenente i dati trasmessi da una persona, ufficio o autorità ad un altro ufficio, autorità o persona mediante tecnologie dell'informazione e reti informatiche.~~

↓ 450/2008

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

SEZIONE 1

FORNITURA DI INFORMAZIONI

Articolo ~~65~~

Scambio e archiviazione dei dati

1. Tutti gli scambi di dati, documenti di accompagnamento, decisioni e notifiche fra autorità doganali nonché fra operatori economici e autorità doganali richiesti dalla normativa doganale e l'archiviazione di tali dati richiesta dalla stessa normativa sono effettuati mediante procedimenti informatici.

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~Dette misure stabiliscono i casi in cui può essere utilizzato il supporto cartaceo o altro tipo di transazione anziché lo scambio elettronico di dati, e le relative condizioni, tenendo conto in particolare di quanto segue:~~

↓ nuovo

2. I mezzi di scambio e archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati come segue:
 - (a) su base permanente, se debitamente giustificato dal tipo di traffico o richiesto da accordi internazionali oppure se l'utilizzo di procedimenti informatici non è appropriato per il regime in questione;

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

- (~~a~~) ~~possibilità~~ ⇒ su base temporanea, in caso ⇐ di guasto temporaneo dei sistemi informatici delle autorità doganali ☒ o degli operatori economici ☒ ⇐ ~~possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici dell'operatore economico;~~

↓ 450/2008

- ~~(e) convenzioni e accordi internazionali che prevedono l'uso del supporto cartaceo;~~
~~(d) viaggiatori che non dispongono di accesso diretto ai sistemi informatici e che non hanno possibilità di fornire dati informatizzati;~~
~~(e) requisiti pratici per le dichiarazioni da presentare in forma verbale o sotto forma di altro atto.~~

~~2. Se non specificamente disposto altrimenti dalla normativa doganale, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:~~

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

- ~~(ac) i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, come previsto~~ ⇒ su base transitoria, se i sistemi elettronici necessari ⇐ per l'applicazione delle ~~ac~~ ⇒ disposizioni del codice non sono ancora operativi, per periodi transitori che abbiano termine entro il *31 dicembre 2020*. ⇐ ~~normativa doganale;~~
-

↓ nuovo

3. La Commissione può adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri, in deroga al paragrafo 1, ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 7 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 al fine di:

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

- ~~(ba)~~ ☒ stabilire ☒ una serie di dati e un formato comuni per i ~~messaggi da scambiare ai sensi della normativa doganale.~~ I dati di cui al ⇒ l'articolo 6, paragrafo 1, compresi il formato e il codice; ⇐ ~~primo comma, lettera b) comprendono le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.~~

↓ nuovo

- (b) precisare le norme in materia di scambio e di archiviazione dei dati da effettuare con i mezzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta le decisioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 3, mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

Articolo 9

Registrazione

1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione sono registrati dalle autorità doganali.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 può in alcuni casi essere esteso agli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione o ad altre persone.

Articolo 10

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 243 per quanto riguarda la definizione dei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la determinazione dello Stato membro competente per la registrazione e la precisazione delle norme sulla procedura di registrazione e di annullamento della registrazione.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~11~~6

~~☒~~ *Comunicazione delle informazioni e* ~~☒~~ *protezione dei dati*

1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite, in via riservata, ottenute dalle autorità doganali durante l'effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d'ufficio. Eccetto quanto stabilito nell'~~articolo 40, paragrafo 2, articolo 26, paragrafo 2,~~ le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite.

↓ 450/2008 (adattato)

Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.

2. Le informazioni ~~I dati riservati~~ possono essere comunicate alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non facenti parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione soltanto nel quadro di un accordo internazionale ~~che garantisce un livello adeguato di protezione dei dati.~~

↓ 450/2008 (adattato)

3. Qualsiasi ~~la~~ divulgazione o ~~la~~ comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

↓ 450/2008

Articolo ~~127~~

Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici

1. Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell'ambito di un accordo scritto e può includere l'accesso delle autorità doganali ai sistemi informatici dell'operatore economico.
2. Se non diversamente convenuto dalle due parti, le informazioni fornite da una parte all'altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.

Articolo ~~138~~

Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali

1. Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale. Una richiesta in tal senso può essere respinta qualora non si riferisca a un'attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.
2. Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.

Articolo 149
Fornitura di informazioni alle autorità doganali

1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli.
-

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, ⇒ di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, ~~o di una dichiarazione in dogana~~, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una notifica ⇒ di riesportazione o di un parere di riesportazione o di qualsiasi altra notifica di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:
-

↓ 450/2008
⇒ nuovo

- (a) l'esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, nella notifica ⇒, nel parere o nella domanda;
-

↓ 450/2008
⇒ nuovo

- (b) l'autenticità dei documenti ~~presentati o resi disponibili~~ ⇒ a sostegno della dichiarazione, della notifica, del parere o della domanda;
-

↓ 450/2008

- (c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma.

↓ 450/2008
⇒ nuovo

Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica ⇒, il parere ⇐ o la domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

*Articolo ~~1540~~
Sistemi elettronici*

1. Gli Stati membri ☒ e la Commissione ☒ ~~collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tengono aggiornati ed utilizzano~~ sistemi elettronici per lo scambio di informazioni ⇒ dei dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1), ⇐ tra ☒ le autorità ☒ ~~gli uffici~~ doganali e ⇒ con la Commissione, ⇐ per la registrazione ⇒, l'archiviazione e l'elaborazione comuni ⇐ e ☒ per ☒ l'aggiornamento di ☒ tali ☒ dati, ~~per quanto riguarda in particolare:~~

~~(a) li operatori economici direttamente o indirettamente interessati dall'espletamento delle formalità doganali;~~

↓ nuovo

2. La Commissione può autorizzare gli Stati membri, su loro richiesta, a verificare per un periodo di tempo limitato determinate semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici.

↓ 450/2008 (adattato)

~~(b) le domande e autorizzazioni riguardanti il regime doganale o lo status di operatore economico autorizzato;~~

~~(c) le domande e decisioni speciali accordate a norma dell'articolo 20;~~

~~(d) la gestione comune del rischio di cui all'articolo 25.~~

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:~~

~~(a) la forma e il contenuto standard dei dati da registrare;~~

~~(b) l'aggiornamento di tali dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri;~~

~~(c) le norme relative all'accesso a tali dati da parte:~~

~~(i) degli operatori economici;~~

~~(ii) delle altre autorità competenti;~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Articolo 16 *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 per stabilire le norme relative allo sviluppo, all'aggiornamento e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di dati di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 17 *Conferimento di competenze di esecuzione*

~~1.~~ Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

~~2.~~ La Commissione adotta le decisioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 244, paragrafo 2.

↓ 450/2008

SEZIONE 2 **RAPPRESENTANZA DOGANALE**

Articolo ~~18~~ *Rappresentante doganale*

1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale.

Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale ~~della Comunità~~
 dell'Unione .

↓ nuovo

In determinati casi si può derogare a tale obbligo.

↓ 450/2008 (adattato)

~~3.2.~~ Gli Stati membri possono stabilire ~~definire~~, in conformità al diritto
 dell'Unione ~~comunitario~~, le condizioni alle quali un rappresentante doganale
può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva
l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il
rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo ~~2244~~, lettere da a)
a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stabilito.

↓ 450/2008

~~3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:~~

~~(a) le condizioni alle quali sono ammesse deroghe all'obbligo di cui al paragrafo 1,
terzo comma;~~

~~(b) le condizioni alle quali può essere conferita e provata l'abilitazione di cui al
paragrafo 2;~~

~~(c) qualsiasi altra misura di applicazione del presente articolo;~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184,
paragrafo 4.~~

↓ 450/2008

Articolo ~~1942~~
Potere di rappresentanza

1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per
conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.

La persona che non dichiara di agire in veste di rappresentante doganale o che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.

↓ 450/2008

2. Le autorità doganali possono imporre a qualsiasi persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale di fornire le prove della delega conferitale dalla persona rappresentata.
-

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

In determinati casi le autorità doganali non chiedono la fornitura di tali prove.

↓ nuovo

Articolo 20 *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui si può derogare all'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;
- (b) le norme in materia di concessione e prova dell'abilitazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3;
- (c) i casi in cui le prove di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, non sono chieste dalle autorità doganali.

↓ 450/2008

SEZIONE 3
OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

Articolo ~~2113~~
Domanda e autorizzazione

↓ 450/2008 (adattato)

1. L'operatore economico che è stabilito nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione e che soddisfa i criteri ~~le condizioni~~ di cui ~~agli articoli 14 e 15~~ all'articolo 22 può ~~richiedere~~ presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.
-

↓ nuovo

In determinati casi si può derogare all'obbligo di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione.

↓ 450/2008

Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

2. Lo status di operatore economico autorizzato consta dei seguenti ~~di due~~ tipi di autorizzazione:
- (a) un primo tipo per ~~in base alla quale si avranno~~ un operatore economico autorizzato ~~nel settore della «semplificazione doganale» ed un operatore economico autorizzato nel settore della «sicurezza».~~ nel settore della semplificazione doganale, che ~~Il primo tipo di autorizzazione~~ consente al titolare ~~agli operatori economici~~ di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; ~~Il secondo tipo di autorizzazione conferisce~~
- (b) un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

3. _____ I due tipi di autorizzazione ☒ di cui al paragrafo 2 ☒ sono cumulabili.

↓ 450/2008

~~4.3.~~ Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli ~~2214~~ e ~~2315~~, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali.

~~5.4.~~ Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

~~5.~~ ~~Lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).~~

6. L'operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto.

*Articolo ~~2214~~
Concessione dello status*

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

- (a) una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;
- (b) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- (c) una comprovata solvibilità;

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

~~(d) a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale, ☒ con riguardo ☒ ⇒ all'autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), ⇐ deve dimostrare l'esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;~~

~~(e) a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, con riguardo ⇒ all'autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), ⇐ deve dimostrare l'esistenza di adeguati standard di sicurezza.~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~234~~²³⁵
Misure di attuazione ☒ *Delega di potere* ☒

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, fissano le norme per i casi sotto elencati:~~ ⇒ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino: ⇐

- (a) ~~la~~ ☒ norme per la ☒ concessione dello status di operatore economico autorizzato ☒ di cui all'articolo 21 ☒;
- (b) i casi in cui ~~effettuare il riesame dello status di operatore economico autorizzato;~~

↓ 450/2008

~~(e) la concessione delle autorizzazioni per l'uso di semplificazioni da parte degli operatori economici autorizzati;~~

~~(d) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra;~~

~~(e) il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse agli operatori economici autorizzati riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza;~~

~~(f) la consultazione e l'informazione con le altre autorità doganali;~~

~~(g) le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato;~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

~~(h) le condizioni secondo le quali si può derogare all'obbligo dello stabilimento ☒ di un operatore economico autorizzato ☒ nel territorio doganale della Comunità ☒ dell'Unione ☒ per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenuto conto, in particolare, degli accordi internazionali;~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 1 ⇒ , secondo comma ⇐;~~

- ☒ (c) le agevolazioni ☒ di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).~~184(4).~~

↓ 450/2008

~~2. Dette misure tengono conto dei seguenti aspetti:~~

~~(a) le norme adottate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3;~~

~~(b) l'intervento a titolo professionale nelle attività contemplate dalla normativa doganale;~~

~~(c) standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;~~

~~(d) il possesso, da parte dell'operatore economico, di certificati riconosciuti a livello internazionale, rilasciati in base a pertinenti convenzioni internazionali.~~

SEZIONE 4

DECISIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE

Articolo ~~2416~~ Disposizioni generali

↓ 450/2008 (adattato)

1. Chiunque chieda ~~alle autorità doganali di prendere~~ che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce ~~loro~~ alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.

↓ nuovo

In determinati casi l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

2. Salvo se altrimenti disposto ~~dalla normativa doganale~~, la decisione di cui al paragrafo 1 è presa e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro ~~quattro~~

~~mesi~~ ⇒ 120 giorni ⇐ dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

↓ 450/2008 (adattato)

Tuttavia, se si trovano nell'impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere ~~sulla richiesta~~.

3. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti dall'articolo ~~2438~~, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.
4. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente ~~la persona o le persone a cui è destinata~~, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente ~~alla persona o persone interessate~~, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data ~~della comunicazione~~ in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta . Dopo la scadenza di detto termine, la decisione, ~~motivata~~, è notificata nella debita forma al richiedente ~~alla persona interessata~~.

↓ nuovo

In determinati casi non si applica il primo comma.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

5. Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata ~~La~~ ~~decisione~~ e menziona il diritto di ricorso di cui all'articolo ~~3723~~.

↓ 450/2008

~~5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:~~

~~(a) i casi in cui non si applica il paragrafo 4, primo comma e le relative condizioni;~~

~~(b) il termine di cui al paragrafo 4, primo comma,~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ 450/2008 (adattato)

6. Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi ~~e a quali condizioni~~ le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno ~~emesso~~ preso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale.
7. Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, i paragrafi 3, 4, 5 e 6 ~~del presente articolo~~ e gli articoli ~~17, 18~~ 27, 28 e ~~1929~~ si applicano anche alle decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata, ~~in particolare alla notifica di un'obbligazione doganale come previsto nell'articolo 67, paragrafo 3.~~

↓ nuovo

Se la decisione costituisce una notifica di un'obbligazione doganale di cui all'articolo 90, paragrafo 3, le autorità doganali comunicano alla persona interessata, entro un dato termine, le motivazioni su cui intendono basare detta decisione.

↓ nuovo

8. In determinati casi le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni:
- (a) verificano il rispetto di una decisione;
 - (b) riesaminano una decisione;
 - (c) sospendono una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata.
9. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della normativa doganale la Commissione può adottare decisioni, diverse da quelle di cui all'articolo 32, paragrafo 8, per adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione di cui all'articolo 24.

Articolo 25 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alle procedure per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 24;
- (b) i casi in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in conformità all'articolo 24, paragrafo 4, primo comma;

- (c) le norme inerenti alla verifica, al riesame e alla sospensione delle decisioni in conformità all'articolo 24, paragrafo 8.

Articolo 26

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta le decisioni di cui all'articolo 24, paragrafo 9, mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 244, paragrafo 2.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali decisioni, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della normativa doganale a cui si riferiscono, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura di cui all'articolo 244, paragrafo 3.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 244, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 244, paragrafo 6.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~17~~27

Validità delle decisioni a livello ~~comunitario~~ dell'Unione

Salvo altrimenti disposto ~~se diversamente richiesto o specificato~~, le decisioni prese dalle autorità doganali in base o in relazione relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità dell'Unione .

↓ 450/2008

Articolo ~~28~~18

Annullamento di decisioni favorevoli

1. Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al suo destinatario se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) la decisione è stata adottata ~~emessa~~ sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

↓ 450/2008

- (b) il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
 - (c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
2. L'annullamento della decisione è notificato al suo destinatario.
 3. Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.

↓ 450/2008

~~4. La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.~~

↓ 450/2008 (adattato)

*Articolo ~~2919~~
Revoca e modifica di decisioni favorevoli*

1. Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo ~~2818~~, non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per la sua ~~emissione~~ adozione .
2. Salvo ~~se diversamente~~ altrimenti disposto ~~specificato nella normativa doganale~~, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto.

↓ 450/2008

3. La revoca o la modifica della decisione è notificata al suo destinatario.
4. Alla revoca o modifica della decisione si applica l'articolo ~~2416~~, paragrafo 3.

Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della revoca o modifica.

↓ 450/2008

~~5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.~~

↓ nuovo

Articolo 30

Merci vincolate ad un regime doganale

Salvo qualora la persona interessata lo richieda, la revoca, la modifica o la sospensione di una decisione favorevole non incide sulle merci che, al momento in cui la revoca, la modifica o la sospensione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate ad un regime doganale in virtù della decisione revocata, modificata o sospesa.

Articolo 31

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le decisioni che non sono valide su tutto il territorio doganale dell'Unione;
 - (b) le norme relative alla procedura di annullamento, revoca o modifica di decisioni favorevoli.
-

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~32~~²⁹

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

1. Le autorità doganali ~~emettono, su richiesta formale,~~ adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti, ~~di seguito denominate~~ («decisioni ITV») o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ~~, di seguito denominate~~ («decisioni IVO»).

Tale richiesta ~~è respinta~~ non è accettata in uno qualsiasi dei seguenti casi:

↓ 450/2008

- (a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con

riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l'acquisizione dell'origine;

- (b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.
2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci.

Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.

Le decisioni obbligano il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

↓ nuovo

In determinati casi una decisione ITV o IVO cessa di essere valida prima dello scadere di detto periodo.

In tali casi la decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità.

↓ 450/2008 (adattato)

4. Per l'applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione ~~deve essere~~ è in grado di provare quanto segue:

↓ 450/2008

- (a) nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;
- (b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

↓ 450/2008 (adattato)

5. In deroga all'articolo ~~2446~~, paragrafo 6, e all'articolo ~~2848~~, le decisioni ITV ~~☐~~ e ~~☒~~ IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.
6. Le decisioni ITV ~~☐~~ e ~~☒~~ IVO vengono revocate a norma dell'articolo ~~2446~~, paragrafo 6, e dell'articolo ~~2949~~.

↓ 450/2008

Esse non possono essere modificate.

~~7. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.~~

↓ nuovo

7. La Commissione può comunicare agli Stati membri che:

↓ 450/2008

~~8. Fatto salvo l'articolo 19, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:~~

~~(a) le condizioni alle quali e il momento in cui la decisione ITV o IVO cessa di essere valida;~~

~~(b) le condizioni alle quali e il periodo di tempo per il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità;~~

~~(c) le condizioni alle quali la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione relativa a informazioni vincolanti e che fornisce un'informazione vincolante diversa rispetto ad altre decisioni sullo stesso argomento;~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~9. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le condizioni alle quali altre decisioni relative a informazioni vincolanti devono essere emesse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

- (a) l'adozione di decisioni ITV o IVO è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria uniforme o la cui determinazione dell'origine non è assicurata;
 - (b) la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata.
8. La Commissione può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni ITV o IVO al fine di assicurare una classificazione tariffaria uniforme o la determinazione dell'origine delle merci.
9. In determinati casi le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative alle informazioni vincolanti in settori della normativa doganale diversi da quelli enunciati al paragrafo 1.

Articolo 33 *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui una decisione ITV o IVO cessa di essere valida in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma;
- (b) le norme relative all'utilizzo di una decisione ITV o IVO dopo che cessa di essere valida in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma;
- (c) le norme relative alla comunicazione della Commissione agli Stati membri in conformità all'articolo 32, paragrafo 7, lettere a) e b);
- (d) i casi in cui decisioni relative alle informazioni vincolanti sono adottate in settori diversi della normativa doganale in conformità all'articolo 32, paragrafo 9.

Articolo 34 *Conferimento di competenze di esecuzione*

La Commissione adotta le decisioni di cui all'articolo 32, paragrafo 8, mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 244, paragrafo 2.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali decisioni, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della normativa doganale a cui si riferiscono, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura di cui all'articolo 244, paragrafo 3.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 244, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 244, paragrafo 6.

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 5 SANZIONI

Articolo ~~3521~~ Applicazione di sanzioni

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale ~~comunitaria~~. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

↓ 450/2008

2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di:
- (a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;
 - (b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.

↓ 450/2008
⇒ nuovo

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro ~~sei mesi~~ ⇒ 180 giorni ⇐ dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell'articolo ~~247-88~~, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.

↓ 450/2008

SEZIONE 6 RICORSI

Articolo ~~3622~~ Decisioni prese da un'autorità giudiziaria

Gli articoli ~~3723~~ e ~~3824~~ non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.

Articolo ~~3723~~ Diritto di ricorso

1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

↓ 450/2008

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo ~~2416~~, paragrafo 2.

↓ 450/2008

2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:
 - (a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;
 - (b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Il ricorso ~~deve essere~~ è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o chiesta.

↓ 450/2008

4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.

*Articolo ~~3824~~
Sospensione dell'applicazione*

1. La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata.
2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione dell'attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

↓ 450/2008

~~La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma del presente paragrafo.~~

**SEZIONE 7
CONTROLLO DELLE MERCI**

*Articolo ~~3925~~
Controlli doganali*

1. Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell'esistenza e autenticità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel

controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, ~~comunitario~~ unionale e, se del caso, internazionale.

~~Gli Stati Membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano~~

- ⇒ 3. I controlli doganali sono effettuati nell'ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce, ~~tra l'altro,~~ criteri e norme comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.
-

↓ 450/2008

I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1 e 2 o alle altre disposizioni in vigore.

~~3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure di applicazione che stabiliscono:~~

~~(a) un quadro comune in materia di gestione del rischio;~~

↓ nuovo

4. Le autorità doganali applicano una gestione del rischio intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se - e, in caso affermativo, dove - sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici.

La gestione del rischio comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, unionali e nazionali;

↓ 450/2008

~~(b) criteri comuni e settori di controllo prioritari;~~

↓ nuovo

5. Le autorità doganali si scambiano informazioni attinenti ai rischi e gli esiti delle analisi dei rischi nelle circostanze seguenti:

↓ 450/2008

~~(e) le informazioni e analisi attinenti ai rischi da scambiare tra le amministrazioni doganali.~~

↓ nuovo

(a) l'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento, di cui all'articolo 5, paragrafo 7, si è verificato;

(b) i risultati del controllo non indicano che l'evento di cui all'articolo 5, paragrafo 7, si sia verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nell'Unione.

6. Per stabilire i criteri e le norme comuni di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari di cui al paragrafo 3 si tiene conto dei fattori seguenti:

(a) la proporzionalità rispetto al rischio;

(b) l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;

(c) la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.

7. I settori di controllo prioritari comprendono regimi doganali particolari, tipi di merci, percorsi delle merci, modi di trasporto o operatori economici che sono oggetto di livelli accresciuti di analisi del rischio e di controlli doganali per un determinato periodo, fatti salvi gli altri controlli normalmente eseguiti dalle autorità doganali.

↓ 450/2008

*Articolo ~~4026~~
Collaborazione fra autorità*

1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello

stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

2. Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi, scambiarsi tra loro e con la Commissione i dati ottenuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, della circolazione del ~~trasferimento~~, del deposito e dell'uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra il territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione e ~~altri~~ paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, , nel contesto della presenza e della circolazione nel territorio doganale di merci ~~non comunitarie~~ non unionali e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli effettuati. Le autorità doganali e la Commissione possono inoltre scambiarsi tra loro tali dati allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della normativa doganale ~~comunitaria~~.

Articolo ~~4127~~
Controllo a posteriori

Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali, per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti ~~nella~~ in una dichiarazione ~~sommaria o nella dichiarazione~~ in dogana , in una dichiarazione per la custodia temporanea, in una dichiarazione sommaria di entrata, in una dichiarazione sommaria di uscita, in una notifica di riesportazione o in parere di riesportazione , possono controllare i documenti e i dati riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.

↓ 450/2008

Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~422~~

Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione ~~intra-comunitari~~

1. Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli ~~intra-comunitari~~ all'interno dell'Unione o che effettuano una traversata marittima ~~intra-comunitaria~~ all'interno dell'Unione solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.

↓ 450/2008

2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:

- (a) dei controlli di sicurezza;
- (b) dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni.

~~3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, adotta misure per l'applicazione del presente articolo stabilendo i casi e le condizioni in cui controlli e formalità doganali si applicano:~~

~~(a) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che:~~

~~(i) prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario che, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, continua verso un altro aeroporto comunitario;~~

~~(ii) prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di continuare verso un aeroporto non comunitario;~~

~~(iii) utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non comunitario o con scalo o approdo finale in un porto non comunitario;~~

~~(iv) sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;~~

~~(b) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:~~

~~(i) che arrivano a un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e sono trasferiti in detto aeroporto comunitario su un altro aeromobile che prosegue con un volo intra-comunitario;~~

~~(ii) che sono caricati in un aeroporto comunitario su un aeromobile che prosegue con un volo intra-comunitario per il trasferimento in un altro aeroporto~~

~~comunitario su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non comunitario.~~

↓ nuovo

Articolo 43
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino il luogo in cui le formalità e i controlli devono essere espletati sui bagagli a mano e sui bagagli registrati in conformità all'articolo 42.

Articolo 44
Conferimento di competenze di esecuzione

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, compreso lo scambio delle informazioni e degli esiti delle analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme di rischio comuni, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di aggiornare rapidamente il quadro comune in materia di gestione del rischio e adeguare lo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari in funzione dell'evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura di cui all'articolo 244, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 244, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 244, paragrafo 6.

↓ 450/2008

SEZIONE 8
CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI E DI ALTRE INFORMAZIONI; ONERI E COSTI

Articolo ~~45~~²⁹
Conservazione di documenti e di altre informazioni

1. Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo ~~14~~⁹, paragrafo 1, per almeno tre anni civili, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime doganale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione si è concluso.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Fatto salvo l'articolo ~~9168~~, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 ~~del presente articolo~~.

Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni ~~devono essere~~ sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 ~~del presente articolo~~ oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

↓ 450/2008

*Articolo ~~4630~~
Oneri e costi*

Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.

Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per determinati servizi resi, in particolare, in relazione a quanto segue:

- (a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
- (b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo ~~3220~~ o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo ~~138~~, paragrafo 1;
- (c) la visita delle merci o il prelievamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;

- (d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

↓ 450/2008

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure per l'attuazione del secondo comma del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

CAPO 3 CONVERSIONE VALUTARIA E TERMINI

Articolo ~~473~~ Conversione valutaria

1. Le autorità competenti pubblicano, e/o rendono disponibile su Internet, il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:
- (a) in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune comunitaria.

↓ nuovo

2. Il valore dell'euro, quando richiesto in valute nazionali ai fini del paragrafo 1, è fissato una volta al mese.

Il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del penultimo giorno del mese.

Questo tasso è applicato per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5% dal tasso fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dello stesso mese, quest'ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

↓ 450/2008

32. Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.

~~3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.~~

↓ nuovo

Il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare corrisponde al tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dicembre, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~4832~~

Periodi di tempo, date e termini

1. Se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano espressamente.
2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 ~~del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini,~~²⁷ si applicano salvo i ~~casi specificamente contemplati~~ altrimenti disposto dalla normativa doganale comunitaria.

²⁷ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

TITOLO II
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI
ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE
NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

Articolo ~~4933~~
Tariffa doganale comune

1. I dazi all'importazione e all'esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.

Le altre misure stabilite da disposizioni ~~comunitarie~~ ☒ dell'Unione ☒ specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

↓ 450/2008 (adattato)

2. La tariffa doganale comune comprende:
- (a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987²⁸ ~~relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;~~
 - (b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni ~~comunitarie~~ ☒ dell'Unione ☒ specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
 - (c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
 - (d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;
 - (e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente ~~dalla Comunità~~ ☒ dall'Unione ☒ nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;

²⁸ ~~GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).~~

- (f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;

↓ 450/2008

- (g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);

↓ 450/2008 (adattato)

- (h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative ~~comunitarie~~ dell'Unione .

3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. L'applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

↓ 450/2008

4. Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

↓ 450/2008 (adattato)

- Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico ~~della Comunità~~ dell'Unione .

↓ 450/2008

- ~~5. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.~~

↓ nuovo

5. L'immissione in libera pratica o l'esportazione delle merci a cui si applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetta a sorveglianza.

↓ 450/2008

Articolo ~~50~~4
Classificazione tariffaria delle merci

1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni ~~comunitarie~~ ☒ dell'Unione ☒ e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

↓ 450/2008

3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

↓ nuovo

4. La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci in applicazione della nomenclatura combinata.

Articolo 51
Conferimento di competenze di esecuzione

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari di cui all'articolo 49, paragrafo 4, e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci di cui all'articolo 49, paragrafo 5. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.
2. La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 50, paragrafo 4, mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura di cui all'articolo 244, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 244, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 244, paragrafo 6.

↓ 450/2008

CAPO 2 Origine delle merci

SEZIONE 1 ORIGINE NON PREFERENZIALE

Articolo ~~5235~~
Campo di applicazione

Gli articoli ~~36, 3753~~ e ~~3854~~ stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

- (a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo ~~4933~~, paragrafo 2, lettere d) ed e);

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni ~~comunitarie~~ dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- (c) delle altre misure ~~comunitarie~~ dell'Unione relative all'origine delle merci.

↓ 450/2008

Articolo ~~5336~~
Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

*Articolo ~~5437~~
Prova dell'origine*

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra normativa ~~comunitaria~~ dell'Unione specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa ~~comunitaria~~ dell'Unione pertinente.
3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato ~~nella Comunità~~ nell'Unione se lo richiedono le esigenze del commercio.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

*Articolo ~~5538~~
~~Misure di applicazione~~ Delega di potere*

~~Alla~~ Commissione ⇒ è conferito il potere di adottare atti delegati ⇐ ~~adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione degli articoli 36 e 37.~~ ⇒ ai sensi dell'articolo 243 che specificano: ⇐

↓ nuovo

- (a) le norme in base alle quali si considera che le merci siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione sostanziale in un paese o territorio in conformità all'articolo 53;
- (b) i requisiti della prova dell'origine di cui all'articolo 54.

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 2 ORIGINE PREFERENZIALE

Articolo ~~5639~~ *Origine preferenziale delle merci*

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo ~~3349~~, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 ~~del presente articolo~~.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente ~~della Comunità~~ ☒ dall'Unione ☒ nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, ~~secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2,~~ misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

↓ nuovo

La Commissione può concedere a un paese beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e per determinate merci, una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al primo comma.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.
5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati ~~alla Comunità~~ ☒ all'Unione ☒, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo ~~203187~~ del trattato.

Articolo 57
Delega di potere

~~6. Alla Commissione~~ ⇒ è conferito il potere di adottare atti delegati ~~adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure necessarie all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.~~ ⇒ ai sensi dell'articolo 243 che specifichino: ⇐

↓ nuovo

- (a) le norme relative alla procedura in materia di origine preferenziale di cui all'articolo 56, paragrafo 1;
- (b) le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 56, paragrafo 3, primo comma;
- (c) le norme relative alla concessione, da parte della Commissione, della deroga temporanea di cui all'articolo 56, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 58
Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una misura intesa a concedere a un paese beneficiario la deroga temporanea di cui all'articolo 56, paragrafo 3, secondo comma. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

SEZIONE 3
DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE DELLE MERCI

Articolo 59
Decisioni della Commissione

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine delle merci.

Articolo 60
Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 59 mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali decisioni, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura di cui all'articolo 244, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 244, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 244, paragrafo 6.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO 3

VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

Articolo ~~6140~~
Campo di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli ~~62 e 63 da 41 a 43~~.

Articolo ~~6241~~
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità dell'Unione , eventualmente adeguato ~~in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 43~~.
 2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
-

↓ 450/2008

3. Il valore di transazione si applica purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - (a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
-

↓ 450/2008 (adattato)

- (i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche ~~nella~~ Comunità nell'Unione

↓ 450/2008

- (ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
- (iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
- (b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
- (c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento ~~in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 43;~~
- (d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

↓ nuovo

4. Per determinare il valore in dogana delle merci basato sul valore di transazione si applicano norme speciali.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~634~~²

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo ~~624~~¹, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 ~~del presente articolo~~, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

↓ 450/2008

L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) è invertito se il dichiarante lo richiede.

2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

- (b) il valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- (c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o simili importate, sono vendute nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;

↓ 450/2008

- (d) il valore calcolato.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

↓ 450/2008

- (a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- (b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- (c) del presente capo.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~644~~

~~Misure di attuazione~~ ~~Delega di potere~~

~~Alla~~ Commissione ⇒ è conferito il potere di adottare atti delegati ⇐ ~~adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono~~ ⇒ ai sensi dell'articolo 243 che specifichino ⇐:

- (a) le norme per la ~~gli elementi che, ai fini della~~ determinazione del valore in dogana ai sensi degli articoli 62 e 63 ~~, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi;~~

↓ nuovo

(b) le norme per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1;

↓ 450/2008

~~(b) gli elementi che debbono essere utilizzati per determinare il valore calcolato;~~

↓ nuovo

(c) le condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 3;

↓ 450/2008

~~(e) il metodo per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un'obbligazione doganale dopo l'uso di un regime speciale;~~

~~(d) qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma necessaria per l'applicazione degli articoli 41 e 42.~~

↓ nuovo

(d) le norme speciali per la determinazione del valore in dogana di cui all'articolo 62, paragrafo 4.

↓ 450/2008 (adattato)

TITOLO III
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1
Nascita di un'obbligazione doganale

SEZIONE 1
OBBLIGAZIONE DOGANALE ALL'IMPORTAZIONE

Articolo ~~6544~~

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci ~~non comunitarie~~ non unionali soggette a dazi all'importazione a uno dei regimi doganali seguenti:

↓ 450/2008

- (a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale;

↓ 450/2008

- (b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

↓ 450/2008

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

↓ 450/2008 (adattato)

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la

persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.

Articolo ~~6645~~

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

1. Quando un divieto di rimborso dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un'obbligazione doganale all'importazione per tali merci non originarie sorge in seguito all'accettazione della notifica di riesportazione relativa ai prodotti in questione.

↓ 450/2008

2. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.

↓ 450/2008 (adattato)

3. ☒ Si applica ☒ ~~l'~~ articolo ~~6544~~, paragrafi 2 e 3, ~~si applica mutatis mutandis~~. Tuttavia, per le merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒ di cui all'articolo ~~235479~~, il debitore è la persona che presenta la notifica di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la notifica è presentata.

Articolo ~~6746~~

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1. Per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:
 - (a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒ nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;
 - (b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒;

- (c) una condizione fissata per il vincolo di merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒ a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.
-

↓ 450/2008

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:
- (a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure
 - (b) è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci ad un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:
- (a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;
 - (b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;
 - (c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta.
-

↓ 450/2008

Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

↓ 450/2008

Articolo ~~6847~~

Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto

1. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo ~~6746~~, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, l'importo del dazio all'importazione pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.

↓ 450/2008 (adattato)

Il primo comma si applica, ~~mutatis mutandis~~, quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.

↓ 450/2008

2. Quando un'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo ~~6746~~, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo del dazio all'importazione corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.

SEZIONE 2

OBBLIGAZIONE DOGANALE ALL'ESPORTAZIONE

Articolo ~~6948~~

Esportazione e perfezionamento passivo

1. Un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all'esportazione.

↓ 450/2008

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

↓ 450/2008

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all'esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo ~~7049~~

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1. Per le merci soggette ai dazi all'esportazione, un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza:

↓ 450/2008

- (a) di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita delle merci; oppure

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

↓ 450/2008

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione senza dichiarazione in dogana;
- (b) il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;

↓ 450/2008

- (c) se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:
- (a) qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all'obbligo in questione;
- (b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo;
- (c) qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.

↓ 450/2008 (adattato)

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

↓ 450/2008

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE OBBLIGAZIONI DOGANALI SORTE
ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE

Articolo ~~7150~~
Divieti e restrizioni

1. L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l'importazione o l'esportazione.
2. Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) introduzione illegale nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ di moneta falsa;
- (b) introduzione nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.
3. Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i ~~dazi doganali~~ ☒ dazi all'importazione o all'esportazione ☒ o l'esistenza di un'obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.

*Articolo ~~7251~~
Più debitori*

Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido ☒ del pagamento di tale ☒ ~~dell'intero~~ importo ~~dell'obbligazione~~.

*Articolo ~~7352~~
Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione*

1. L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.

↓ 450/2008

2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~7453~~

Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione

1. Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l'aumento di valore non vengono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.

Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l'origine delle merci ~~non comunitarie~~ non unionali usate nelle operazioni.

2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

↓ 450/2008

3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.

↓ nuovo

In alcuni casi, tuttavia, l'importo dei dazi all'importazione è determinato in conformità al primo comma senza una richiesta del dichiarante al fine di evitare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera h).

4. Quando sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione di cui all'articolo 226, paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

↓ 450/2008

⇒ nuovo

5. Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo ~~4933~~, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli ~~da 130 a 133~~ 174, 175, 176 e 178 e degli articoli da ~~171224 a 174,227~~, o ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali²⁹, (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica anche nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge a norma degli articoli ~~67 o 7046 o 49~~ del presente regolamento, purché l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non costituisca un tentativo di frode.

↓ 450/2008

~~Articolo 54~~

~~Misure di applicazione~~

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:~~

~~(a) le norme per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci;~~

~~(b) ulteriori norme speciali per regimi particolari;~~

~~(c) deroghe agli articoli 52 e 53, onde evitare in particolare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera h),~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~Articolo 5575~~

~~Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale~~

1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione di cui agli articoli ~~65, 66 e 6944, 45 e 48 o in cui deve essere presentata la dichiarazione complementare di cui all'articolo 110, paragrafo 3.~~

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

²⁹ ~~GUL 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GUL 85 del 27.3.2008, pag. 1).~~

Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un ~~periodo di tempo stabilito~~ termine stabilito , l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione sotto tale regime.

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono il periodo di tempo di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.
4. Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo ~~6746~~ o dell'articolo ~~7049~~, in un altro Stato membro e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.

↓ nuovo

Articolo 76 *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale, ad integrazione di quelle stabilite agli articoli 73 e 74;
- (b) i casi di cui all'articolo 74, paragrafo 3, secondo comma;
- (c) il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

↓ 450/2008

CAPO 2

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

Articolo ~~7756~~
Disposizioni generali

1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

↓ 450/2008 (adattato)

2. ~~Le autorità doganali possono richiedere che sia costituita una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente ad un'obbligazione doganale. Quando le pertinenti disposizioni lo prevedono, In alcuni casi la garanzia richiesta può anche coprire altri oneri, come previsto dalle altre pertinenti disposizioni in vigore.~~

↓ 450/2008

3. Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.
4. Fatto salvo l'articolo ~~8564~~, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.

La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia esatta o no.

Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

↓ 450/2008 (adattato)

5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 ~~del presente articolo~~, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo ~~8362~~, paragrafi 1 e 2, la

costituzione di una garanzia globale per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

6. Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche ⇒ o in altri casi specifici ⇐.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

7. Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia ☒ di valore ☒ statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo ~~123~~, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. ~~471/2009~~~~1172/95~~ del Parlamento europeo e del Consiglio, del ~~22 maggio 1995~~, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi³⁰.
8. ⇒ Salvo altrimenti disposto, ⇐ Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell'intero territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, ai fini per i quali è costituita.

↓ 450/2008

- ~~9. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:~~
- ~~le condizioni di applicazione del presente articolo,~~
- ~~i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia,~~
- ~~le eccezioni al paragrafo 8 del presente articolo,~~
- ~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

³⁰ ~~GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23~~ ~~118 del 25.5.1995, pag. 10.~~ ~~Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.~~

Articolo ~~7857~~
Garanzia obbligatoria

1. Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, ~~e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3,~~ le autorità doganali fissano l'importo della stessa ad un livello pari all'importo esatto del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.

↓ 450/2008

Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.

2. Fatto salvo l'articolo ~~8362~~, se una garanzia globale è costituita per l'importo di dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.

~~3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.~~

Articolo ~~7958~~
Garanzia facoltativa

Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'articolo ~~7857~~.

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quando una garanzia è facoltativa sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

Articolo ~~8059~~
Costituzione di una garanzia

1. La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:
 - (a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

- (b) impegno assunto da un fideiussore;
- (c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
-

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le forme di garanzia di cui alla lettera e) del primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ 450/2008

2. Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.
-

↓ nuovo

3. La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.
-

↓ 450/2008

Articolo ~~8160~~
Scelta della garanzia

La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all'articolo ~~8059~~, paragrafo 1.

Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.

Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.

↓ 450/2008 (adattato)

*Articolo ~~8261~~
Fideiussore*

1. Il fideiussore di cui all'articolo ~~8059~~, paragrafo 1, lettera b), ~~deve essere~~ ☒ è ☒ una terza persona stabilita nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒. ~~Deve essere~~ ☒ È ☒ approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, ☒ di una ☒ istituzione finanziaria o ☒ di una ☒ compagnia di assicurazione accreditata ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒ secondo le vigenti disposizioni ~~comunitarie~~ ☒ dell'Unione ☒.

↓ 450/2008

2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

↓ 450/2008 (adattato)

*Articolo ~~8362~~
Garanzia globale*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo ~~7756~~, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:
- (a) sono stabilite nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒;

↓ 450/2008

~~(b) dimostrano una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;~~

↓ nuovo

(b) soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, lettera a);

↓ 450/2008
⇒ nuovo

(c) ~~si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi~~
⇒ soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, lettera d) ⇐.

2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i ~~seguenti~~ criteri ⇒ di cui all'articolo 22, lettere b) e c) ⇐.

~~(a) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;~~

~~(b) comprovata solvibilità;~~

~~3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano la procedura per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 846~~3~~

~~Disposizioni supplementari~~ ☒ ~~Divieti temporanei~~ ☒ ~~relative all'uso delle garanzie~~
~~globali~~ ☒

↓ 450/2008

1. ~~Nei casi in cui potrebbe sorgere un'obbligazione doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2 e 3.~~

~~2. L'esonero dalla garanzia autorizzato a norma dell'articolo 62, paragrafo 2 non si applica alle merci considerate ad alto rischio di frode.~~

~~3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure:~~

~~(a) per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo;~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

- ~~(b)~~ ☒ Nell'ambito dei regimi speciali la Commissione può vietare ☒ ~~che vietino~~ temporaneamente ☒ il ricorso: ☒
- (a) ~~l'uso di una~~ ☒ a una ☒ garanzia globale di importo ridotto ⇒ o a un esonero dalla garanzia ⇐ di cui all'articolo ~~6283~~, paragrafo 2;
- ~~(b)(c)~~ ~~a titolo eccezionale, in circostanze particolari, che vietino temporaneamente l'uso di una~~ ☒ alla ☒ garanzia globale ☒ di cui all'articolo 83 ☒ per le merci in relazione alle quali ~~in concomitanza con una garanzia globale~~ siano state constatate frodi su larga scala.

↓ nuovo

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle persone che soddisfano determinati requisiti.

↓ 450/2008

Articolo ~~8564~~

Garanzia complementare o sostitutiva

Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo ~~7756~~, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.

Articolo ~~8665~~

Svincolo della garanzia

1. Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.
2. Quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l'importo in questione non lo giustifichi.

~~3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.~~

Articolo 87
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui le garanzie coprono altri oneri a norma dell'articolo 77, paragrafo 2;
- (b) i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 6;
- (c) le norme in base alle quali una garanzia è valida solo in uno Stato membro, in deroga all'articolo 77, paragrafo 8;
- (d) le norme per la determinazione dell'importo della garanzia;
- (e) le norme relative alla forma della garanzia e al fideiussore;
- (f) le norme relative alla procedura di concessione di un'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 83, paragrafo 2;
- (g) le norme relative alla procedura per le garanzie individuali e globali, compresa la revoca e la cancellazione dell'impegno assunto dal fideiussore e la verifica dell'importo della garanzia e dello svincolo della stessa;
- (h) le norme relative alla procedura concernente i divieti temporanei di cui all'articolo 84.

Articolo 88
Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 84 mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura di cui all'articolo 244, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 244, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 244, paragrafo 6.

↓ 450/2008 (adattato)

CAPO 3

Riscossione, e pagamento, e rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o e all'esportazione

SEZIONE 1

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE, NOTIFICA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE E CONTABILIZZAZIONE

Articolo ~~8966~~

Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

1. Le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l'obbligazione doganale a norma dell'articolo ~~7555~~ determinano l'importo dei dazi dovuti all'importazione o all'esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie.
2. Fatto salvo l'articolo ~~4127~~, le autorità doganali possono accettare l'importo dei dazi dovuti all'importazione o all'esportazione determinato dal dichiarante.

↓ nuovo

3. In determinati casi l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere arrotondato.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~9067~~

Notifica dell'obbligazione doganale

1. L'obbligazione doganale è notificata al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, ~~l'obbligazione doganale~~ a norma dell'articolo ~~7555~~.

↓ 450/2008

La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:

↓ 450/2008

- (a) in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;
- (b) l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell'articolo ~~3220~~;

↓ 450/2008

- (c) la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
- (d) le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale.

↓ 450/2008

⇒ nuovo

~~La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione della lettera d), del secondo comma del presente paragrafo.~~

- 2. Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti equivale all'importo indicato nella dichiarazione in dogana ⇒ e tale importo è coperto da una garanzia ⇐, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad una notifica al debitore dell'obbligazione doganale.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

- 3. Laddove non si applica il paragrafo 2 ~~del presente articolo~~, l'obbligazione doganale viene notificata al debitore entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti. ⇒ In situazioni specifiche, tuttavia, la notifica dell'obbligazione doganale può essere rinviata. ⇐

↓ 450/2008

Articolo ~~9168~~
Prescrizione dell'obbligazione doganale

1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
2. Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Quando viene presentato un ricorso a norma dell'articolo ~~3723~~, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 ~~del presente articolo~~ sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.
4. Quando l'~~obbligo di adempimento dell'~~obbligazione doganale viene ripristinata ~~e~~ a norma dell'articolo ~~10379~~, paragrafo ~~6(5)~~, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 ~~del presente articolo~~ sono considerati sospesi ~~;~~ a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo ~~10884~~, ~~fintanto che non sia~~ fino alla data in cui sia stata presa una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.

↓ 450/2008

Articolo ~~9269~~
Contabilizzazione

1. Le autorità doganali di cui all'articolo ~~8966~~ contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo.

Il primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo ~~9067~~, paragrafo 1, secondo comma.

Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma dell'articolo ~~9168~~, corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.

↓ 450/2008

2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere

diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.

Articolo ~~9370~~
Termine per la contabilizzazione

1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.

↓ 450/2008 (adattato)

Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.

2. Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una decisione.
4. Il paragrafo 3 si applica, ~~mutatis mutandis~~, all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all'importo dovuto.
5. I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

↓ 450/2008

~~Articolo 71~~
~~Misure di applicazione~~

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono norme relative alla contabilizzazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Articolo 94
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui gli Stati membri arrotondano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 3;
- (b) i casi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera d), in cui le autorità doganali sono esenti dall'obbligo di notifica dell'obbligazione doganale;
- (c) il termine da rispettare prima della notifica dell'obbligazione doganale e i casi in cui tale notifica è rinviata in conformità all'articolo 90, paragrafo 3, seconda frase.

Articolo 95
Conferimento di competenze di esecuzione

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

⇒ La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale. Detti atti di esecuzione ⇐ sono adottate secondo la procedura di regolamentazione ⊗ esame ⊗ con controllo di cui all'articolo ~~244~~184, paragrafo 4.

↓ 450/2008

SEZIONE 2
PAGAMENTO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE

Articolo ~~9672~~

Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento

1. Gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione, corrispondenti a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo ~~9067~~, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.

Fatto salvo l'articolo ~~3824~~, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all'articolo ~~9370~~, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell'articolo ~~9874~~.

↓ 450/2008

Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono concedere una proroga del termine quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all'articolo ~~4127~~. Fatto salvo l'articolo ~~10077~~, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Se il debitore fruisce di un'agevolazione di pagamento a norma degli articoli da ~~9874~~ a ~~10077~~, il pagamento ~~deve essere~~ è effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

3. ~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni per la sospensione del~~ Il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale è sospeso nei casi seguenti:

↓ 450/2008

- (a) quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 10884;
- (b) quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;
- (c) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 6746 e ci si trova in presenza di più debitori.

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~Le misure fissano, in particolare, il periodo di sospensione, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario per la conclusione delle eventuali formalità o per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale.~~

*Articolo 9773
Pagamento*

1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.
2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.
3. Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.

↓ 450/2008

*Articolo 9874
Dilazione di pagamento*

~~Fatto salvo l'articolo 79, II~~ Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:

↓ 450/2008

- (a) singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 9370, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 9370, paragrafo 4;

- (b) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo ~~9370~~, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;
- (c) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo ~~9370~~, paragrafo 1, secondo comma.

~~Articolo 9975~~
Periodi per la dilazione di pagamento

1. La dilazione di pagamento di cui all'articolo ~~9874~~ è di trenta giorni.
2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo ~~9874~~, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore.
3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo ~~9874~~, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.
4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo ~~9874~~, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.
5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
6. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana di calendario in questione.

Quando i suddetti periodi sono di un mese di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in questione.

~~Articolo 76~~
Misure di applicazione

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme relative alla dilazione del pagamento per i casi in cui la dichiarazione in dogana è semplificata a norma dell'articolo 109, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

Articolo 77100
Altre agevolazioni di pagamento

1. Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.
2. La concessione di agevolazioni a norma del ~~primo comma~~ paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

☒ Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta ☒ il tasso di interesse di credito è ☒ pari al tasso di interesse ☒ ~~applicato dalla~~ ☒ pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, che la ☒ Banca centrale europea ☒ ha applicato ☒ alle sue operazioni di rifinanziamento principali ~~più recente effettuata anteriormente al~~ ☒ il ☒ primo giorno ~~di calendario~~ del ~~semestre~~ ⇒ mese ⇐ in questione ~~(tasso di riferimento, più~~ ☒ della scadenza, maggiorato di ☒ un punto percentuale.

Per uno Stato membro che non ~~partecipa alla terza fase dell'Unione economica e monetaria~~ ☒ ha adottato l'euro come valuta ☒, il tasso di ~~riferimento~~ ☒ interesse di credito ☒ ~~di cui sopra~~ è ☒ pari al ☒ ~~il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore~~ ☒ applicato ☒ il primo giorno ~~di calendario~~ del ~~semestre~~ ⇒ mese ⇐ in questione ⇒ dalla banca centrale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale ⇐ ~~si applica durante i sei mesi successivi.~~

↓ 450/2008

- 3.2. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

~~3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.~~

↓ nuovo

4. In determinati casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito.

↓ 450/2008

Articolo ~~10178~~
Esecuzione coatta del pagamento e arretrati

1. Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure intese ad assicurare il pagamento da parte dei fidejussori nel quadro di una procedura speciale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

2. Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

☒ Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta ☒ il tasso di interesse di mora è ☒ pari al tasso di interesse ☒ applicato dalla ☒ pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, che la ☒ Banca centrale europea ☒ ha applicato ☒ alle sue operazioni di rifinanziamento principali più recente effettuata anteriormente al ☒ il ☒ primo giorno di calendario del semestre ⇒ mese ⇐ in questione (tasso di riferimento, più ☒ della scadenza, maggiorato di ☒ due punti percentuali.

Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ☒ ha adottato l'euro come valuta ☒, il tasso di riferimento ☒ interesse di mora ☒ di cui sopra è ☒ pari al ☒ il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore ☒ applicato ☒ il primo giorno di calendario del semestre ⇒ mese ⇐ in questione ⇒ dalla banca centrale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali ⇐ si applica durante i sei mesi successivi.

↓ 450/2008
⇒ nuovo

3. Quando un'obbligazione doganale è stata notificata a norma dell'articolo ~~9067~~, paragrafo 3, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della notifica, ⇒ tranne se le merci sono state svincolate sulla base di una dichiarazione in dogana presentata a norma degli articoli 143, 154 o 156 ⇐.

↓ 450/2008

Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 2.

4. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

5. ~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le circostanze, in termini di tempo e importi, in cui~~ ⇒ In determinati casi, diversi da quelli indicati al paragrafo 4, ⇐ le autorità doganali ~~possono rinunciare alla riscossione di~~ ⇒ rinunciano ad applicare ⇐ un interesse di mora, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui ~~all'articolo 184, paragrafo 4.~~

Sezione 3

Rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

↓ nuovo

Articolo 102

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale di cui all'articolo 96, paragrafo 3, e al periodo della sospensione;
- (b) i casi di esonero dall'obbligo di applicare un interesse di credito a norma dell'articolo 100, paragrafo 4;
- (c) i casi di esonero dall'obbligo di applicare un interesse di mora a norma dell'articolo 101, paragrafo 5.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

SEZIONE 3
RIMBORSO E SGRAVIO

Articolo ~~10379~~
⊗ *Disposizioni generali* ⊗

1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione, sempre che l'importo oggetto di rimborso o di sgravio ⇒ sia pari o ⇐ superi un dato importo, per i seguenti motivi:

↓ 450/2008

- (a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;
- (b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
- (c) errore delle autorità competenti;
- (d) equità.

↓ 450/2008 (adattato)

Si procede ~~inoltre~~ al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 150114.

↓ nuovo

2. In determinati casi nei quali considera opportuno concedere il rimborso o lo sgravio, l'autorità competente trasmette il caso alla Commissione per decisione.

↓ 450/2008

- 32 Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 10884, paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 104, 106 o 10780, 82 or 83, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

~~4.3.~~ Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.

54. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo ~~10077~~.

65. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dall'autorità competente per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'articolo ~~9168~~.

↓ 450/2008 (adattato)

In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 54, secondo comma, ~~devono essere~~ sono rimborsati.

Articolo ~~10480~~

~~Rimborso e sgravio degli~~ Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso

Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all'articolo ~~9067~~, paragrafo 1, lettere c) o d).

↓ 450/2008

Articolo ~~10581~~

Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione quando la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.

Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Il rimborso o lo sgravio ~~dei dazi all'importazione~~ viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché ~~siano esportate~~ escano dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .
3. Su richiesta della persona interessata le autorità doganali ~~permettono~~ autorizzano che le merci, anziché ~~esportate~~ escano dal territorio doganale dell'Unione , siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo, anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.

Articolo 106~~82~~

~~Rimborso o sgravio dovuto a un~~ Errore delle autorità competenti

1. In ~~situazioni~~ casi diverse da quelle di cui all'articolo ~~10379~~, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli ~~104, 105 e 107~~80, 81 e 83~~~~ si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

↓ 450/2008

- (a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;
- (b) il debitore ha agito in buona fede.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

↓ 450/2008

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~10783~~

~~Rimborso e sgravio per motivi di Equità~~

In ~~situazioni~~ ☒ casi ☒ diverse da quelle di cui agli ~~articoli~~ ☒ all'articolo ☒ ~~10379~~, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli ~~104, 105 e 10680, 81 e 82~~, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

↓ 450/2008

Articolo ~~10884~~

Procedura di rimborso e sgravio

1. Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo ~~10379~~ sono presentate all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

↓ 450/2008 (adattato)

(a) in caso di ~~dazi~~ ☒ importi di dazi all'importazione o all'esportazione ☒ applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;

↓ 450/2008

(b) in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;

(c) in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento.

Il termine di cui alle lettere a) e b) del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Se è stato presentato un ricorso a norma dell'articolo ~~3723~~ avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, ~~del presente articolo~~ è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

↓ nuovo

3. In determinati casi in cui un'autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio in conformità agli articoli 106 e 107, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~10985~~

~~Misure di applicazione~~ ☒ Delega di potere ☒

Alla Commissione ⇒ è conferito il potere di adottare atti delegati ⇐ ~~adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono~~ ⇒ ai sensi dell'articolo 243 che specificano ⇐: ~~Tali misure specificano in particolare i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, se il rimborso o lo sgravio di un importo di dazi all'importazione o all'esportazione sia giustificato.~~

↓ nuovo

- (a) le norme relative alla procedura di rimborso e di sgravio, inclusa la precisazione dell'importo di cui all'articolo 103, paragrafo 1, il contenuto della domanda di rimborso o di sgravio e le formalità da espletare, se del caso, prima del rimborso o dello sgravio effettivo dell'importo del dazio in questione;
- (b) le norme relative alla procedura con cui l'autorità competente trasmette il fascicolo alla Commissione;
- (c) le autorità competenti responsabili di un errore di cui all'articolo 106;
- (d) le circostanze particolari di cui all'articolo 107;

- (e) le norme relative alla procedura di informazione della Commissione e le informazioni che le devono essere fornite a norma dell'articolo 108, paragrafo 3.

Articolo 110

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 103, paragrafo 2, mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 244, paragrafo 2.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tale decisione, debitamente giustificati dal diritto del richiedente di riceverne una rapida notifica, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura di cui all'articolo 244, paragrafo 3.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 244, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 244, paragrafo 6.

↓ 450/2008 (adattato)

CAPO 4

Estinzione dell'obbligazione doganale

Articolo ~~111~~⁸⁶

Estinzione

1. ~~Fatto salvo l'articolo 68 e~~ le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvenza del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:

↓ nuovo

- (a) se non è più possibile notificare al debitore l'obbligazione doganale in conformità all'articolo 91;

↓ 450/2008

~~(b)(a)~~ con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;

~~(c)(b)~~ con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo ~~54~~;

↓ 450/2008 (adattato)

- ~~(d)(e)~~ quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare dazi all'importazione o all'esportazione, la dichiarazione in dogana viene invalidata;
- ~~(e)(d)~~ quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate;
- ~~(e)~~ quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;
- (f) quando le merci soggette a dazi all'importazione e all'esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;

↓ 450/2008

- (g) quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.
- (h) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo ~~6746~~ o dell'articolo ~~7049~~ e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (i) l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;
- (ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;
- (i) quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;
- (j) quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo ~~6645~~ e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;

↓ 450/2008 (adattato)

- (k) quando, fatto salvo il paragrafo ~~65 del presente articolo~~, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo ~~4667~~ e vengono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate

e che sono ~~state esportate~~ ☒ uscite ☒ dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

2. ~~In caso di confisca delle merci ai sensi del~~ ☒ Nei casi di cui al ☒ paragrafo 1, lettera ~~e)~~ ~~4)~~, l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi ~~doganali~~ ☒ all'importazione o all'esportazione ☒ o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.
3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒.

↓ nuovo

4. Le disposizioni della normativa doganale in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.

↓ 450/2008

- ~~54~~ Quando per l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.
- ~~65~~ Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.
- ~~76~~ Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo ~~6746~~, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.
- ~~7~~ ~~La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.~~

↓ nuovo

Articolo 112
Applicazione di sanzioni

L'estinzione dell'obbligazione doganale sulla base dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera h), non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare sanzioni per la mancata osservanza della normativa doganale.

Articolo 113
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera h), punto i).

↓ 450/2008 (adattato)

TITOLO IV
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA
COMUNITÀ DELL'UNIONE

CAPO 1
Dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ entrata

Articolo ~~114~~⁸⁷

~~Obbligo di presentare~~ *Presentazione di* *una dichiarazione sommaria di* ~~ingresso~~
 entrata

1. Le merci introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ entrata ~~salvo i mezzi di trasporto importati in via temporanea e~~

↓ nuovo

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:

- (a) per i mezzi di trasporto e i container vincolati al regime di ammissione temporanea;

↓ 450/2008 (adattato)

☒ (b) per ☒ i mezzi di trasporto e ~~alle~~ merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale ~~della~~ Comunità ☒ dell'Unione ☒ senza fare scalo all'interno di tale territorio;3

↓ nuovo

(c) in altri casi ove debitamente giustificato dal tipo di traffico o richiesto da accordi internazionali.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

23. ~~Se non altrimenti specificato nella normativa doganale, una~~ ☒ La ☒ dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ ☒ entrata ☒ è presentata ☒ dalla persona responsabile ☒ presso l'ufficio doganale competente ⇒ entro un dato termine ⇐ prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

↓ nuovo

4. Informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto possono essere utilizzate come dichiarazione sommaria di entrata a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale dichiarazione e che siano disponibili entro un dato termine prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

↓ 450/2008 (adattato)

5. Le autorità doganali possono accettare, invece della dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ ☒ entrata ☒, una notifica della dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ ☒ entrata ☒ e l'accesso ~~ai relativi dati~~ ☒ alle relative indicazioni ☒ nel sistema informatico dell'operatore economico.

↓ 450/2008

~~5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:~~

~~i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in cui l'obbligo della dichiarazione sommaria di ingresso può essere oggetto di dispensa o di adattamento e le condizioni a cui può essere oggetto di dispensa o di adattamento;~~

~~il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di ingresso deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;~~

~~le norme per eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera b);~~

~~le norme per la determinazione dell'ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione sommaria di ingresso e dove devono essere effettuati l'analisi dei rischi e i controlli all'entrata basati sui rischi,~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~Nell'adottare tali misure, si tiene conto:~~

~~(a) di circostanze particolari;~~

~~(b) dell'applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;~~

~~(c) di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.~~

↓ nuovo

Articolo 115 *Analisi dei rischi*

L'ufficio doganale di cui all'articolo 114, paragrafo 3, effettua, entro un dato termine e principalmente a fini di sicurezza, un'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione sommaria di entrata e prende le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi.

↓ 450/2008

Articolo 88 *Presentazione e persona competente*

~~1. La dichiarazione sommaria di ingresso viene presentata mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di ingresso.~~

~~Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di ingresso in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie di ingresso presentate mediante un procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.~~

~~2. La dichiarazione sommaria di ingresso è presentata dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio.~~

~~3. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di ingresso può essere presentata anche:~~

~~— (a) dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 2;~~

~~— (b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.~~

~~4. Allorché la dichiarazione sommaria di ingresso è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l'ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le informazioni necessarie all'identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di ingresso.~~

~~La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure che definiscono le informazioni che devono figurare nella notifica di arrivo.~~

~~Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla notifica di arrivo di cui al primo comma del presente paragrafo.~~

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~89~~116

Modifica e scadenza della dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ entrata

- ~~1. Su sua richiesta la persona che presenta la dichiarazione sommaria di ingresso è autorizzata~~ Il dichiarante può, su sua richiesta, essere autorizzato a modificare una o più indicazioni ~~di questa~~ della dichiarazione sommaria di entrata dopo la presentazione della stessa.

↓ 450/2008

~~Tuttavia, siffatte modifiche non sono possibili dopo che le autorità doganali:~~

~~— (a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di ingresso della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;~~

~~— (b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;~~

~~— (c) hanno autorizzato il ritiro delle merci dal luogo in cui sono state presentate.~~

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del paragrafo 1 del presente articolo, definendo in particolare quanto segue:~~

~~(a) i criteri per stabilire i motivi per le modifiche successive al ritiro;~~

~~(b) gli elementi di informazione che possono essere modificati;~~

~~(c) il termine successivo al ritiro entro cui possono essere consentite le modifiche,~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

~~2.~~ Si considera che la dichiarazione sommaria di entrata non sia stata presentata quando le merci dichiarate non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione entro un dato termine successivo alla presentazione della dichiarazione.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~90~~117

*Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~
☒ entrata ☒*

L'ufficio doganale competente può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ ☒ entrata ☒ per le merci per le quali prima della scadenza del termine ~~di cui all'articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera b)~~ ☒ per la presentazione di tale dichiarazione, ☒ viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal caso, la dichiarazione in dogana ~~deve contenere~~ ☒ contiene ☒ almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ ☒ entrata ☒. Fino al momento della sua accettazione a norma dell'articolo ~~148~~117, essa ha lo status di dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ ☒ entrata ☒.

↓ nuovo

Articolo 118 *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

(a) le norme relative alla procedura di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata;

- (b) il termine entro il quale l'analisi dei rischi deve essere effettuata e le misure necessarie devono essere prese in conformità all'articolo 115;
- (c) le norme relative alla procedura di modifica della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 116, paragrafo 1;
- (d) il termine di cui all'articolo 116, paragrafo 2, allo scadere del quale si considera che una dichiarazione sommaria di entrata non sia stata presentata.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO 2 ARRIVO DELLE MERCI

SEZIONE 1 ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE ~~DELLA COMUNITÀ~~ ⊗ DELL'UNIONE ⊗

↓ nuovo

Articolo 119

Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

1. L'operatore di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione notifica l'arrivo all'ufficio doganale di prima entrata al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto.

Se dispongono già di informazioni sull'arrivo della nave marittima o dell'aeromobile, le autorità doganali possono non esigere la notifica di cui al primo comma.

2. Sistemi portuali o aeroportuali di informazione o altri metodi di informazione esistenti sono utilizzati per notificare l'arrivo del mezzo di trasporto, purché siano accettati dalle autorità doganali.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~120~~ 94 *Vigilanza doganale*

1. Le merci introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ⊗ dell'Unione ⊗ sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire

controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti ~~che entrano nella Comunità~~, nonché all'applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

↓ 450/2008

Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l'autorizzazione delle autorità doganali.

↓ 450/2008 (adattato)

Fatto salvo l'articolo ~~218166~~, le merci ~~comunitarie~~ unionali non sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro posizione doganale.

Le merci ~~non-comunitarie~~ non unionali rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non ~~vengono riesportate~~ sono uscite dal territorio doganale dell'Unione o non vengono distrutte.

↓ 450/2008

2. Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l'autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.
-

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~12192~~
Trasporto fino al luogo appropriato

1. La persona che introduce le merci nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.

2. L'introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.

↓ 450/2008

~~Le merci sono presentate alle autorità doganali a norma dell'articolo 95.~~

↓ 450/2008 (adattato)

32. Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ diventa responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di cui ai ~~ai~~ paragrafi 1 e 2.
43. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.
54. I ~~Il~~ paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione di ~~eventuali disposizioni~~ ☒ norme ☒ speciali riguardanti ☒ le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e il traffico di importanza economica trascurabile, come ☒ le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, ~~le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile,~~ sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
65. Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ senza fare scalo all'interno di tale territorio.

Articolo ~~12293~~

Servizi aerei e marittimi ~~intracomunitari~~ ☒ intraunionali ☒

1. Gli articoli da 114 a 119, l'articolo ~~12187 a 90, 92~~, paragrafo 1, e ☒ gli articoli ☒ da 123 a 126~~94 a 97~~ non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo ~~regolare~~ senza scalo fuori del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

↓ 450/2008

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi regolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

2. In determinati casi le autorità doganali autorizzano collegamenti marittimi ai fini del paragrafo 1 e dell'articolo 132, paragrafo 2.

↓ 450/2008

*Articolo ~~123~~⁹⁴
Trasporto in circostanze particolari*

1. Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo ~~121~~⁹², paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Qualora una nave o un aeromobile di cui all'articolo ~~121~~⁹², paragrafo ~~6~~⁵, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale ~~della Comunità~~ [⊗] dell'Unione [⊗] e l'obbligo di cui all'articolo ~~121~~⁹², paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta.

↓ 450/2008

3. Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell'aeromobile, e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che vengano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.

SEZIONE 2
PRESENTAZIONE, SCARICO E VISITA DELLE MERCI

Articolo ~~12495~~
Presentazione in dogana delle merci

↓ 450/2008 (adattato)

1. Le merci introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ ~~devono essere~~ ☒ sono ☒ presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:

(a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒;

↓ 450/2008

(b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;

↓ 450/2008 (adattato)

(c) la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

↓ 450/2008

2. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:

(a) da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci ad un regime doganale;

(b) dal titolare di un'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un'attività in una zona franca.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

3. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di ~~ingresso~~ ☒ entrata ☒ o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in

questione ⇒ , tranne qualora la presentazione di tale dichiarazione non sia richiesta ⇐.

↓ nuovo

4. Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione o una dichiarazione in dogana che la sostituisca, tranne qualora la presentazione di tale dichiarazione non sia richiesta.
-

↓ 450/2008 (adattato)

- 5.4. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di ~~eventuali disposizioni~~ ☒ norme ☒ speciali riguardanti ☒ le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e il traffico di importanza economica trascurabile, come ☒ le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, ~~le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile~~, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
-

↓ nuovo

6. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle autorità doganali.
-

↓ 450/2008

*Articolo 12596
Scarico e visita delle merci*

1. Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.

↓ 450/2008

2. Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

~~3. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle autorità doganali.~~

SEZIONE 3

FORMALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~126~~97

Obbligo di vincolare le merci ~~non comunitarie~~ non unionali a un regime doganale

1. Fatti salvi gli articoli ~~167, 168 e 169~~125 e 127, le merci ~~non comunitarie~~ non unionali presentate in dogana ~~devono essere~~ sono vincolate a un regime doganale.

↓ 450/2008

2. Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

↓ 450/2008

~~Articolo 98~~

~~Merci considerate in custodia temporanea~~

~~1. Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un regime doganale per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea, a norma dell'articolo 151.~~

~~2. Fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 87, paragrafo 2, e delle eccezioni o della dispensa previste dalle misure adottate a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, quando~~

~~si constata che le merci non comunitarie presentate in dogana non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione.~~

SEZIONE 4

MERCI CIRCOLATE IN REGIME DI TRANSITO

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 127~~99~~

Deroga per le merci che arrivano in regime di transito

I paragrafi da 2 a 6 dell'~~articolo 121~~92~~~~, ~~ad eccezione del primo comma del paragrafo 1,~~ e gli articoli ~~da 95 a 98~~124, 125, 126 ⇒ e 203 ⇐ non si applicano quando vengono introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ merci già vincolate a un regime di transito.

Articolo 128~~100~~

~~Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito~~

☒ Merci non unionali non presentate immediatamente all'arrivo ☒

Gli articoli ~~125, 126 e 203~~96, 97 e 98~~~~ si applicano alle merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒ che circolano in regime di transito, dopo la loro presentazione presso l'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ in conformità alle disposizioni vigenti in materia di ☒ regime di ☒ transito.

↓ nuovo

Articolo 129

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla notifica di arrivo di cui all'articolo 119;
- (b) le norme speciali per l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione e la presentazione in dogana delle merci in conformità all'articolo 121, paragrafo 5, e all'articolo 124, paragrafo 5;
- (c) le norme per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 122, paragrafo 2.

↓ 450/2008

TITOLO V
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE,
VINCOLO DELLE MERCI AD UN REGIME DOGANALE, VERIFICA,
SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1
Posizione doganale delle merci

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~130~~¹⁰¹

Presunzione di posizione doganale delle merci ~~comunitarie~~ unionali

1. ~~Fatto salvo l'articolo 161, T~~tutte le merci presenti nel territorio doganale ~~della~~ dell'Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci ~~comunitarie~~ unionali , tranne quando sia stabilito che non sono merci ~~comunitarie~~ unionali .

↓ 450/2008

- ~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

2. ~~(a)~~ In determinati i casi ~~in cui~~ non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 ~~del presente articolo~~;

~~(b) i vari modi per stabilire~~ e la posizione doganale delle merci unionali ~~comunitarie~~ è dimostrata .

~~(c)~~

3. In determinati i casi ~~in cui~~ le merci interamente ottenute nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione non hanno la posizione doganale di merci ~~comunitarie~~ unionali se ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo.

↓ 450/2008

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~131~~102

Perdita della posizione doganale delle merci ~~comunitarie~~ unionali

Le merci ~~comunitarie~~ unionali diventano ~~non comunitarie~~ non unionali quando:

- (a) escono dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione, sempre che non si applichino le norme sul transito interno ~~o le misure stabilite conformemente all'articolo 103;~~
-

↓ 450/2008

- (b) sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;
- (c) sono state vincolate al regime dell'uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;
-

↓ 450/2008 (adattato)

- (d) la dichiarazione di immissione ~~delle merci~~ in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo delle merci ~~in conformità a misure adottate a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, secondo comma.~~
-

Articolo ~~132~~103

Merci ~~comunitarie~~ unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione

↓ nuovo

1. Nei casi di cui all'articolo 194, paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni alle quali~~

⊗ 2. In determinati casi ⊗ le merci comunitarie ⊗ unionali ⊗ possono circolare, senza essere soggette a regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità ⊗ dell'Unione ⊗ e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale, ~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Articolo 133 *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui non si applica la presunzione di cui all'articolo 130, paragrafo 1;
- (b) le norme relative alla prova della posizione doganale di merci unionali;
- (c) i casi in cui le merci di cui all'articolo 130, paragrafo 3, non hanno la posizione doganale di merci unionali;
- (d) i casi in cui la posizione doganale delle merci di cui all'articolo 132, paragrafo 2, resta immutata.

↓ 450/2008

CAPO 2

Vincolo delle merci ad un regime doganale

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~134~~104

Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci ~~comunitarie~~
 unionali

1. Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca ⇒ e del regime di custodia temporanea ⇐, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.
-

↓ nuovo

2. In determinati casi persone diverse dagli operatori economici presentano una dichiarazione in dogana utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
-

↓ 450/2008 (adattato)

- ~~3.2.~~ Le merci ~~comunitarie~~ unionali dichiarate per l'esportazione, il transito all'interno ~~della Comunità~~ dell'Unione o il perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione o siano abbandonate allo Stato o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.

Articolo ~~135~~105

Uffici doganali competenti

1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa ~~comunitaria~~ dell'Unione , gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.

↓ 450/2008

2. Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.

~~2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per definire i vari ruoli e responsabilità degli stessi uffici doganali competenti, segnatamente:~~

~~(a) gli uffici doganali di entrata, importazione, esportazione o uscita;~~

~~(b) gli uffici doganali che espletano le formalità relative al vincolo delle merci a un regime doganale;~~

~~(c) gli uffici doganali che concedono autorizzazioni e sorvegliano i regimi doganali.~~

↓ nuovo

Articolo 136
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

(a) i casi in cui persone diverse dagli operatori economici presentano una dichiarazione in dogana ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2, e i mezzi da utilizzare a tale fine;

(b) gli uffici doganali competenti per vincolare le merci a un regime doganale.

Articolo 137
Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta le misure relative agli orari ufficiali di apertura di cui all'articolo 135, paragrafo 2, mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~138~~¹⁰⁶
Sdoganamento centralizzato

1. Le autorità doganali possono autorizzare a presentare, ~~o a rendere disponibile,~~ presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, una

dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi l'obbligazione doganale si considera sorta nell'ufficio doganale presso il quale è stata presentata ~~e resa disponibile~~ la dichiarazione in dogana.

2. L'ufficio doganale presso il quale è presentata ~~e resa disponibile~~ la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la verifica della dichiarazione, e il recupero dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'eventuale obbligazione doganale ~~e la concessione dello svincolo delle merci~~.
3. L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i controlli ~~di sicurezza~~ che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dall'ufficio doganale presso cui è stata presentata ~~e resa disponibile~~ la dichiarazione in dogana ~~e autorizza lo svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale ufficio~~.

↓ nuovo

Tali uffici doganali si scambiano le informazioni necessarie per lo svincolo delle merci. L'ufficio doganale nel quale le merci sono presentate ne autorizza lo svincolo.

↓ 450/2008

~~4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:~~

- ~~(a) la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1;~~
- ~~(b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell'autorizzazione;~~
- ~~(c) le condizioni di concessione dell'autorizzazione;~~
- ~~(d) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione;~~
- ~~(e) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;~~
- ~~(f) le condizioni dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione;~~
- ~~(g) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;~~
- ~~(h) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento delle formalità;~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:~~

~~in relazione alla lettera c), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il rispetto da parte del richiedente dei criteri stabiliti all'articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato;~~

~~in relazione alla lettera d), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività che saranno oggetto dell'autorizzazione.~~

↓ nuovo

Articolo 139 *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 138, paragrafo 1;
- (b) le norme relative alla procedura di sdoganamento centralizzato.

↓ 450/2008

Articolo 109

Tipi di dichiarazione in dogana

~~1. La dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico. Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione in dogana consista in un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali dati necessario tra gli uffici doganali.~~

~~2. Quando tale possibilità sia prevista dalla normativa doganale, le autorità doganali possono accettare una dichiarazione doganale scritta o orale o altro atto con cui le merci possano essere vincolate a un regime doganale.~~

↓ 450/2008

~~3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.~~

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 2 DICHIARAZIONI NORMALI IN DOGANA

Articolo 140

Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento

1. Le dichiarazioni normali in dogana ~~devono contenere~~ contengono tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. ~~Le dichiarazioni in dogana fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni su supporto cartaceo devono essere firmate.~~

↓ 450/2008

~~La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana.~~

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo 141

Documenti di accompagnamento

1.2. I documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci ~~devono essere~~ sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana .

↓ 450/2008

~~3. Quando la dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico, le autorità doganali possono accettare che anche i documenti di accompagnamento siano presentati utilizzando tale procedimento. Le autorità doganali possono accettare, invece della presentazione dei suddetti documenti, di accedere ai pertinenti dati nel sistema informatico dell'operatore economico.~~

~~Tuttavia, su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo lo svincolo delle merci.~~

↓ nuovo

2. I documenti di accompagnamento sono forniti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali.
3. In casi particolari le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici a redigere i documenti di accompagnamento.

↓ 450/2008

~~4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.~~

↓ nuovo

Articolo 142 *Delega di potere*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla procedura di presentazione della dichiarazione normale in dogana di cui all'articolo 140;
- (b) le norme relative ai documenti di accompagnamento di cui all'articolo 141, paragrafo 1;
- (c) le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

SEZIONE 3 **DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE IN DOGANA**

Articolo ~~143~~¹⁰⁹ *Dichiarazione semplificata*

~~(1)~~ Le autorità doganali, ~~purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo,~~ ⇒ possono autorizzare ⇐ autorizzano chiunque ☒ una persona ☒ a ottenere il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una

dichiarazione semplificata che può omettere talune ~~particolari~~ indicazioni di cui all'articolo 140 e i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo ~~141~~108.

↓ 450/2008

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti le condizioni alle quali viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure riguardanti le specifiche a cui devono essere conformi le dichiarazioni semplificate.~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

*Articolo ~~144~~110
Dichiarazione complementare*

1. In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo ~~143~~109, ~~paragrafo 1~~, o di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 154, il dichiarante ~~fornisce~~ presenta presso l'ufficio doganale competente, entro un dato termine, una dichiarazione complementare contenente le ~~ulteriori~~ indicazioni necessarie ~~a completare una dichiarazione in dogana~~ per il regime doganale in questione.

↓ 450/2008

La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

2. In determinati casi si esonera dall'obbligo di presentare una dichiarazione complementare.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

3.2 La ~~dichiarazione complementare e la~~ dichiarazione semplificata di cui all'articolo ~~143~~109, ~~paragrafo 1~~, ⇨ o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 154, e la dichiarazione complementare ⇨ sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere ⇨, rispettivamente, ⇨ dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo ~~112~~148 ⇨ e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante ⇨.

↓ 450/2008 (adattato)

4.3 Il luogo in cui la dichiarazione complementare ~~deve essere~~ ⇨ è ⇨ presentata in conformità all'autorizzazione si considera, ai fini dell'articolo ~~75~~55, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

↓ nuovo

Articolo 145
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 143;
- (b) le norme relative alla procedura di presentazione della dichiarazione semplificata di cui all'articolo 143;
- (c) le norme relative alla procedura di presentazione della dichiarazione complementare di cui all'articolo 144;
- (d) i casi di esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione complementare a norma dell'articolo 144, paragrafo 2.

SEZIONE 4
DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE DICHIARAZIONI IN DOGANA

Articolo ~~146~~

Persona che presenta una dichiarazione in dogana

1. Fatto salvo l'articolo ~~144~~, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere ~~fatta~~ presentata da qualsiasi persona che sia in grado di ~~presentare o rendere disponibili~~ fornire tutti i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana ~~all'ufficio doganale competente~~.

Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale ~~la~~ dichiarazione ~~deve essere~~ è fatta da tale persona o dal suo rappresentante.

2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

3. ~~Tuttavia, la~~ condizione di stabilimento in tale territorio doganale ~~nella Comunità~~ non è richiesta alle persone che:

- (a) presentano una dichiarazione in dogana di transito o di ammissione temporanea,

- (b) dichiarano merci a titolo occasionale, nella misura in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato.

~~3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui sono ammesse deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 2 e che ne precisano le condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

4. Il requisito di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione può essere oggetto di esonero in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3.

Articolo 147

Presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci

Una dichiarazione in dogana può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della dichiarazione doganale, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~148~~¹¹²

Accettazione di una dichiarazione ~~(X)~~ in dogana ~~(X)~~

1. Le dichiarazioni ~~(X)~~ in dogana ~~(X)~~ rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana ~~o, con soddisfazione delle autorità doganali, sono rese disponibili per i controlli doganali.~~

↓ 450/2008

~~Quando la dichiarazione è costituita da un'iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall'accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione si considera accettata dal momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture. Le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali e dell'applicazione dei controlli di sicurezza, dall'obbligo di presentare o rendere disponibili le merci per il controllo doganale.~~

~~2. Fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, o il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora una dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio doganale diverso da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione è accettata se l'ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità delle stesse ai fini dei controlli doganali.~~

↓ 450/2008

- ~~2.3.~~ Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.

~~4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che prevedono norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo.~~

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~149~~¹⁴³
Modifica della dichiarazione in dogana

1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.
2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

↓ 450/2008

- (a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) hanno stabilito che le indicazioni ~~in questione~~ della dichiarazione in dogana sono inesatte;

↓ 450/2008

- (c) hanno svincolato le merci.

~~3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

3. Su richiesta presentata entro un dato termine, la modifica della dichiarazione in dogana può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~150~~¹⁴⁴
Invalidamento della dichiarazione in dogana

1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando:

↓ 450/2008

- (a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;
- (b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione in dogana può essere accolta solo dopo tale visita.

2. ⇒ Salvo altrimenti disposto, ← ~~Una~~^{Una} volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana non può più essere invalidata.

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Articolo 151
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui il requisito di stabilimento del dichiarante nel territorio doganale dell'Unione è oggetto di esonero a norma dell'articolo 146, paragrafo 4;

- (b) l'accettazione di una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 148;
- (c) le norme relative alla procedura di modifica della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci di cui all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c);
- (d) le norme relative all'invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
-

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 5 ALTRE SEMPLIFICAZIONI

Articolo ~~152~~¹¹⁵

Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

1. Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all'importazione e all'esportazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all'importazione e all'esportazione siano applicati all'intera spedizione sulla base dell'~~ae~~ sottovoce~~i~~ tariffaria~~e~~ delle merci soggette all'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione.
-

↓ 450/2008

~~La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.~~

↓ nuovo

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci soggette a divieti o restrizioni o ad accisa.

Articolo 153

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure per la determinazione della sottovoce tariffaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 152, paragrafo 1. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4.

Articolo 116

Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali

~~1. Le autorità doganali possono autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle stabilite alla sezione 3 del presente capo.~~

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:~~

~~(a) la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1;~~

~~(b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame delle autorizzazioni e le condizioni alle quali la loro utilizzazione deve essere controllata dalle autorità doganali;~~

~~(c) le condizioni di concessione dell'autorizzazione;~~

~~(d) le condizioni alle quali un operatore economico può essere autorizzato a espletare talune formalità doganali che dovrebbero, in linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa l'autovalutazione dei dazi all'importazione e all'esportazione, e a effettuare taluni controlli sotto vigilanza doganale;~~

~~(e) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione delle autorizzazioni;~~

~~(f) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;~~

~~(g) le condizioni alle quali le autorizzazioni possono essere sospese o revocate;~~

~~(h) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;~~

~~(i) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento delle formalità,~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:~~

~~le formalità doganali da espletare e i controlli doganali da effettuare a fini di sicurezza sulle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono,~~

~~le norme adottate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3,~~

~~per quanto concerne la lettera d), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 14,~~

~~per quanto concerne la lettera e), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e il luogo in cui sarà svolta almeno parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.~~

↓ nuovo

Articolo 154

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le suddette autorità abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante.
2. Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci.
3. La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.
4. L'autorità doganale adotta le misure necessarie per assicurare che il titolare dell'autorizzazione rispetti i propri obblighi.

Articolo 155

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 154, paragrafi 1 e 2;
- (b) le norme relative alla procedura di presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante in conformità all'articolo 154, paragrafo 1;
- (c) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 154, paragrafo 4;
- (d) le norme relative alla procedura di adozione delle misure necessarie di cui all'articolo 154, paragrafo 4.

Articolo 156

Autovalutazione

1. Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico ad espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a

determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.

2. Il richiedente dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.
3. L'ufficio doganale competente adotta le misure necessarie per assicurare che il titolare dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 rispetti i propri obblighi.

Articolo 157
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 156, paragrafo 1;
- (b) le formalità doganali che il titolare dell'autorizzazione deve espletare e i controlli che deve eseguire in conformità all'articolo 156, paragrafo 1;
- (c) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 156, paragrafo 3;
- (d) le norme relative alla procedura di adozione delle misure necessarie di cui all'articolo 156, paragrafo 3.

↓ 450/2008 (adattato)

CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci

SEZIONE 1

VERIFICA

Articolo ~~158~~117
Verifica della dichiarazione in dogana

Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che ~~hanno~~ ~~accettato~~ è stata accettata , le autorità doganali possono:

↓ 450/2008

- (a) esaminare la dichiarazione e tutti i documenti di accompagnamento;

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) chiedere al dichiarante di ~~presentare~~ fornire altri documenti;
-

↓ 450/2008

- (c) procedere alla visita delle merci;
- (d) prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.

Articolo ~~159118~~

Visita delle merci e prelievo di campioni

1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.
2. Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.
3. Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.

Articolo ~~160119~~

Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci

1. Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana, i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.

Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più sottovoci tariffarie ~~articoli~~, si considera che le

indicazioni relative alle merci che rientrano a ~~ciascun articolo~~ in ciascuna sottovoce tariffaria costituiscano una dichiarazione separata.

↓ 450/2008

~~3. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure che stabiliscono la procedura da seguire in caso di risultati divergenti degli esami a norma del paragrafo 1 del presente articolo.~~

Articolo ~~161~~¹²⁰
Risultati della verifica

1. I risultati della verifica della dichiarazione in dogana sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Quando non si procede alla verifica della dichiarazione in dogana, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti ~~nella~~ in tale dichiarazione.

↓ 450/2008 (adattato)

3. I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

↓ 450/2008

Articolo ~~162~~¹²¹
Misure di identificazione

1. Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

↓ 450/2008 (adattato)

Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

↓ 450/2008

2. I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~163~~¹²²

~~Misure di applicazione~~ ☒ Conferimento di competenze di esecuzione ☒

↓ 450/2008

⇒ nuovo

La Commissione ~~può,~~ ⇒ adotta, mediante atti di esecuzione, misure relative alla verifica della dichiarazione in dogana, alla visita e al prelievo di campioni delle merci e ai risultati della verifica. ⇐ ~~secondo la procedura di regolamentazione~~ ⇒ Detti atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame ⇐ ~~di cui all'articolo 244~~¹⁸⁴, paragrafo ~~42,~~ ~~adottare misure per l'applicazione della presente sezione.~~

SEZIONE 2 SVINCOLO

Articolo ~~164~~¹²³

Svincolo delle merci

↓ 450/2008 (adattato)

1. ~~Fatto salvo l'articolo 117,~~ ☒ Quando ☒ ~~quando~~ sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica.

↓ 450/2008

Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all'articolo ~~158~~~~117~~ non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria

2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più sottovoci tariffarie articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano a ciascun articolo in ciascuna sottovoce tariffaria costituiscano una dichiarazione separata.

↓ 450/2008

~~3. Se le merci vengono presentate a un ufficio doganale diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in dogana, le autorità doganali in questione si scambiano le informazioni necessarie allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli adeguati.~~

↓ 450/2008

Articolo ~~165~~~~124~~

Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia

1. Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione.

↓ 450/2008

Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

↓ 450/2008

Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.

~~2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, la Commissione può adottare misure che stabiliscono deroghe al paragrafo 1, primo e terzo comma del presente articolo.~~

↓ nuovo

2. In determinati casi lo svincolo delle merci non è subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale o alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione.

Articolo 166
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specifichino i casi di cui all'articolo 165, paragrafo 2.

↓ 450/2008

CAPO 4

Rimozione delle merci

Articolo ~~167~~¹²⁵
Distruzione delle merci

Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.

Articolo ~~168~~¹²⁶
Misure che devono prendere le autorità doganali

1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci ~~non comunitarie~~ non unionali nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;

↓ 450/2008

- (b) quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:
- (i) non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;

↓ 450/2008 (adattato)

(ii) non sono stati ~~resi disponibili~~ forniti i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;

(iii) i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;

(iv) le merci sono soggette a divieti o restrizioni;

↓ 450/2008

- (c) quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;
- (d) quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso;
- (e) quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'articolo ~~169~~127.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Le merci ~~non comunitarie~~ non unionali che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della custodia temporanea.

Articolo ~~169~~¹²⁷

Abbandono

1. Le merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒ e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.

↓ 450/2008

2. L'abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato. Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare delle merci.

~~Articolo 128~~

Misure di applicazione

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all'applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Articolo 170

Invalidamento della dichiarazione in dogana

Se le merci destinate ad essere distrutte, abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate formano già oggetto di una dichiarazione in dogana, le autorità doganali invalidano detta dichiarazione.

Articolo 171

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla procedura per l'adozione delle misure necessarie alla rimozione delle merci;
- (b) le norme relative all'abbandono delle merci allo Stato conformemente all'articolo 169.

↓ 450/2008 (adattato)

TITOLO VI
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI
ALL'IMPORTAZIONE

CAPO 1
Immissione in libera pratica

Articolo ~~172~~¹²⁹
Campo di applicazione ed effetto

1. Le merci ~~non comunitarie~~ non unionali destinate al mercato ~~comunitario~~ dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito ~~della Comunità~~ del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.

↓ 450/2008

2. L'immissione in libera pratica comporta:

↓ 450/2008

- (a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;

↓ 450/2008

- (b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
- (c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;
- (d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.

↓ 450/2008 (adattato)

3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci ~~non comunitarie~~ non unionali la posizione doganale di merci ~~comunitarie~~ unionali .

↓ nuovo

Articolo 173
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specificino le norme relative all'applicazione delle misure di politica commerciale, dei divieti e delle restrizioni di cui all'articolo 172, paragrafo 2, lettera c), alle merci vincolate a un regime speciale prima dell'immissione in libera pratica.

↓ 450/2008 (adattato)

CAPO 2

Esenzione dai dazi all'importazione

SEZIONE 1

MERCI IN REINTRODUZIONE

Articolo ~~174~~¹³⁰
Campo di applicazione ed effetto

1. Le merci ~~non-comunitarie~~ ☒ non unionali ☒ che, dopo essere state inizialmente esportate come merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒ dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.
-

↓ nuovo

Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.

↓ 450/2008

2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.

↓ 450/2008

Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

↓ 450/2008 (adattato)

4. I paragrafi 1, 2 e 3 ~~del presente articolo~~ si applicano, ~~mutatis mutandis~~, alle merci ~~comunitarie~~ unionali che hanno perso la loro posizione doganale come merci ~~comunitarie~~ unionali a norma dell'articolo 131-102, lettera b) e che vengono successivamente immesse in libera pratica.
5. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

↓ nuovo

6. L'esenzione dai dazi all'importazione è accordata per le merci in reintroduzione a condizione che la persona che la richiede fornisca informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.

Dette informazioni sono fornite all'ufficio doganale presso cui è presentata la dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica.

↓ 450/2008

~~Articolo 131~~

~~Casi in cui non viene concessa l'esenzione dai dazi all'importazione~~

~~L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 130 non è concessa per:~~

~~(a) le merci esportate dal territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento passivo, a meno che:~~

~~(i) tali merci non si trovino ancora nello stato in cui sono state esportate;~~

~~(ii) le norme adottate ai sensi dell'articolo 134 non lo prevedano;~~

~~(b) le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che hanno comportato la loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, a meno che le norme adottate ai sensi dell'articolo 134 non lo prevedano.~~

↓ nuovo

Articolo 175

Merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 174 non è concessa per le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che ne comportino l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione, salvo qualora altrimenti disposto in casi particolari.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~176~~¹³²

Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo

1. L'articolo ~~174~~¹³⁰ si applica, ~~mutatis mutandis,~~ ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale della Comunità dell'Unione dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.
2. Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 ~~del presente articolo~~ viene determinato a norma dell'articolo ~~7453~~, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.
3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo ~~174~~¹³⁰ non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo ~~191~~⁴⁴², paragrafo 2, lettera ~~c)~~^{b)}, a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.

↓ nuovo

Articolo 177
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui le merci sono considerate reimportate nello stato in cui sono state esportate;
- (b) le norme relative alle informazioni di cui all'articolo 174, paragrafo 6;
- (c) i casi particolari di cui all'articolo 175.

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 2
PESCA MARITTIMA E PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE

Articolo ~~178~~¹³³
Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

1. Fatto salvo l'articolo ~~5336~~, paragrafo 1, sono esentati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:
- (a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;

↓ 450/2008

- (b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a).

↓ nuovo

2. La persona interessata fornisce le prove che le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate.

Articolo 179
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specifichino le norme relative alle prove di cui all'articolo 178, paragrafo 2.

↓ 450/2008

~~SEZIONE 3~~
~~MISURE DI APPLICAZIONE~~

~~Articolo 134~~

~~Misure di applicazione~~

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all'applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ 450/2008

TITOLO VII
REGIMI SPECIALI

CAPO 1
Disposizioni generali

Articolo ~~180~~¹³⁵
Campo di applicazione

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

- (a) transito, che comprende il transito esterno e interno;
- (b) deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche;
- (c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
- (d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.

~~Articolo 181-36~~
Autorizzazione

1. È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per:
- ~~(a)-~~ il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale,
 - ~~(b)-~~ la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.

↓ 450/2008 (adattato)

L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei ~~suddetti~~ regimi di cui al primo comma o la gestione di strutture di deposito.

↓ 450/2008

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:~~

- ~~(a) la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1;~~
- ~~(b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell'autorizzazione;~~
- ~~(c) le condizioni di concessione dell'autorizzazione;~~
- ~~(d) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione;~~
- ~~(e) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;~~
- ~~(f) le condizioni dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione;~~
- ~~(g) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;~~
- ~~(h) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento delle formalità;~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:~~

- ~~(a) per quanto concerne la lettera c) del primo comma, qualora sia interessato più di uno Stato membro, la conformità del richiedente ai criteri di cui all'articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato;~~

~~(b) in relazione alla lettera d) del primo comma, il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.~~

↓ nuovo

2. In determinati casi l'autorizzazione può essere concessa con effetto retroattivo.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Salvo altrimenti disposto ~~dalla normativa doganale~~, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti :

(a) ~~alle persone~~ sono stabilite nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

(b) ~~alle persone che~~ offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni ~~e che, nei casi~~.

(c) qualora per le merci vincolate ad un regime speciale possano ~~potrebbero~~ sorgere un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 7756;

(d) ~~(e)~~ per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, ~~rispettivamente alla persona che utilizza o fa~~ utilizzano o fanno utilizzare le merci o ~~alla persona che effettua o fa~~ effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento.

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione di cui alla lettera b) se al momento della concessione dell'autorizzazione si è tenuto conto dell'attività relativa al regime speciale interessato.

↓ 450/2008

4. Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

↓ 450/2008

- (a) se le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) se gli interessi essenziali dei produttori ~~comunitari~~ dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

5. Salvo prova contraria o qualora ~~la normativa doganale disponga che~~ le condizioni economiche ~~sono~~ siano da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori ~~comunitari~~ dell'Unione ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera b).

6. Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori ~~comunitari~~ dell'Unione , viene effettuato un esame delle condizioni economiche a livello dell'Unione , ~~conformemente all'articolo 185.~~

↓ 450/2008

~~La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano:~~

~~(a) l'esame delle condizioni economiche;~~

~~(b) la determinazione dei casi in cui vi è un probabile pregiudizio degli interessi essenziali dei produttori comunitari, tenendo conto delle misure di politica commerciale e agricola;~~

~~(c) la determinazione dei casi in cui si considerano soddisfatte le condizioni economiche.~~

↓ nuovo

7. Le autorità doganali provvedono affinché il titolare dell'autorizzazione rispetti i propri obblighi.

↓ 450/2008

8.5 Il titolare dell'autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

↓ nuovo

Articolo 182
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla concessione dell'autorizzazione per i regimi di cui all'articolo 181, paragrafo 1;
 - (b) i casi in cui l'autorizzazione è concessa con effetto retroattivo in conformità all'articolo 181, paragrafo 2;
 - (c) le deroghe alle condizioni di cui all'articolo 181, paragrafi 3 e 4;
 - (d) i casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 5;
 - (e) le norme relative all'esame delle condizioni economiche di cui all'articolo 181, paragrafo 6;
 - (f) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 181, paragrafo 7;
 - (g) le norme relative alla procedura intesa ad assicurare che il titolare dell'autorizzazione rispetti i propri obblighi in conformità all'articolo 181, paragrafo 7.
-

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~183~~¹³⁷
Scritture

1. Fatta eccezione per il regime di transito e salvo altrimenti disposto ~~dalla normativa doganale~~, il titolare dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture ☒ adeguate ☒ nella forma approvata dalle autorità doganali.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Le scritte ~~devono~~ ⇒ contengono le informazioni e le indicazioni che consentono ⇐
~~consentire~~ alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto
riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale
regime.

↓ 450/2008

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
integrandolo, che si riferiscono all'applicazione del presente articolo, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184,
paragrafo 4.~~

↓ nuovo

2. Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali
rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1 se le sue scritte sono adeguate alla finalità
del regime speciale interessato.

Articolo 184
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che
specificano il tipo di informazioni e le indicazioni che devono figurare nelle scritte per
consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in conformità
all'articolo 183.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~185~~¹³⁸
Appuramento di un regime

1. Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l'articolo ~~218~~¹⁶⁶, un regime
speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati,
sono vincolati ad un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale ~~della~~
~~Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono
abbandonati allo Stato conformemente all'articolo ~~169~~¹²⁷.

↓ 450/2008

2. Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.
3. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.

↓ nuovo

4. Salvo altrimenti disposto, l'appuramento del regime ha luogo entro un dato termine.

Articolo 186
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specifichino le norme relative all'appuramento di cui all'articolo 185.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~187~~¹³⁹
Trasferimento di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte, ~~alle condizioni stabilite dalle autorità doganali,~~ ad ~~altre persone~~ un'altra persona che soddisfiano le condizioni previste per il regime in questione.

Articolo ~~188~~¹⁴⁰
Circolazione delle merci

~~Le~~ ^{Le} merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all'altra del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , ~~sempre che ciò sia previsto dall'autorizzazione o dalla normativa doganale.~~

↓ 450/2008

~~La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.~~

↓ 450/2008

Articolo ~~189~~¹⁴⁴
Manipolazioni usuali

Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.

↓ nuovo

Articolo 190
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative al trasferimento di diritti e obblighi del titolare del regime con riguardo alle merci che sono state vincolate ad un regime speciale diverso dal transito in conformità all'articolo 187;
 - (b) le norme relative alla circolazione delle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca in conformità all'articolo 188;
 - (c) le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca in conformità all'articolo 189.
-

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~191~~¹⁴²
Merci equivalenti

1. Le merci equivalenti consistono in merci ~~comunitarie~~ unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un regime speciale.

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci ~~non comunitarie~~ non unionali trasformate al posto di merci ~~comunitarie~~ unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Le ☒ Salvo altrimenti disposto, le ☒ merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al terzo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ 450/2008 (adattato)

2. A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali ☒ , su richiesta, ☒ autorizzano quanto segue:

↓ 450/2008
⇒ nuovo

(a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime ~~speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia temporanea~~ ⇒ di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento ⇄;

↓ nuovo

(b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi particolari;

↓ 450/2008

(~~b~~c) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;

(~~e~~d) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le autorità doganali possono autorizzare l'uso di merci~~

~~equivalenti nell'ambito dell'ammissione temporanea, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime se al momento della concessione dell'autorizzazione si è tenuto conto dell'attività relativa al regime speciale interessato.

↓ 450/2008

3. L'uso di merci equivalenti non è consentito nei casi seguenti:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all'articolo ~~189~~141 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;
 - (b) se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra ~~la Comunità~~ l'Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; oppure
 - (c) se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione o se previsto nella normativa dell'Unione .
-

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che precisano casi aggiuntivi nei quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ 450/2008 (adattato)

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera ~~c). b)~~ del presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi all'esportazione qualora le merci ~~non comunitarie~~ non unionali non siano importate entro il periodo di cui all'articolo ~~222~~169, paragrafo 3.

↓ 450/2008

Articolo 143

Misure di applicazione

~~La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per il funzionamento dei regimi contemplati dal presente titolo.~~

↓ nuovo

Articolo 192

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le deroghe all'articolo 191, paragrafo 1, terzo comma;
- (b) le norme relative alla procedura per l'uso di merci equivalenti autorizzato in conformità all'articolo 191, paragrafo 2;
- (c) i casi in cui merci equivalenti sono utilizzate nell'ambito del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b);
- (d) i casi in cui l'uso di merci equivalenti non è autorizzato in conformità all'articolo 191, paragrafo 3, lettera c);
- (e) il termine di cui all'articolo 222, paragrafo 3.

↓ 450/2008 (adattato)

CAPO 2 Transito

SEZIONE 1 TRANSITO ESTERNO E INTERNO

Articolo ~~193~~144 Transito esterno

1. Nel quadro del regime di transito esterno, merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒ possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ senza essere soggette:
- (a) ai dazi all'importazione;

↓ 450/2008

- (b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

- (c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono~~

2. ~~In quali~~ ⇒ determinati ⇐ casi ~~e a quali condizioni~~ le merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒ ~~devono essere~~ ☒ sono ☒ vincolate al regime di transito esterno; ~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ 450/2008

3. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

↓ 450/2008 (adattato)

(a) in base al regime di transito ~~comunitario~~ ☒ unionale ☒ esterno;

↓ 450/2008

(b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che:

↓ 450/2008 (adattato)

(i) essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒; oppure

(ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒;

↓ 450/2008

(c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;

(d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

(e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

(f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

↓ 450/2008

~~3. Il regime di transito esterno si applica fatto salvo l'articolo 140.~~

↓ 450/2008 (adattato)

*Articolo ~~194~~¹⁴⁵
Transito interno*

1. Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui al ~~paragrafo 2 e 3~~^{paragrafo 2}, merci ~~comunitarie~~ unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

↓ 450/2008

2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) in base al regime di transito ~~comunitario~~ unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

↓ 450/2008

- (b) conformemente alla convenzione TIR;
- (c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
- (d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
- (e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- (f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

↓ 450/2008

- ~~3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.~~

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono a quali condizioni e in quali modi può essere stabilita la posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Articolo 195 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno in conformità all'articolo 193, paragrafo 2;
- (b) le norme relative all'adeguamento delle disposizioni degli strumenti internazionali di cui all'articolo 193, paragrafo 3, lettere da b) a f), e all'articolo 194, paragrafo 2, lettere da b) a f), alle esigenze dell'Unione.

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 2 TRANSITO ~~COMUNITARIO~~ UNIONALE

Articolo ~~196~~¹⁴⁶

Obblighi del titolare del regime di transito ~~comunitario~~ unionale nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito ~~comunitario~~ unionale

1. Il titolare del regime di transito ~~comunitario~~ unionale è tenuto a:

↓ 450/2008

- (a) presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;
- (b) rispettare le disposizioni doganali relative al regime;
- (c) salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci.

2. Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito ~~comunitario~~ unionale sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione.

↓ nuovo

4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime.
5. Le autorità doganali provvedono affinché le persone di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 rispettino i loro obblighi.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~197~~147

Merci che attraversano il territorio di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione in regime di transito ~~comunitario~~ unionale esterno

1. Il regime di transito ~~comunitario~~ unionale esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (a) tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
- (b) il trasporto attraverso tale paese o territorio si effettui in base ad un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'effetto del regime di transito ~~comunitario~~ unionale esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

↓ nuovo

Articolo 198
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) gli obblighi delle persone di cui all'articolo 196, paragrafi 1, 3 e 4;
- (b) le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 196, paragrafo 4;
- (c) le norme relative alla procedura intesa ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 196, paragrafo 5.

↓ 450/2008 (adattato)

CAPO 3

Deposito

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo ~~199~~148
Campo di applicazione

1. Nel quadro di un regime di deposito, merci ~~non comunitarie~~ non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione senza essere soggette:
- (a) ai dazi all'importazione;

↓ 450/2008

- (b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

↓ 450/2008 (adattato)

- (c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

2. Le merci comunitarie ☒ unionali ☒ possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa doganale o alla normativa comunitaria ☒ dell'Unione ☒ specifica, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione.

↓ 450/2008

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca e a quali condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

3. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di custodia temporanea o di deposito doganale. Tali merci non sono considerate in regime di custodia temporanea o di deposito doganale.
4. Le autorità doganali assicurano la vigilanza doganale delle merci in regime di deposito.

↓ 450/2008

Articolo ~~200~~149

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime

1. Il titolare dell'autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:
 - (a) di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;
 - (b) di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale;
 - (c) di osservare le condizioni particolari fissate nell'autorizzazione relativa alla gestione del deposito doganale o delle strutture di deposito per la custodia temporanea.
2. In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombono esclusivamente al titolare del regime.
3. Il titolare del regime è responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.

Articolo ~~201~~50
Durata di un regime di deposito

1. La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.
-

↓ 450/2008 (adattato)

2. ~~Tuttavia,~~ Le le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in uno dei casi seguenti:
-

↓ 450/2008

- (a) se la struttura di deposito è gestita dalle autorità doganali ed è utilizzabile da qualsiasi persona per la custodia temporanea delle merci ~~a norma dell'articolo 151;~~
- (b) in circostanze eccezionali, in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l'ambiente.

- ~~3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~
-

↓ nuovo

Articolo 202
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi in cui merci unionali sono vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca di cui all'articolo 199, paragrafo 2;
- (b) le norme relative alla procedura intesa ad assicurare la vigilanza doganale di cui all'articolo 199, paragrafo 4;
- (c) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione e del titolare del regime di cui all'articolo 200;
- (d) le norme relative alla fissazione, da parte delle autorità doganali, di un termine entro il quale il regime di deposito deve essere appurato in conformità all'articolo 201, paragrafo 2;

- (e) le norme relative alla presentazione della dichiarazione per la custodia temporanea di cui all'articolo 203, paragrafo 2, e le norme relative alla modifica, all'invalidamento o alla verifica della stessa.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

SEZIONE 2 CUSTODIA TEMPORANEA

Articolo ~~203~~¹⁵¹

Collocamento delle merci in regime di custodia temporanea

1. ~~Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti~~ Salvo quando ~~merci non comunitarie~~ ⇒ sono vincolate a un altro regime doganale, le merci non unionali si considerano ~~dichiarate per il~~ vincolate al regime di custodia temporanea ~~dal titolare delle stesse~~ al momento della loro presentazione in dogana nei casi seguenti .
- (a) quando merci introdotte nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione ⇒ sono presentate in dogana immediatamente dopo il loro arrivo in conformità all'articolo 124 ~~, salvo se direttamente collocate in una zona franca;~~

↓ nuovo

- (b) quando le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale dell'Unione in conformità alle norme che disciplinano il regime di transito;

↓ 450/2008 (adattato)

- ~~(c)~~ quando le merci sono introdotte da una zona franca in un'altra parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

~~(e) merci per le quali si conclude il regime di transito esterno.~~

~~La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.~~

~~2. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la sostituisce, costituisce la dichiarazione in dogana per il regime di custodia temporanea.~~

~~3. Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.~~

~~corrispondente all'obbligazione doganale o delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che potrebbero sorgere.~~

~~4. Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere vincolate al regime di custodia temporanea o non possano più esservi mantenute, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci. Gli articoli 125, 126 e 127 si applicano mutatis mutandis.~~

~~5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.~~

↓ nuovo

2. Una dichiarazione per la custodia temporanea è presentata dal titolare delle merci al più tardi al momento della loro presentazione in dogana in conformità al paragrafo 1.

Tale dichiarazione può essere modificata o invalidata e verificata dalle autorità doganali.

↓ 450/2008 (adattato)

*Articolo ~~204~~¹⁵²
Merci in custodia temporanea*

1. Le merci vincolate al ~~in~~ regime di custodia temporanea sono collocate soltanto in ~~luoghi~~ strutture autorizzate per la custodia temporanea.
2. Fatto salvo l'articolo ~~120~~⁹¹, paragrafo 2, le merci vincolate al ~~in~~ regime di custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

↓ nuovo

3. Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere mantenute in regime di custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci. Sono d'applicazione gli articoli 167, 168 e 169.

SEZIONE 3 DEPOSITO DOGANALE

Articolo ~~205~~¹⁵³ Magazzinaggio nei depositi doganali

1. Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci ~~non comunitarie~~ non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza, ~~in seguito denominati («depositi doganali»).~~
2. I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio doganale di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).
3. Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne ~~che nei casi~~ in caso di forza maggiore, tale rimozione è ~~deve essere~~ preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.

Articolo ~~206~~¹⁵⁴ ~~Merci comunitarie, uso finale e attività di~~ Trasformazione

1. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che ~~in un deposito doganale abbiano luogo:~~
 - ~~(a) il magazzinaggio di merci comunitarie;~~
 - ~~(b) la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale~~ ⇒ abbia luogo in un deposito doganale , fatte salve le condizioni previste da tali regimi.
2. Le merci ~~Nei casi~~ di cui al paragrafo 1, ~~le merci~~ non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 4 ZONE FRANCHE

Articolo ~~207~~¹⁵⁵ *Determinazione delle zone franche*

1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione a zona franca.

↓ 450/2008

Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.

↓ nuovo

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle rispettive zone franche esistenti.

↓ 450/2008

~~32~~ Le zone franche sono intercluse.

Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.

~~43~~ Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.

Articolo ~~208~~¹⁵⁶ *Costruzioni e attività nelle zone franche*

1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali.
2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L'esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.

3. Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.
4. Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.

Articolo ~~209~~¹⁵⁷

Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime

1. Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali nei casi seguenti:

↓ 450/2008 (adattato)

- (a) se sono introdotte nella zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità dell'Unione .

↓ 450/2008

- (b) se sono state vincolate ad un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca;

↓ 450/2008

- (c) se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;

↓ 450/2008

- (d) se una normativa diversa dalla normativa doganale prevede tali formalità.

↓ 450/2008 (adattato)

2. Le merci introdotte in una zona franca in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non sono ~~devono essere~~ presentate in dogana.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Fatto salvo l'articolo ~~210~~¹⁵⁸, le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca:

- (a) al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale;
 - (b) al momento della conclusione di una ~~procedura~~ regime di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo.
-

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~210~~¹⁵⁸

Merci ~~comunitarie~~ unionali nelle zone franche

- 1. Le merci ~~comunitarie~~ unionali possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
 - 2. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano ~~attestano~~ la posizione doganale di merci ~~comunitarie~~ unionali delle seguenti merci:
 - (a) merci ~~comunitarie~~ unionali introdotte in una zona franca;
 - (b) merci ~~comunitarie~~ unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca;
-

↓ 450/2008

- (c) merci immesse in libera pratica all'interno di una zona franca.
-

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~211~~¹⁵⁹

Merci ~~non-comunitarie~~ non unionali nelle zone franche

- 1. Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci ~~non-comunitarie~~ non unionali possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.

In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.

- 2. Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 ~~del presente articolo~~ non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non

sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni.

↓ 450/2008

In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario.

↓ 450/2008 (adattato)

*Articolo ~~212~~¹⁶⁰
Svincolo delle merci dalla zona franca*

Fatte salve le normative in settori diversi da quello doganale, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ oppure introdotte in un'altra parte di tale territorio.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Gli articoli da ~~120~~⁹⁴ a ~~126~~⁹⁸ ⇒ e l'articolo 203 ⇐ si applicano, ~~mutatis mutandis~~, alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

↓ 450/2008 (adattato)

*Articolo ~~213~~¹⁶¹
Posizione doganale*

Se delle merci vengono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali, ☒ a meno che la loro posizione doganale di merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒ non sia stata dimostrata ~~dall'attestazione di cui all'articolo 158, paragrafo 2 o da qualsiasi altro documento in materia, previsto dalla normativa doganale comunitaria.~~

Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒.

CAPO 4

Uso particolare

SEZIONE 1

AMMISSIONE TEMPORANEA

Articolo ~~214162~~
Campo di applicazione

1. Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea, merci ~~non comunitarie~~ non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare ~~usate~~ nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:

↓ 450/2008

- (a) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

2. Il regime di ammissione temporanea ~~può essere~~ è utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

↓ 450/2008

- (a) le merci non siano destinate a subire modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;

- (b) sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito ad un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo ~~191442~~, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;

↓ 450/2008 (adattato)

- (c) il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , salvo altrimenti disposto ~~dalla normativa doganale~~;

- (d) siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale ~~comunitaria~~.

↓ nuovo

3. Le autorità doganali assicurano la vigilanza doganale delle merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo 215+63

Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea

1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo è ~~deve essere~~ sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.
2. ~~Il~~ Salvo altrimenti disposto, il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

3. Quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro ~~i periodi~~ il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono ~~, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, prolungare tali periodi~~ ⇒ concedere una proroga di detto periodo, ⇐ per un lasso di tempo ragionevole ⇒ , su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione ⇐.

↓ 450/2008

Articolo 164

Situazioni coperte dall'ammissione temporanea

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, sono~~

~~adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~Nell'adozione di tali misure si tiene conto degli accordi internazionali e della natura e dell'uso delle merci.~~

↓ 450/2008

Articolo ~~216~~165

Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione

1. L'importo dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione è pari al 3% dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all'importazione.

↓ 450/2008 (adattato)

2. L'importo del dazio all'importazione non ~~deve essere~~ è superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.

↓ nuovo

Articolo 217
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) l'uso particolare di cui all'articolo 214, paragrafo 1;
- (b) i requisiti di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettera d);
- (c) le norme relative alla procedura intesa ad assicurare la vigilanza doganale di cui all'articolo 214, paragrafo 3;
- (d) il periodo di cui all'articolo 215, paragrafo 2.

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 2
USO FINALE

Articolo ~~218166~~
Regime di uso finale

1. Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare ~~specifico~~.

↓ 450/2008 (adattato)

~~Esse~~ Le autorità doganali assicurano che le merci vincolate al regime di uso finale restano soggette a vigilanza doganale.

↓ 450/2008

2. La vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale cessa nei seguenti casi:
- (a) quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione ~~esportate~~, distrutte o abbandonate allo Stato;
- (c) quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.
3. Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l'articolo ~~220167~~ si applica, ~~mutatis mutandis~~, al regime di uso finale.

↓ nuovo

4. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce secondo l'uso finale previsto nonché le perdite di sostanze per cause naturali sono considerati merci assegnate ad un uso finale.

5. I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati vincolati al regime di custodia temporanea.

Articolo 219
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specifichino le norme per la procedura intesa ad assicurare la vigilanza doganale in conformità all'articolo 218, paragrafo 1.

↓ 450/2008 (adattato)

CAPO 5

Perfezionamento

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo ~~220~~¹⁶⁷
Tasso di rendimento

Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa ~~comunitaria~~ dell'Unione relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell'operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.

↓ 450/2008

Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente agli articoli ~~2818~~ e ~~2919~~.

↓ 450/2008 (adattato)

SEZIONE 2
PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Articolo ~~221~~¹⁶⁸
Campo di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo ~~191~~⁴⁴², nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci ~~non comunitarie~~ non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

(a) ai dazi all'importazione;

↓ 450/2008

(b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

↓ 450/2008 (adattato)

(c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione .

↓ 450/2008

2. Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell'uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.

Nel caso di cui all'articolo ~~191~~⁴⁴², il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

3. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci:

(a) merci destinate a essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;

(b) merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell'articolo ~~189~~⁴⁴¹.

Articolo ~~222~~¹⁶⁹

Termine per l'appuramento

1. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all'articolo ~~185~~¹³⁸.

Tale termine decorre dalla data in cui le merci ~~non comunitarie~~ non unionali sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.

2. Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del termine stabilito a norma del paragrafo 1.

L'autorizzazione può specificare che un termine con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre civile, scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre civile successivo.

3. Nei casi di esportazione anticipata a norma dell'articolo ~~191~~¹⁴², paragrafo 2, lettera ~~c)~~^{b)}, ~~le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale~~ le merci ~~non comunitarie~~ non unionali ~~devono essere~~ sono dichiarate per il regime di perfezionamento attivo entro un dato termine . Tale termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

Articolo ~~223~~¹⁷⁰

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

~~Previa autorizzazione~~ Su richiesta, ~~delle~~ autorità doganali possono autorizzare che parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, ~~può essere~~ sia oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione , alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.

SEZIONE 3

PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo ~~224~~¹⁷¹

Campo di applicazione

1. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci ~~comunitarie~~ unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione per essere sottoposte a operazioni di

perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale ~~comunitario~~ dell'Unione , purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e le condizioni di quest'ultima siano soddisfatte.

2. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le seguenti merci ~~comunitarie~~ unionali :
- (a) merci la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all'importazione;

↓ 450/2008

- (b) merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;
- (c) merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;
- (d) merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.

↓ 450/2008

~~3. Nei casi non disciplinati dagli articoli 172 e 173 e se si applicano dazi ad valorem, l'importo del dazio all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata fuori del territorio doganale della Comunità.~~

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme per tale calcolo e le norme applicabili in caso di dazi specifici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ 450/2008 (adattato)

~~3.4.~~ Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e ~~vincolate all'immissione~~ immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Esse possono concedere una proroga, ~~prorogare tale termine per un lasso di tempo~~ di durata ragionevole, di detto termine su richiesta ~~debitamente~~ giustificata del titolare dell'autorizzazione.

*Articolo ~~225~~¹⁷²
Riparazione gratuita di merci*

1. Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione.

↓ 450/2008

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

↓ 450/2008 (adattato)

*Articolo ~~226~~¹⁷³
Sistema degli scambi standard*

1. Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato, ~~in appresso~~ («prodotto di sostituzione») può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.
2. Le autorità doganali consentono , su richiesta, il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci ~~comunitarie~~ unionali difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

↓ 450/2008

3. I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.
4. Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.

Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.

5. Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

↓ 450/2008

Articolo ~~227~~¹⁷⁴
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

1. Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell'interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci difettose.

↓ 450/2008

L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.

2. Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

↓ 450/2008 (adattato)

3. Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono, ~~su richiesta debitamente giustificata dell'interessato, prorogare tale termine per~~ concedere una proroga, di durata ~~un lasso di tempo~~ ragionevole, di tale termine, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione .

TITOLO VIII
 USCITA DELLE MERCI INTRODOTTE NEL DAL
TERRITORIO DOGANALE ~~DELLA COMUNITÀ~~ DELL'UNIONE

~~CAPO 1~~
~~MERCI IN USCITA DAL TERRITORIO DOGANALE~~

Articolo ~~228~~¹⁷⁵
~~Obbligo di presentare~~ *Presentazione di una dichiarazione pre-partenza*

1. Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza ~~presentata o resa disponibile presso l'ufficio doganale competente prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.~~

↓ 450/2008

~~Il primo comma non si applica, tuttavia, alle merci trasferite con~~

↓ nuovo

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:

(a) per i mezzi di trasporto e i container vincolati al regime di ammissione temporanea;

↓ 450/2008 (adattato)

(b) per i i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale ~~della~~ ~~Comunità~~ dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio .

↓ nuovo

(c) in altri casi ove debitamente giustificato dal tipo di traffico o richiesto da accordi internazionali.

3. La dichiarazione pre-partenza è presentata dalla persona responsabile all'ufficio doganale competente entro un dato termine, prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.

↓ 450/2008

4.2 La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme:

↓ 450/2008 (adattato)

(a) quando le merci ~~che lasciano il~~ in uscita dal territorio doganale ~~comunitario~~ dell'Unione sono vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta una dichiarazione in dogana, la dichiarazione in dogana adeguata;

↓ 450/2008

(b) una notifica di riesportazione, conformemente all'articolo 235~~179~~;

↓ 450/2008

(c) ~~quando non si richiede né una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione,~~ la dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo ~~236~~180.

↓ nuovo

(d) il parere di riesportazione di cui all'articolo 239.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

5.3. ⇒ Le dichiarazioni ⇐ ~~La dichiarazione~~ pre-partenza ⇒, nella forma di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), ⇐ ~~contiene~~ contengono perlomeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di uscita.

Articolo 176

Misure che stabiliscono alcuni particolari

~~1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti:~~

~~a) in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza;~~

~~b) le condizioni alle quali l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento;~~

~~c) il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità;~~

~~d) eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c);~~

~~e) la determinazione dell'ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l'analisi dei rischi e i controlli all'esportazione e all'uscita basati sui rischi;~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

~~2. Nell'adottare tali misure, si tiene conto:~~

~~a) di circostanze particolari;~~

~~b) dell'applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;~~

~~c) di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.~~

↓ nuovo

Articolo 229
Analisi dei rischi

L'ufficio doganale di cui all'articolo 228, paragrafo 3, effettua entro un dato termine un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza, sulla base della dichiarazione pre-partenza e prende le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi.

Articolo 230
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) i casi di esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma dell'articolo 228, paragrafo 2, lettera c);
 - (b) il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione;
 - (c) il termine entro il quale deve essere effettuata l'analisi dei rischi in conformità all'articolo 229.
-

↓ 450/2008 (adattato)

Articolo ~~231~~⁴⁷⁷
Vigilanza doganale ~~e formalità di~~ sull'uscita

1. Le merci che escono dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali. Se del caso, le autorità doganali possono, ~~conformemente alle misure adottate ai sensi del paragrafo 5,~~ determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci escono dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.
2. Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ sono presentate in dogana ☒ dalla persona responsabile ☒ all'ufficio doganale competente ~~per il luogo in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità~~ e sono soggette all'espletamento delle formalità di uscita ~~le quali, se del caso, ☒ a quanto segue ☒ comprendono:~~
 - (a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione e;

↓ 450/2008

(b) il pagamento delle restituzioni all'esportazione;

↓ 450/2008

~~(c)(b)~~ la riscossione dei dazi all'esportazione;

↓ 450/2008

~~(d)(e)~~ le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri;

↓ 450/2008 (adattato)

~~(e)(d)~~ l'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l'altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti ~~che escono dalla Comunità~~, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

↓ 450/2008

~~3. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana a una delle persone seguenti:~~

~~a) la persona che esporta le merci dal territorio doganale della Comunità;~~

~~b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che esporta le merci da detto territorio;~~

~~c) la persona che ha provveduto al loro trasporto prima dell'esportazione del territorio doganale della Comunità.~~

↓ 450/2008 (adattato)

~~3.4.~~ Lo svincolo per l'uscita è concesso a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ nello stato in cui erano quando è stata accettata la dichiarazione pre-partenza.

↓ 450/2008
⇒ nuovo

⇒ Articolo 232

Delega di potere ⇐

5. ~~Alla~~ Commissione ⇐ è conferito il potere di adottare atti delegati ⇐ ~~adotta,~~
~~secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le~~
~~misure per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.~~ ⇐ ai sensi
dell'articolo 243 che specifichino: ⇐

↓ nuovo

- (a) le norme relative alla procedura di uscita;
- (b) le norme relative alla procedura intesa a garantire la vigilanza doganale sull'uscita.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO 2

Esportazione e riesportazione

Articolo ~~233~~~~178~~

Esportazione di merci unionali e riesportazione

↓ 450/2008 (adattato)

1. Le merci ~~comunitarie~~ unionali destinate ad uscire dal territorio doganale ~~della~~
~~Comunità~~ dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.

↓ 450/2008

2. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:
- (a) merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo;

↓ 450/2008 (adattato)

- (b) merci vincolate al regime di transito interno o merci che escono temporaneamente dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, a norma dell'articolo ~~132103~~.
-

↓ 450/2008

~~3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le formalità di esportazione applicabili alle merci vincolate al regime di esportazione, al regime di uso finale o al regime di perfezionamento passivo.~~

↓ nuovo

3. In determinati casi si applicano formalità all'esportazione alle merci di cui al paragrafo 2, lettera a), uscite dal territorio doganale dell'Unione.

Articolo 234
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specificino i casi in cui le formalità all'esportazione si applicano in conformità all'articolo 233, paragrafo 3.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~235179~~

☒ *Riesportazione di* ☒ ~~Mer~~ *merci non comunitarie* ☒ *non unionali* ☒

1. Le merci ~~non comunitarie~~ ☒ non unionali ☒ destinate ad uscire dal territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ sono oggetto di una notifica di riesportazione, che deve essere presentata presso l'ufficio doganale competente, e soggette alle formalità di uscita.
2. Gli articoli da ~~134104~~ a ~~165124~~ si applicano, ~~mutatis mutandis~~, alla notifica di riesportazione.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:
 - (a) merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒;

- (b) merci trasbordate all'interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca;
- (c) merci in regime di custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea autorizzata.

~~Articolo 236~~¹⁸⁹

~~Presentazione di una~~ ~~D~~^Dichiarazione sommaria di uscita

1. Quando delle merci sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità ~~di~~ dell'Unione ~~e~~ e non è richiesta una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, viene presentata ~~una~~ dalla persona responsabile ~~una~~ una dichiarazione sommaria di uscita all'ufficio doganale competente, ~~a norma dell'articolo 175.~~
2. ~~La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico.~~ ~~Com~~ Come dichiarazione sommaria di uscita ~~si~~ possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per ~~una~~ ~~una~~ tale ~~una~~ dichiarazione sommaria di uscita ~~che~~ e siano disponibili entro un dato termine, prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione. ~~che~~

↓ 450/2008

3. ~~Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.~~

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

3. Le autorità doganali possono accettare ~~la~~ ~~presentazione~~, anziché ~~di~~ una dichiarazione sommaria di uscita, ~~una~~ la presentazione ~~di~~ di una notifica e l'accesso ~~ai dati~~ ~~alle~~ alle indicazioni ~~di~~ della dichiarazione sommaria ~~di~~ di uscita ~~nel~~ nel sistema informatico dell'operatore economico.

↓ 450/2008

4. ~~La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone:~~

~~a) dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio;~~

~~b) dall'esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a);~~

~~c) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~237~~¹⁸¹

Modifica e scadenza della dichiarazione sommaria di uscita

1. Il dichiarante è può essere autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa.
-

↓ 450/2008

~~Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:~~

~~a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di ingresso della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;~~

~~b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;~~

~~c) hanno già autorizzato la rimozione delle merci.~~

~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del secondo comma del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

2. Si considera che la dichiarazione sommaria di uscita non sia stata presentata quando le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione entro un dato termine successivo alla presentazione della dichiarazione.

Articolo 238

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

(a) le norme relative alla procedura di presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita;

(b) i casi in cui è autorizzata una modifica alla dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 237, paragrafo 1;

- (c) il termine di cui all'articolo 237, paragrafo 2, allo scadere del quale si considera che una dichiarazione sommaria di uscita non sia stata presentata.

↓ 450/2008

~~CAPO 3~~ ~~Esenzione dai dazi~~

↓ nuovo

Articolo 239

Presentazione di un parere di riesportazione

1. Quando merci non unionali escono dal territorio doganale dell'Unione direttamente da una struttura di custodia temporanea o da una zona franca senza che sia richiesta una notifica di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita, la persona responsabile presenta un parere di riesportazione all'ufficio doganale competente.
2. Informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto possono essere utilizzate come parere di riesportazione a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale parere e che siano disponibili prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.
3. Le autorità doganali possono accettare, anziché un parere di riesportazione, la presentazione di una notifica e l'accesso alle indicazioni del parere di riesportazione nel sistema informatico dell'operatore economico.

Articolo 240

Modifica e scadenza del parere di riesportazione

1. Il dichiarante può essere autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni del parere di riesportazione dopo la presentazione dello stesso.
2. Si considera che il parere di riesportazione non sia stato presentato quando le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione entro il termine stabilito dalla normativa doganale.

Articolo 241

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

- (a) le norme relative alla procedura di presentazione di un parere di riesportazione;

- (b) i casi in cui è autorizzata una modifica al parere di riesportazione;
- (c) il termine di cui all'articolo 240, paragrafo 2, allo scadere del quale si considera che un parere di riesportazione non sia stato presentato.
-

↓ 450/2008

~~Articolo 182~~

~~**Esportazione temporanea**~~

↓ nuovo

~~Articolo 242~~

~~*Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate*~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

Fatto salvo l'articolo ~~224~~~~171~~, le merci ~~comunitarie~~ unionali che sono ~~possono essere~~ temporaneamente esportate dal territorio doganale ~~della Comunità~~ dell'Unione e ~~beneficiarie~~ beneficiano di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.

↓ 450/2008

~~2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.~~

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

TITOLO IX
☒ DELEGA DI POTERE, PROCEDURA DI ☒ COMITATO DEL
~~CODICE DOGANALE~~ E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1
☒ Delega di potere e procedura di ☒ Ccomitato ~~del codice~~
~~doganale~~

Articolo ~~243~~¹⁸³
~~Altre misure di applicazione~~ ☒ Esercizio della delega di potere ☒

↓ 450/2008

~~1. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, norme per l'interoperabilità dei sistemi elettronici doganali degli Stati membri nonché per gli elementi comunitari pertinenti al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, tra queste e la Commissione e tra queste e gli operatori economici.~~

~~2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:~~

~~(a) a quali condizioni la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione diversa da quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 8, lettera e), adottata nel quadro della normativa doganale che si discosta da decisioni comparabili di altre autorità competenti e che compromette l'applicazione uniforme di detta normativa;~~

~~(b) qualsiasi altra misura di applicazione, se necessario, anche nel caso in cui la Comunità abbia accettato impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice;~~

~~(c) in quali ulteriori casi e a quali condizioni l'applicazione del codice può essere semplificata;~~

~~sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui agli articoli 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238 e 241 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notizia al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli elencati al paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

~~Articolo 244~~
⊗ Procedura di ⊗ comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, di seguito denominato «il comitato». ⇒ Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. ⇐
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⇒ l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. ⇐ tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

↓ 450/2008

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.~~

↓ nuovo

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo.

↓ 450/2008

⇒ nuovo

~~4.3.~~ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ~~gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE~~ ⇒ l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. ~~⇒ tenendo conto dell'articolo 8 della stessa~~

~~Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.~~

~~5.4.~~ ⇒ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo. ~~⇒ si applica l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.~~

↓ nuovo

6. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta ed è fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida.

↓ 450/2008

~~Articolo 185~~

~~Altre questioni~~

~~Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, e che riguardi, in particolare:~~

~~(a) problemi derivanti dall'applicazione della normativa doganale;~~

~~(b) la posizione che la comunità deve adottare all'interno di comitati, gruppi di lavoro o commissioni, istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.~~

CAPO 2 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo ~~245~~¹⁸⁶ Abrogazione

↓ nuovo

1. Il regolamento (CE) n. 450/2008 è abrogato.

↓ 450/2008 (adattato)
⇒ nuovo

2. ~~Sono abrogati~~ Il regolamento (CEE) n. 3925/91, ~~il~~ regolamento (CEE) n. 2913/92 e ~~il~~ regolamento (CE) n. 1207/2001 sono abrogati a decorrere dalla data di cui all'articolo 247, paragrafo 2.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.

Articolo ~~246~~¹⁸⁷

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo ~~247~~¹⁸⁸ Applicazione

~~L'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 19, paragrafo 5, l'articolo 20, paragrafi 7, 8 e 9, l'articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 2, l'articolo 31, paragrafo 3, l'articolo 33, paragrafo 5, l'articolo 38, l'articolo 39, paragrafi 3 e 6, l'articolo 43, l'articolo 54, l'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 56, paragrafo 9, l'articolo 57, paragrafo 3, l'articolo 58, secondo comma, l'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 62, paragrafo 3, l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 65, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 71, l'articolo 72, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 76, l'articolo 77, paragrafo 3, l'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 5, l'articolo 85, l'articolo 86, paragrafo 7, l'articolo 87, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 88, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 89, paragrafo 2, l'articolo 93, paragrafo 2,~~

~~l'articolo 101, paragrafo 2, l'articolo 103, l'articolo 105, paragrafo 2, l'articolo 106, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 107, paragrafo 3, l'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4, l'articolo 109, paragrafi 2 e 3, l'articolo 110, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 111, paragrafo 3, l'articolo 112, paragrafo 4, l'articolo 113, paragrafo 3, l'articolo 114, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 115, secondo comma, l'articolo 116, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 119, paragrafo 3, l'articolo 122, l'articolo 124, paragrafo 2, l'articolo 128, l'articolo 134, l'articolo 136, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4, quarto comma, l'articolo 137, paragrafo 2, l'articolo 140, paragrafo 2, l'articolo 142, paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 143, l'articolo 144, paragrafo 2, l'articolo 145, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 150, paragrafo 3, l'articolo 151, paragrafo 5, l'articolo 164, primo comma, l'articolo 171, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 176, paragrafo 1, l'articolo 177, paragrafo 5, l'articolo 178, paragrafo 3, l'articolo 181, terzo comma, l'articolo 182, paragrafo 2, l'articolo 183, paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 24 giugno 2008.~~

↓ nuovo

1. Gli articoli 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 e 245 si applicano a decorrere dal *[data di entrata in vigore del regolamento rifiuto, come risulta dall'articolo 246]*.

↓ 450/2008 (adattato)

⇒ nuovo

2. ~~Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell'adozione delle disposizioni di applicazione sulla base degli~~ ☒ ~~Gli~~ ☒ ~~articoli~~ ☒ ~~diversi da quelli~~ ☒ ~~di cui al paragrafo 1.~~ ~~Le disposizioni di applicazione entrano in vigore non prima del 24 giugno 2009.~~

~~Nonostante l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione, le disposizioni del presente regolamento di cui al presente paragrafo si applicano al più tardi il 24 giugno 2013.~~

3. ~~L'articolo 30, paragrafo 1, è applicabile dal~~ ⇨ ~~si applicano il primo giorno del primo mese successivo al periodo di 18 mesi che decorre dalla data indicata in tale paragrafo~~ ⇨ ~~1° gennaio 2011.~~

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.2.2012

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

↓ 450/2008 (adattato)

ALLEGATO
TAVOLE DI CONCORDANZA

1. Regolamento (CE) n. 2913/92

| | |
|---|---|
| Regolamento (CEE) n. 2913/92 | Il presente Regolamento <input checked="" type="checkbox"/> (CE) n. 450/2008 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Articolo 1 | Articolo 4 |
| Articolo 2 | Articolo 1 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 4, punti da 4 <i>bis</i> a 4 <i>quinqüies</i> | — |
| Articolo 5 | Articoli 11 e 12 |
| Articolo 5 <i>bis</i> | Articoli 13, 14 e 15 |
| Articolo 6 | Articolo 16 |
| Articolo 7 | Articolo 16 |
| Articolo 8 | Articolo 18 |
| Articolo 9 | Articolo 19 |
| Articolo 10 | Articolo 16 |
| Articolo 11 | Articoli 8 e 30 |
| Articolo 12 | Articolo 20 |
| Articolo 13 | Articoli 25 e 26 |
| Articolo 14 | Articolo 9 |
| Articolo 15 | Articolo 6 |
| Articolo 16 | Articolo 29 |
| Articolo 17 | Articolo 32 |
| Articolo 18 | Articolo 31 |
| Articolo 19 | Articoli 116 e 183 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Articolo 20 | Articoli 33 e 34 |
| Articolo 21 | Articolo 33 |
| Articolo 22 | Articolo 35 |
| Articolo 23 | Articolo 36 |
| Articolo 24 | Articolo 36 |
| Articolo 25 | — |
| Articolo 26 | Articolo 37 |
| Articolo 27 | Articolo 39 |
| Articolo 28 | Articolo 40 |
| Articolo 29 | Articolo 41 |
| Articolo 30 | Articolo 42 |
| Articolo 31 | Articolo 42 |
| Articolo 32 | Articolo 43 |
| Articolo 33 | Articolo 43 |
| Articolo 34 | Articolo 43 |
| Articolo 35 | Articolo 31 |
| Articolo 36 | Articolo 41 |
| Articolo 36 <i>bis</i> | Articolo 87 |
| Articolo 36 <i>ter</i> | Articoli 5, 88 e 89 |
| Articolo 36 <i>quater</i> | Articolo 90 |
| Articolo 37 | Articolo 91 |
| Articolo 38 | Articoli 92 e 93 |
| Articolo 39 | Articolo 94 |
| Articolo 40 | Articolo 95 |
| Articolo 41 | Articolo 95 |
| Articolo 42 | Articolo 91 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Articolo 43 | — |
| Articolo 44 | — |
| Articolo 45 | — |
| Articolo 46 | Articolo 96 |
| Articolo 47 | Articolo 96 |
| Articolo 48 | Articolo 97 |
| Articolo 49 | — |
| Articolo 50 | Articoli 98 e 151 |
| Articolo 51 | Articoli 151 e 152 |
| Articolo 52 | Articolo 152 |
| Articolo 53 | Articolo 151 |
| Articolo 54 | Articolo 99 |
| Articolo 55 | Articolo 100 |
| Articolo 56 | Articolo 125 |
| Articolo 57 | Articolo 126 |
| Articolo 58 | Articoli 91 e 97 |
| Articolo 59 | Articolo 104 |
| Articolo 60 | Articolo 105 |
| Articolo 61 | Articolo 107 |
| Articolo 62 | Articolo 108 |
| Articolo 63 | Articolo 112 |
| Articolo 64 | Articolo 111 |
| Articolo 65 | Articolo 113 |
| Articolo 66 | Articolo 114 |
| Articolo 67 | Articolo 112 |
| Articolo 68 | Articolo 117 |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Articolo 69 | Articolo 118 |
| Articolo 70 | Articolo 119 |
| Articolo 71 | Articolo 120 |
| Articolo 72 | Articolo 121 |
| Articolo 73 | Articolo 123 |
| Articolo 74 | Articolo 124 |
| Articolo 75 | Articolo 126 |
| Articolo 76 | Articoli 108, 109, 110 e 112 |
| Articolo 77 | Articoli 107 e 108 |
| Articolo 78 | Articolo 27 |
| Articolo 79 | Articolo 129 |
| Articolo 80 | — |
| Articolo 81 | Articolo 115 |
| Articolo 82 | Articolo 166 |
| Articolo 83 | Articolo 102 |
| Articolo 84 | Articolo 135 |
| Articolo 85 | Articolo 136 |
| Articolo 86 | Articolo 136 |
| Articolo 87 | Articolo 136 |
| Articolo 5 <i>bis</i> | — |
| Articolo 88 | Articolo 136 |
| Articolo 89 | Articolo 138 |
| Articolo 90 | Articolo 139 |
| Articolo 91 | Articoli 140 e 144 |
| Articolo 92 | Articolo 146 |
| Articolo 93 | Articolo 147 |

| | |
|--------------|----------------------------|
| Articolo 94 | Articoli 62, 63, 136 e 146 |
| Articolo 95 | Articoli 136 e 146 |
| Articolo 96 | Articolo 146 |
| Articolo 97 | Articolo 143 |
| Articolo 98 | Articoli 143, 148 e 153 |
| Articolo 99 | Articolo 153 |
| Articolo 100 | Articolo 136 |
| Articolo 101 | Articolo 149 |
| Articolo 102 | Articolo 149 |
| Articolo 103 | — |
| Articolo 104 | Articolo 136 |
| Articolo 105 | Articolo 137 |
| Articolo 106 | Articoli 137 e 154 |
| Articolo 107 | Articolo 137 |
| Articolo 108 | Articolo 150 |
| Articolo 109 | Articoli 141 e 143 |
| Articolo 110 | Articolo 153 |
| Articolo 111 | Articolo 140 |
| Articolo 112 | Articolo 53 |
| Articolo 113 | — |
| Articolo 114 | Articoli 142 e 168 |
| Articolo 115 | Articoli 142 e 143 |
| Articolo 116 | Articolo 136 |
| Articolo 117 | Articolo 136 |
| Articolo 118 | Articolo 169 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Articolo 119 | Articolo 167 |
| Articolo 120 | Articolo 143 |
| Articolo 121 | Articoli 52 e 53 |
| Articolo 122 | Articoli 52 e 53 |
| Articolo 123 | Articolo 170 |
| Articolo 124 | — |
| Articolo 125 | — |
| Articolo 126 | — |
| Articolo 127 | — |
| Articolo 128 | — |
| Articolo 129 | — |
| Articolo 130 | Articolo 168 |
| Articolo 131 | Articolo 143 |
| Articolo 132 | Articolo 136 |
| Articolo 133 | Articolo 136 |
| Articolo 134 | — |
| Articolo 135 | Articolo 53 |
| Articolo 136 | Articolo 53 |
| Articolo 137 | Articolo 162 |
| Articolo 138 | Articolo 136 |
| Articolo 139 | Articolo 162 |
| Articolo 140 | Articolo 163 |
| Articolo 141 | Articolo 164 |
| Articolo 142 | Articoli 143 e 164 |
| Articolo 143 | Articoli 47 e 165 |
| Articolo 144 | Articoli 47, 52 e 53 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Articolo 145 | Articoli 48 e 171 |
| Articolo 146 | Articoli 143 e 171 |
| Articolo 147 | Articolo 136 |
| Articolo 148 | Articolo 136 |
| Articolo 149 | Articolo 171 |
| Articolo 150 | Articolo 171 |
| Articolo 151 | Articolo 171 |
| Articolo 152 | Articolo 172 |
| Articolo 153 | Articolo 171 |
| Articolo 154 | Articoli 173 e 174 |
| Articolo 155 | Articolo 173 |
| Articolo 156 | Articolo 173 |
| Articolo 157 | Articolo 174 |
| Articolo 158 | — |
| Articolo 159 | — |
| Articolo 160 | — |
| Articolo 161 | Articoli 176, 177 e 178 |
| Articolo 162 | Articolo 177 |
| Articolo 163 | Articolo 145 |
| Articolo 164 | Articoli 103 e 145 |
| Articolo 165 | Articolo 143 |
| Articolo 166 | Articolo 148 |
| Articolo 167 | Articoli 155 e 156 |
| Articolo 168 | Articolo 155 |
| Articolo 168 <i>bis</i> | — |
| Articolo 169 | Articoli 157 e 158 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Articolo 170 | Articoli 157 e 158 |
| Articolo 171 | Articolo 150 |
| Articolo 172 | Articolo 156 |
| Articolo 173 | Articoli 141 e 159 |
| Articolo 174 | — |
| Articolo 175 | Articolo 159 |
| Articolo 176 | Articolo 137 |
| Articolo 177 | Articolo 160 |
| Articolo 178 | Articolo 53 |
| Articolo 179 | — |
| Articolo 180 | Articolo 161 |
| Articolo 181 | Articolo 160 |
| Articolo 182 | Articoli 127, 168 e 179 |
| Articolo 182 <i>bis</i> | Articolo 175 |
| Articolo 182 <i>ter</i> | Articolo 176 |
| Articolo 182 <i>quater</i> | Articoli 176, 179 e 180 |
| Articolo 182 <i>quinquies</i> | Articoli 5, 180 e 181 |
| Articolo 183 | Articolo 177 |
| Articolo 184 | — |
| Articolo 185 | Articoli 130 e 131 |
| Articolo 186 | Articolo 130 |
| Articolo 187 | Articolo 132 |
| Articolo 188 | Articolo 133 |
| Articolo 189 | Articolo 56 |
| Articolo 190 | Articolo 58 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Articolo 191 | Articolo 56 |
| Articolo 192 | Articoli 57 e 58 |
| Articolo 193 | Articolo 59 |
| Articolo 194 | Articolo 59 |
| Articolo 195 | Articolo 61 |
| Articolo 196 | Articolo 60 |
| Articolo 197 | Articolo 59 |
| Articolo 198 | Articolo 64 |
| Articolo 199 | Articolo 65 |
| Articolo 200 | — |
| Articolo 201 | Articolo 44 |
| Articolo 202 | Articolo 46 |
| Articolo 203 | Articolo 46 |
| Articolo 204 | Articoli 46 e 86 |
| Articolo 205 | Articolo 46 |
| Articolo 206 | Articoli 46 e 86 |
| Articolo 207 | Articolo 86 |
| Articolo 208 | Articolo 47 |
| Articolo 209 | Articolo 48 |
| Articolo 210 | Articolo 49 |
| Articolo 211 | Articolo 49 |
| Articolo 212 | Articolo 50 |
| Articolo 212 <i>bis</i> | Articolo 53 |
| Articolo 213 | Articolo 51 |
| Articolo 214 | Articoli 52 e 78 |
| Articolo 215 | Articoli 55 e 66 |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Articolo 216 | Articolo 45 |
| Articolo 217 | Articoli 66 e 69 |
| Articolo 218 | Articolo 70 |
| Articolo 219 | Articolo 70 |
| Articolo 220 | Articoli 70 e 82 |
| Articolo 221 | Articoli 67 e 68 |
| Articolo 222 | Articolo 72 |
| Articolo 223 | Articolo 73 |
| Articolo 224 | Articolo 74 |
| Articolo 225 | Articolo 74 |
| Articolo 226 | Articolo 74 |
| Articolo 227 | Articolo 75 |
| Articolo 228 | Articolo 76 |
| Articolo 229 | Articolo 77 |
| Articolo 230 | Articolo 73 |
| Articolo 231 | Articolo 73 |
| Articolo 232 | Articolo 78 |
| Articolo 233 | Articolo 86 |
| Articolo 234 | Articolo 86 |
| Articolo 235 | Articolo 4 |
| Articolo 236 | Articoli 79, 80 e 84 |
| Articolo 237 | Articoli 79 e 84 |
| Articolo 238 | Articoli 79, 81 e 84 |
| Articolo 239 | Articoli 79, 83, 84 e 85 |
| Articolo 240 | Articolo 79 |
| Articolo 241 | Articolo 79 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Articolo 242 | Articolo 79 |
| Articolo 243 | Articolo 23 |
| Articolo 244 | Articolo 24 |
| Articolo 245 | Articolo 23 |
| Articolo 246 | Articolo 22 |
| Articolo 247 | Articolo 183 |
| Articolo 247 <i>bis</i> | Articolo 184 |
| Articolo 248 | Articolo 183 |
| Articolo 248 <i>bis</i> | Articolo 184 |
| Articolo 249 | Articolo 185 |
| Articolo 250 | Articoli 17, 120 e 121 |
| Articolo 251 | Articolo 186 |
| Articolo 252 | Articolo 186 |
| Articolo 253 | Articolo 187 |

2. REGOLAMENTI (CEE) N. 3925/91 E (CE) N. 1207/2001

| | |
|----------------------------------|---|
| Regolamento abrogato | Il presente <u>Regolamento</u> ☒ (CE) n. 450/2008 ☒ |
| Regolamento (CEE) n. 3925/91 | Articolo 28 |
| Regolamento (CE) n. 1207/2001 | Articolo 39 |



3. REGOLAMENTO (CE) N. 450/2008

| Regolamento (CE) n. 450/2008 | Il presente regolamento |
|---|---|
| Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 1, paragrafo 3, primo comma | Articolo 1, paragrafo 3 |
| Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 2 |
| Articolo 2 | Articolo 3 |
| Articolo 3 | Articolo 4 |
| Articolo 4, punti da 1 a 8 | Articolo 5, punti da 1 a 8 |
| Articolo 4, punto 9 | Articolo 5, punti 9 e 10 |
| Articolo 4, punti da 10 a 17 | Articolo 5, punti da 12 a 19 |
| Articolo 4, punto 18, lettera a), prima frase | Articolo 5, punto 20, lettera a) |
| Articolo 4, punto 18, lettera a), seconda frase | Articolo 130, paragrafo 3 |
| Articolo 4, punto 18, lettere b) e c) | Articolo 5, punto 20, lettere b) e c) |
| Articolo 4, punto 19 | Articolo 5, punto 21 |
| Articolo 4, punto 20, prima frase | Articolo 5, punto 22 |
| Articolo 4, punto 20, seconda frase | Articolo 39, paragrafo 4, secondo comma |
| Articolo 4, punti da 21 a 28 | Articolo 5, punti da 23 a 30 |
| Articolo 4, punto 29 | Articolo 5, punto 31, lettere a) e d) |
| Articolo 4, punti da 30 a 32 | Articolo 5, punti da 32 a 34 |
| Articolo 4, punto 33 | ----- |
| Articolo 5, paragrafo 1, primo comma | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 5, paragrafo 1, secondo e terzo comma | Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 7, lettera b) |
| Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 7, lettera a) |
| Articolo 6 | Articolo 11 |

| | |
|---|--|
| Articolo 7 | Articolo 12 |
| Articolo 8 | Articolo 13 |
| Articolo 9 | Articolo 14 |
| Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 15, paragrafo 1 |
| Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 16 |
| Articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo comma | Articolo 18, paragrafo 1 |
| Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 18, paragrafo 2, primo comma |
| Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 18, paragrafo 3 |
| Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 20, lettera a) |
| Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 20, lettera b) |
| Articolo 11, paragrafo 3, lettera c) | ----- |
| Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 19, paragrafo 1 |
| Articolo 12, paragrafo 2, primo comma | Articolo 19, paragrafo 2, primo comma |
| Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 20, lettera c) |
| Articolo 13, paragrafo 1, primo comma | Articolo 21, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma |
| Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 21, paragrafi 2 e 3 |
| Articolo 13, paragrafi 3 e 4 | Articolo 21, paragrafi 4 e 5 |
| Articolo 13, paragrafo 5 | ----- |
| Articolo 13, paragrafo 6 | Articolo 21, paragrafo 6 |
| Articolo 14 | Articolo 22 |
| Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 15, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 25, lettera c) |
| Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 23, lettera a) |
| Articolo 15, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 25, lettera a) |

| | |
|---|--|
| Articolo 15, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 23, lettera c) |
| Articolo 15, paragrafo 1, lettera f) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 15, paragrafo 1, lettera g) | Articolo 25, lettera c), e articolo 31, lettera b) |
| Articolo 15, paragrafo 1, lettera h) | Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, e articolo 23, lettera b) |
| Articolo 15, paragrafo 2 | ----- |
| Articolo 16, paragrafo 1 | Articolo 24, paragrafo 1, primo e secondo comma |
| Articolo 16, paragrafi 2 e 3 | Articolo 24, paragrafi 2 e 3 |
| Articolo 16, paragrafo 4, primo comma | Articolo 24, paragrafo 4, primo comma, prima frase |
| Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma | Articolo 24, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, e articolo 24, paragrafo 5 |
| Articolo 16, paragrafo 5, lettera a) | Articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, e articolo 25, lettera b) |
| Articolo 16, paragrafo 5, lettera b) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 16, paragrafo 6 | Articolo 24, paragrafo 6 |
| Articolo 16, paragrafo 7 | Articolo 24, paragrafo 7, primo comma |
| Articolo 17 | Articolo 27 |
| Articolo 18, paragrafi da 1 a 3 | Articolo 28 |
| Articolo 18, paragrafo 4 | Articolo 31, lettera b) |
| Articolo 19, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 29 |
| Articolo 19, paragrafo 5 | Articolo 31, lettera b) |
| Articolo 20, paragrafi 1 e 2 | Articolo 32, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 20, paragrafo 3 | Articolo 32, paragrafo 3, primo comma |
| Articolo 20, paragrafi da 4 a 6 | Articolo 32, paragrafi da 4 a 6 |
| Articolo 20, paragrafo 7 | Articolo 25 e articolo 31, lettera b) |
| Articolo 20, paragrafo 8, lettera a) | Articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 33, lettera a) |

| | |
|---|--|
| Articolo 20, paragrafo 8, lettera b) | Articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, e articolo 33, lettera b) |
| Articolo 20, paragrafo 8, lettera c) | Articolo 32, paragrafo 8, e articolo 34 |
| Articolo 20, paragrafo 9 | Articolo 32, paragrafo 9, e articolo 33, lettera d) |
| Articolo 21 | Articolo 35 |
| Articolo 22 | Articolo 36 |
| Articolo 23 | Articolo 37 |
| Articolo 24, paragrafi 1 e 2 | Articolo 38, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 24, paragrafo 3, primo comma | Articolo 38, paragrafo 3 |
| Articolo 24, paragrafo 3, secondo comma | ----- |
| Articolo 25, paragrafo 1 | Articolo 39, paragrafo 1 |
| Articolo 25, paragrafo 2, primo comma | Articolo 39, paragrafo 2 |
| Articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma | Articolo 39, paragrafo 3 |
| Articolo 25, paragrafo 3 | Articolo 39, paragrafi da 4 a 7, e articolo 44 |
| Articolo 26 | Articolo 40 |
| Articolo 27 | Articolo 41 |
| Articolo 28, paragrafi 1 e 2 | Articolo 42 |
| Articolo 28, paragrafo 3 | Articolo 43 |
| Articolo 29 | Articolo 45 |
| Articolo 30, paragrafo 1 | Articolo 46 |
| Articolo 30, paragrafo 2 | ----- |
| Articolo 31, paragrafo 1 | Articolo 47, paragrafo 1 |
| Articolo 31, paragrafo 2 | Articolo 47, paragrafo 3, primo comma |
| Articolo 31, paragrafo 3 | Articolo 47, paragrafi 2 e 3, secondo comma |
| Articolo 32 | Articolo 48 |
| Articolo 33, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 49, paragrafi da 1 a 4 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Articolo 33, paragrafo 5 | Articolo 51, paragrafo 1 |
| Articolo 34 | Articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 35 | Articolo 52 |
| Articolo 36 | Articolo 53 |
| Articolo 37 | Articolo 54 |
| Articolo 38 | Articolo 55 |
| Articolo 39, paragrafi 1 e 2 | Articolo 56, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 39, paragrafo 3 | Articolo 56, paragrafo 3, primo comma |
| Articolo 39, paragrafi 4 e 5 | Articolo 56, paragrafi 4 e 5 |
| Articolo 39, paragrafo 6 | Articolo 57, lettere a) e b) |
| Articolo 40 | Articolo 61 |
| Articolo 41 | Articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 42 | Articolo 63 |
| Articolo 43, lettere a), b) e d) | Articolo 64, lettere a), b) e c) |
| Articolo 43, lettera c) | Articolo 62, paragrafo 4, e articolo 64, lettera d) |
| Articolo 44 | Articolo 65 |
| Articolo 45 | Articolo 66 |
| Articolo 46 | Articolo 67 |
| Articolo 47 | Articolo 68 |
| Articolo 48 | Articolo 69 |
| Articolo 49 | Articolo 70 |
| Articolo 50 | Articolo 71 |
| Articolo 51 | Articolo 72 |
| Articolo 52 | Articolo 73 |
| Articolo 53, paragrafi 1 e 2 | Articolo 74, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 53, paragrafo 3 | Articolo 74, paragrafo 3, primo comma |

| | |
|--|--|
| Articolo 53, paragrafo 4 | Articolo 74, paragrafo 5 |
| Articolo 54, lettere a) e b) | Articolo 74, paragrafo 4, e articolo 76, lettera a) |
| Articolo 54, lettera c) | Articolo 74, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 76, lettera b) |
| Articolo 55, paragrafo 1 | Articolo 75, paragrafo 1 |
| Articolo 55, paragrafo 2, primo comma | Articolo 75, paragrafo 2 |
| Articolo 55, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 76, lettera c) |
| Articolo 55, paragrafi 3 e 4 | Articolo 75, paragrafi 3 e 4 |
| Articolo 56, paragrafi da 1 a 8 | Articolo 77, paragrafi da 1 a 8 |
| Articolo 56, paragrafo 9, primo trattino | Articolo 87, lettera a) |
| Articolo 56, paragrafo 9, secondo trattino | Articolo 87, lettera b) |
| Articolo 56, paragrafo 9, terzo trattino | Articolo 87, lettera c) |
| Articolo 57, paragrafi 1 e 2 | Articolo 78 |
| Articolo 57, paragrafo 3 | Articolo 87, lettera d) |
| Articolo 58, primo paragrafo | Articolo 79 |
| Articolo 58, secondo paragrafo | ----- |
| Articolo 59, paragrafo 1, primo comma | Articolo 80, paragrafo 1 |
| Articolo 59, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 87, lettera e) |
| Articolo 59, paragrafo 2 | Articolo 80, paragrafo 2 |
| Articolo 60 | Articolo 81 |
| Articolo 61 | Articolo 82 |
| Articolo 62, paragrafi 1 e 2 | Articolo 83 |
| Articolo 62, paragrafo 3 | Articolo 87, lettera f) |
| Articolo 63, paragrafi 1 e 2 | ----- |
| Articolo 63, paragrafo 3, lettera a) | ----- |
| Articolo 63, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 84, paragrafo 1, lettera a), articolo 87, lettera h), e articolo 88 |

| | |
|--|---|
| Articolo 63, paragrafo 3, lettera c) | Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), articolo 87, lettera h), e articolo 88 |
| Articolo 64 | Articolo 85 |
| Articolo 65, paragrafi 1 e 2 | Articolo 86 |
| Articolo 65, paragrafo 3 | Articolo 87, lettera g) |
| Articolo 66 | Articolo 89, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 67, paragrafo 1, primo e secondo comma | Articolo 90, paragrafo 1 |
| Articolo 67, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 94, lettera b) |
| Articolo 67, paragrafi 2 e 3 | Articolo 90, paragrafi 2 e 3, prima frase |
| Articolo 68 | Articolo 91 |
| Articolo 69 | Articolo 92 |
| Articolo 70 | Articolo 93 |
| Articolo 71 | ----- |
| Articolo 72, paragrafi 1 e 2 | Articolo 96, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 72, paragrafo 3 | Articolo 96, paragrafo 3, e articolo 102, lettera a) |
| Articolo 73 | Articolo 97 |
| Articolo 74 | Articolo 98 |
| Articolo 75 | Articolo 99 |
| Articolo 76 | ----- |
| Articolo 77, paragrafo 1, primo comma | Articolo 100, paragrafo 1 |
| Articolo 77, paragrafo 1, secondo e terzo comma | Articolo 100, paragrafo 2 |
| Articolo 77, paragrafo 2 | Articolo 100, paragrafo 3 |
| Articolo 77, paragrafo 3 | Articolo 100, paragrafo 4, e articolo 102, lettera b) |
| Articolo 78, paragrafo 1, primo comma | Articolo 101, paragrafo 1 |
| Articolo 78, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 87, lettera g) |

| | |
|---|---|
| Articolo 78, paragrafi da 2 a 4 | Articolo 101, paragrafi 2, 3 e 4 |
| Articolo 78, paragrafo 5 | Articolo 101, paragrafo 5, e articolo 102, lettera c) |
| Articolo 79, paragrafo 1 | Articolo 103, paragrafo 1 |
| Articolo 79, paragrafi da 2 a 5 | Articolo 103, paragrafi da 3 a 6 |
| Articolo 80 | Articolo 104 |
| Articolo 81 | Articolo 105 |
| Articolo 82 | Articolo 106 |
| Articolo 83 | Articolo 107 |
| Articolo 84 | Articolo 108, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 85, prima frase | Articolo 108, paragrafo 3, e articolo 109, lettere a), c), d) e e) |
| Articolo 85, seconda frase | Articolo 103, paragrafo 2, articolo 109, lettera b), e articolo 110 |
| Articolo 86, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 111, paragrafo 1, frase introduttiva, e lettera a) |
| Articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c) | Articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c) e d) |
| Articolo 86, paragrafo 1, lettere d) e e) | Articolo 111, paragrafo 1, lettera e) |
| Articolo 86, paragrafo 1, lettere da f) a k) | Articolo 111, paragrafo 1, lettere da f) a k) |
| Articolo 86, paragrafi 2 e 3 | Articolo 111, paragrafi 2 e 3 |
| Articolo 86, paragrafi da 4 a 6 | Articolo 111, paragrafi 5, 6 e 7 |
| Articolo 86, paragrafo 7 | Articolo 113 |
| Articolo 87, paragrafo 1 | Articolo 114, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b) |
| Articolo 87, paragrafo 2, primo comma | Articolo 114, paragrafo 3 |
| Articolo 87, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 114, paragrafo 5 |
| Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera a) | Articolo 114, paragrafo 2, lettera c), e articolo 118, lettera a) |
| Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera b) | Articolo 118, lettera a) |

| | |
|--|---|
| Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera c) | Articolo 118, lettera a) |
| Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera d) | Articolo 118, lettera a) |
| Articolo 87, paragrafo 3, secondo comma | ----- |
| Articolo 88, paragrafo 1, primo comma, prima frase | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 88, paragrafo 1, primo comma, seconda frase | Articolo 114, paragrafo 4 |
| Articolo 88, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 6, paragrafo 2 |
| Articolo 88, paragrafi 2 e 3 | Articolo 114, paragrafo 3 |
| Articolo 88, paragrafo 4, primo comma | Articolo 119, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 88, paragrafo 4, secondo e terzo comma | Articolo 129, lettera a) |
| Articolo 89, paragrafo 1, primo comma | Articolo 116, paragrafo 1 |
| Articolo 89, paragrafo 1, secondo comma | ----- |
| Articolo 89, paragrafo 2 | Articolo 118, lettera c) |
| Articolo 90 | Articolo 117 |
| Articolo 91, paragrafi 1 e 2 | Articolo 120, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 92, paragrafo 1, primo comma | Articolo 121, paragrafo 1 |
| Articolo 92, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 121, paragrafo 2 |
| Articolo 92, paragrafo 1, terzo comma | ----- |
| Articolo 92, paragrafi da 2 a 5 | Articolo 121, paragrafi da 3 a 6 |
| Articolo 93, paragrafo 1 | Articolo 122, paragrafo 1 |
| Articolo 93, paragrafo 2 | Articolo 122, paragrafo 2, e articolo 129, lettera c) |
| Articolo 94 | Articolo 123 |
| Articolo 95, paragrafi da 1 a 3 | Articolo 124, paragrafi da 1 a 3 |
| Articolo 95, paragrafo 4 | Articolo 124, paragrafo 5 |

| | |
|--|--|
| Articolo 96, paragrafi 1 e 2 | Articolo 125 |
| Articolo 96, paragrafo 3 | Articolo 124, paragrafo 6 |
| Articolo 97 | Articolo 126 |
| Articolo 98, paragrafo 1 | Articolo 203, paragrafo 1 |
| Articolo 98, paragrafo 2 | Articolo 124, paragrafo 4 |
| Articolo 99 | Articolo 127 |
| Articolo 100 | Articolo 128 |
| Articolo 101, paragrafo 1 | Articolo 130, paragrafo 1 |
| Articolo 101, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 130, paragrafo 2, e articolo 133, lettera a) |
| Articolo 101, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 133, lettera b) |
| Articolo 101, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 130, paragrafo 3, e articolo 133, lettera c) |
| Articolo 102 | Articolo 131 |
| Articolo 103 | Articolo 132, paragrafo 2, e articolo 133, lettera d) |
| Articolo 104, paragrafo 1 | Articolo 134, paragrafo 1 |
| Articolo 104, paragrafo 2 | Articolo 134, paragrafo 3 |
| Articolo 105, paragrafo 1 | Articolo 135 |
| Articolo 105, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 118, lettera a), articolo 142, lettera a), e articolo 232, lettera a) |
| Articolo 105, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 136, lettera b) |
| Articolo 105, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 25, lettera a), articolo 199, paragrafo 4, articolo 202, lettera b), articolo 214, paragrafo 3, articolo 217, lettera c), articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, articolo 219 e articolo 232, lettera b) |
| Articolo 106, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 138 |
| Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera a) | Articolo 25, lettera a) |

| | |
|---|--|
| Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera b) | Articolo 25, lettera c) |
| Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera c) | Articolo 139, lettera a) |
| Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera d) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera e) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera f) | Articolo 25, lettera c), e articolo 31, lettera b) |
| Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettere g) e h) | Articolo 139, lettera b) |
| Articolo 106, paragrafo 4, secondo comma | ----- |
| Articolo 107, paragrafo 1, prima frase | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 107, paragrafo 1, seconda frase | Articolo 154, paragrafo 1 |
| Articolo 107, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 134, paragrafo 2 |
| Articolo 107, paragrafo 3 | Articolo 7, lettera b), articolo 136, lettera a), articolo 142, lettera a), articolo 154, paragrafi da 2 a 4, e articolo 155 |
| Articolo 108, paragrafo 1, primo comma | Articolo 140 |
| Articolo 108, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 7 |
| Articolo 108, paragrafo 2 | Articolo 141, paragrafo 1 |
| Articolo 108, paragrafo 3, primo comma | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 108, paragrafo 3, secondo comma | ----- |
| Articolo 108, paragrafo 4 | Articolo 142, lettera b) |
| Articolo 109, paragrafo 1 | Articolo 143 |
| Articolo 109, paragrafo 2 | Articolo 145, lettera a) |
| Articolo 109, paragrafo 3 | Articolo 7 e articolo 145, lettera b) |
| Articolo 110, paragrafo 1, primo e secondo comma | Articolo 144, paragrafo 1 |

Articolo 110, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 110, paragrafi 2 e 3

Articolo 111, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 2, prima frase

Articolo 111, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 111, paragrafo 3

Articolo 112, paragrafo 1, primo comma

Articolo 112, paragrafo 1, secondo comma,
prima frase

Articolo 112, paragrafo 1, secondo comma,
seconda frase

Articolo 112, paragrafo 2

Articolo 112, paragrafo 3

Articolo 112, paragrafo 4

Articolo 113, paragrafi 1 e 2

Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 114, paragrafo 1

Articolo 114, paragrafo 2

Articolo 115, primo comma

Articolo 115, secondo comma

Articolo 116, paragrafo 1

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma,
lettera a)

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma,
lettera b)

Articolo 144, paragrafo 2, e articolo 145,
lettera d)

Articolo 144, paragrafi 3 e 4

Articolo 146, paragrafo 1

Articolo 146, paragrafo 2

Articolo 146, paragrafo 3

Articolo 146, paragrafo 4, e articolo 151,
lettera a)

Articolo 148, paragrafo 1

Articolo 154, paragrafo 3

Articolo 154, paragrafo 2

Articolo 148, paragrafo 2

Articolo 151, lettera b), e articolo 155,
lettera a)

Articolo 149, paragrafi 1 e 2

Articolo 149, paragrafo 3, e articolo 151,
lettera c)

Articolo 150, paragrafo 1

Articolo 150, paragrafo 2, e articolo 151,
lettera d)

Articolo 152, paragrafo 1

Articolo 153

Articolo 156, paragrafo 1

Articolo 25, lettera a)

Articolo 25, lettera c)

| | |
|---|---|
| Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettere c) e d) | Articolo 157, lettera a) |
| Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera e) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera f) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera g) | Articolo 25, lettera c), e articolo 31, lettera b) |
| Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera h) | Articolo 157, lettera d) |
| Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera i) | Articolo 157, lettera c) |
| Articolo 116, paragrafo 2, secondo comma | ----- |
| Articolo 117 | Articolo 158 |
| Articolo 118 | Articolo 159 |
| Articolo 119, paragrafi 1 e 2 | Articolo 160 |
| Articolo 119, paragrafo 3 | Articolo 163 |
| Articolo 120 | Articolo 161 |
| Articolo 121 | Articolo 162 |
| Articolo 122 | Articolo 163 |
| Articolo 123, paragrafi 1 e 2 | Articolo 164 |
| Articolo 123, paragrafo 3 | Articolo 138, paragrafo 3, secondo comma, prima frase |
| Articolo 124, paragrafo 1 | Articolo 165, paragrafo 1 |
| Articolo 124, paragrafo 2 | Articolo 165, paragrafo 2, e articolo 166 |
| Articolo 125 | Articolo 167 |
| Articolo 126 | Articolo 168 |
| Articolo 127 | Articolo 169 |
| Articolo 128 | Articoli 170 e 171 |
| Articolo 129 | Articolo 172 |

| | |
|--|---|
| Articolo 130, paragrafo 1 | Articolo 174, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 130, paragrafi da 2 a 5 | Articolo 174, paragrafi da 2 a 5 |
| Articolo 131, lettera a) | ----- |
| Articolo 131, lettera b) | Articolo 175 |
| Articolo 132 | Articolo 176 |
| Articolo 133 | Articolo 178, paragrafo 1 |
| Articolo 134 | Articolo 177, articolo 178, paragrafo 2, e articolo 179 |
| Articolo 135 | Articolo 180 |
| Articolo 136, paragrafo 1 | Articolo 181, paragrafo 1 |
| Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera a) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera b) | Articolo 25, lettera c) |
| Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera c) | Articolo 182, lettera a) |
| Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera d) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera e) | Articolo 25, lettera a) |
| Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera f) | Articolo 25, lettera c), e articolo 31, lettera b) |
| Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera g) | Articolo 181, paragrafo 7, e articolo 182, lettera g) |
| Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera h) | Articolo 182, lettera f) |
| Articolo 136, paragrafo 2, secondo comma | ----- |
| Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera a) | Articolo 181, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
| Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera b) | Articolo 181, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c) |

Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera c)
Articolo 136, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 136, paragrafo 4, primo comma
Articolo 136, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 136, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 136, paragrafo 4, quarto comma, lettere a) e b)
Articolo 136, paragrafo 4, quarto comma, lettera c)
Articolo 136, paragrafo 5
Articolo 137, paragrafo 1
Articolo 137, paragrafo 2
Articolo 138
Articolo 139
Articolo 140, paragrafo 1
Articolo 140, paragrafo 2
Articolo 141
Articolo 142, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma
Articolo 142, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 142, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 142, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c)
Articolo 142, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 142, paragrafo 3, primo comma
Articolo 142, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 142, paragrafo 4

Articolo 181, paragrafo 3, primo comma, lettera d)
Articolo 182, lettera c)
Articolo 181, paragrafo 4
Articolo 181, paragrafo 5
Articolo 181, paragrafo 6
Articolo 182, lettera e)
Articolo 182, lettera d)
Articolo 181, paragrafo 8
Articolo 183, paragrafo 1
Articolo 184
Articolo 185, paragrafi da 1 a 3
Articolo 187
Articolo 188
Articolo 190, lettera b)
Articolo 189
Articolo 191, paragrafo 1
Articolo 192, lettera a)
Articolo 191, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 191, paragrafo 2, primo comma, lettere c) e d)
Articolo 191, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e articolo 192, lettera c)
Articolo 191, paragrafo 3
Articolo 192, lettera d)
Articolo 191, paragrafo 4

| | |
|--|--|
| Articolo 143 | Articoli 186, 190, 195, lettera b), 198, 202, lettere a), b) e c), e 219 |
| Articolo 144, paragrafo 1 | Articolo 193, paragrafo 1 |
| Articolo 144, paragrafo 2 | Articolo 193, paragrafo 2, e articolo 195, lettera a) |
| Articolo 144, paragrafo 3 | Articolo 193, paragrafo 3 |
| Articolo 144, paragrafo 4 | ----- |
| Articolo 145, paragrafi 1 e 2 | Articolo 194, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 145, paragrafo 3, primo comma | Articolo 132, paragrafo 1 |
| Articolo 145, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 133, lettera b) |
| Articolo 146 | Articolo 196, paragrafi da 1 a 3 |
| Articolo 147 | Articolo 197 |
| Articolo 148, paragrafo 1 | Articolo 199, paragrafo 1 |
| Articolo 148, paragrafo 2, primo comma | Articolo 199, paragrafo 2 |
| Articolo 148, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 199, paragrafo 3, e articolo 202, lettera a) |
| Articolo 149 | Articolo 200 |
| Articolo 150, paragrafi 1 e 2 | Articolo 201 |
| Articolo 150, paragrafo 3 | Articolo 202, lettera d) |
| Articolo 151, paragrafo 1, primo comma | Articolo 203, paragrafo 1 |
| Articolo 151, paragrafo 1, secondo comma | ----- |
| Articolo 151, paragrafo 2 | Articolo 203, paragrafo 2 |
| Articolo 151, paragrafo 3 | ----- |
| Articolo 151, paragrafo 4 | Articolo 204, paragrafo 3 |
| Articolo 151, paragrafo 5 | Articolo 202, lettere b), c), d) e e) |
| Articolo 152 | Articolo 204, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 153 | Articolo 205 |
| Articolo 154, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 199, paragrafo 3, prima frase |

| | |
|--|--|
| Articolo 154, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 206, paragrafo 1 |
| Articolo 154, paragrafo 2 | Articolo 199, paragrafo 3, seconda frase, e articolo 206, paragrafo 2 |
| Articolo 155, paragrafo 1 | Articolo 207, paragrafo 1 |
| Articolo 155, paragrafi 2 e 3 | Articolo 207, paragrafi 3 e 4 |
| Articolo 156 | Articolo 208 |
| Articolo 157 | Articolo 209 |
| Articolo 158 | Articolo 210 |
| Articolo 159 | Articolo 211 |
| Articolo 160 | Articolo 212 |
| Articolo 161 | Articolo 213 |
| Articolo 162 | Articolo 214, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 163 | Articolo 215 |
| Articolo 164, primo comma | Articolo 217 |
| Articolo 164, secondo comma | ----- |
| Articolo 165 | Articolo 216 |
| Articolo 166 | Articolo 218, paragrafi da 1 a 3 |
| Articolo 167 | Articolo 220 |
| Articolo 168 | Articolo 221 |
| Articolo 169 | Articolo 222 |
| Articolo 170 | Articolo 223 |
| Articolo 171, paragrafi 1 e 2 | Articolo 224, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 171, paragrafo 3, primo comma | Articolo 74, paragrafo 4 |
| Articolo 171, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 76, lettera a) |
| Articolo 171, paragrafo 4 | Articolo 224, paragrafo 3 |
| Articolo 172 | Articolo 225 |
| Articolo 173 | Articolo 226 |

| | |
|--|--|
| Articolo 174 | Articolo 227 |
| Articolo 175, paragrafo 1, primo comma | Articolo 228, paragrafi 1 e 3 |
| Articolo 175, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 228, paragrafo 2, lettera b) |
| Articolo 175, paragrafo 2 | Articolo 228, paragrafo 4, lettere a), b) e c) |
| Articolo 175, paragrafo 3 | Articolo 228, paragrafo 5 |
| Articolo 176, paragrafo 1, lettere a) e b) | Articolo 228, paragrafo 2, lettere a) e c), e articolo 230, lettera a) |
| Articolo 176, paragrafo 1, lettere c) e d) | Articolo 230, lettera b) |
| Articolo 176, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 232, lettera a) |
| Articolo 176, paragrafo 2 | ----- |
| Articolo 177, paragrafi 1 e 2 | Articolo 231, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 177, paragrafo 3 | ----- |
| Articolo 177, paragrafo 4 | Articolo 231, paragrafo 3 |
| Articolo 177, paragrafo 5 | Articolo 232 |
| Articolo 178, paragrafi 1 e 2 | Articolo 233, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 178, paragrafo 3 | Articolo 233, paragrafo 3, e articolo 234 |
| Articolo 179 | Articolo 235 |
| Articolo 180, paragrafo 1 | Articolo 236, paragrafo 1 |
| Articolo 180, paragrafo 2, prima frase | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 180, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 236, paragrafo 2 |
| Articolo 180, paragrafo 3, primo comma | Articolo 6, paragrafo 2 |
| Articolo 180, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 236, paragrafo 3 |
| Articolo 180, paragrafo 4 | ----- |
| Articolo 181, primo paragrafo | Articolo 237, paragrafo 1 |
| Articolo 181, secondo e terzo paragrafo | Articolo 238, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 182, paragrafo 1 | Articolo 242 |
| Articolo 182, paragrafo 2 | ----- |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Articolo 183, paragrafo 1 | Articolo 16 |
| Articolo 183, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 24, paragrafo 9, e articolo 26 |
| Articolo 183, paragrafo 2, lettera b) | ----- |
| Articolo 183, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2 |
| Articolo 184 | Articolo 244 |
| Articolo 185 | ----- |
| Articolo 186 | Articolo 245, paragrafi 2 e 3 |
| Articolo 187 | Articolo 246 |
| Articolo 188, paragrafo 1 | Articolo 247, paragrafo 1 |
| Articolo 188, paragrafo 2 | Articolo 247, paragrafo 2 |
| Articolo 188, paragrafo 3 | Articolo 247, paragrafo 1 |
